

EMENDAMENTO

Art. 10

GALLONE

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto tessile, calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60% del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.0000 euro.
2. per le scuole di formazione relative ai settori della calzatura, della pelletteria e della conceria il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 50% del costo degli investimenti e comunque di importo massimo non superiore a 50.000 euro
3. per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
4. con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2022: -10.000.000;

2023: -10.000.000;

2024: -10.000.000.

10.0.11

EMENDAMENTO

Art. 10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis (Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60% del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. per le scuole di formazione relative ai settori della calzatura, della pelletteria e della conceria il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 50% del costo degli investimenti e comunque di importo massimo non superiore a 50.000 euro

3. per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

5. *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:*

2022: -10.000.000;

2023: -10.000.000;

2024: -10.000.000.»

10.0.12

EMENDAMENTO

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 10

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

“Art 10-bis (Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60% del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.0000 euro.
2. per le scuole di formazione relative ai settori della calzatura, della pelletteria e della conceria il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 50% del costo degli investimenti e comunque di importo massimo non superiore a 50.000 euro
3. per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
4. con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.
5. 5. Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2022: -10.000.000;
2023: -10.000.000;
2024: -10.000.000.

10.0.13

Emendamento

Art. 10

GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Contributo a fondo perduto per le “Academy aziendali” nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del “made in Italy” nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all’azienda, denominati “Academy aziendali”.
2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario e nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:
 - a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all’interno dell’Accademy aziendale;
 - b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;
 - c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell’allestimento e dello svolgimento delle lezioni.
6. L’efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

10. 0. 14

A.S. 2448

Emendamento

Art. 10

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Contributo a fondo perduto per le "Academy aziendali" nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del *made in Italy* nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali".

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma 4 includono quelle:

- a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Accademy aziendale;
- b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;
- c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

10.0.15

Emendamento

Art. 10

GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy".
2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy.
3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del Made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del Made in Italy sia in Italia che all'estero.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
5. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.
6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 al "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine del Made in Italy".
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge.»

10.0.16

Emendamento

Art. 10

TOFFANIN

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

“Art. 10-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi, che sono derivati dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori economici contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, e a quello in corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attività di commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nei periodi d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa.

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione ed entro il 30 giugno 2022.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1.

6. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

EMENDAMENTO

Articolo 10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:**«Art. 10-bis (Detassazione degli investimenti per efficientamento energetico e sismico degli immobili strumentali alle attività produttive)*

1. In attuazione della Misura M2C3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella linea di investimento 2, è introdotta la voce “2.2 efficientamento energetico e sismico degli immobili strumentali alle attività produttive”, concernente la realizzazione di opere di ristrutturazione straordinaria per l'adeguamento strutturale degli immobili aziendali e commerciali detenuti in proprietà, leasing o locazione, ivi compresa l'impiantistica e le dotazioni fisse ad essi afferenti, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici strumentali aziendali previa demolizione di edifici precedenti ovvero da insediare in aree già destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici vigenti al 31 dicembre 2019, senza ulteriore consumo di suolo, a condizione che le opere realizzate siano conformi a tali strumenti urbanistici e siano rispondenti ai criteri di sicurezza del lavoro, nonché di sicurezza antisismica, e di efficienza energetica vigenti indicati negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti di cui al comma 1 effettuati dalle imprese o dai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 e nel periodo di imposta successivo.

3. L'agevolazione di cui al comma 2, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti o, su opzione del contribuente, suddiviso in rate di pari importo, in un massimo di 3 periodi d'imposta successivi a quello dell'investimento. L'agevolazione non è cumulabile con altre forme di incentivazione degli investimenti, anche regionali, comunque definite.

4. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

5. L'incentivo fiscale è revocato se: 1) l'imprenditore destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'ultima rata. 2) i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo, anche con riferimento agli interventi ammessi, ai limiti di ampliamento e ai requisiti minimi di sicurezza ed efficienza energetica da rispettare

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 2.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022- 2025 si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, come rifinanziato dall'art. 2, comma 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101.

uk

AS 2448

Emendamento

Articolo 10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'art. 10, inserire il seguente:

Articolo 10-bis

(Credito d'imposta beni strumentali area sisma)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.
3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

10.0.19

EMENDAMENTO

Art. 10

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.10 -bis. (Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni per il 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

10.0.20

AS 2448

Emendamento

Articolo 10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 10-bis (Proroga credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza, come rideterminato con Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.0.21

AS 2448
Emendamento
Art. 10

CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2022, qualora alla data del 15 ottobre 2021 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, valutati in 260,8 milioni di euro nel 2022, a 163,4 milioni di euro dal 2024 al 2027 e a 191 milioni di euro nel 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 194.

10.0.22

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 10

TURCO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cessione della detrazione sugli interessi passivi sui mutui prima casa).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 15, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito di imposta di ammontare pari 19 per cento della spesa sostenuta per i mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, direttamente all'istituto bancario concedente il mutuo. L'istituto bancario provvede a imputare l'importo ceduto nella quota capitale delle rate del mutuo bancario nel limite di 2.000 euro annui
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Bancaria Italiana, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

10.0.23

A.S. 2448

Emendamento

Art. 10

COLLINA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione dell'Area speciale per l'industria cibernetica)

1. Al fine di recuperare il divario industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della cybersicurezza, è istituita l'Area speciale per l'industria cibernetica (ASIC).
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita:
 - a) la durata della ASIC, comunque non inferiore a cinque anni;
 - b) la perimetrazione della ASIC, anche in aree non territorialmente adiacenti;
 - c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi svolte dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ASIC;
 - d) eventuali ulteriori agevolazioni di natura fiscale e contributiva.
3. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa all'interno della ASIC, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 >> con le seguenti: << di 592,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 492,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. >>

10.0.24

A.S. 2448
EMENDAMENTO
CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 10-bis (Istituzione dell’Area speciale per l’industria cibernetica)

1. Al fine di recuperare il divario industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della cybersicurezza, è istituita l’Area speciale per l’industria cibernetica (ASIC).

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita:

- a) la durata della ASIC, comunque non inferiore a cinque anni;
- b) la perimetrazione della ASIC, anche in aree non territorialmente adiacenti;
- c) le modalità di valorizzazione nell’ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi svolte dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nell’ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all’interno del territorio della ASIC;
- d) eventuali ulteriori agevolazioni di natura fiscale e contributiva.

3. Al fine di promuovere l’occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all’Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa all’interno della ASIC, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

10.0.25

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 10

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione dell'Area speciale per l'industria cibernetica)

1. Al fine di recuperare il divario industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della cybersicurezza, è istituita l'Area speciale per l'industria cibernetica (ASIC).

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita:

- a) la durata della ASIC, comunque non inferiore a cinque anni;
- b) la perimetrazione della ASIC, anche in aree non territorialmente adiacenti;
- c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi svolte dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ASIC;
- d) eventuali ulteriori agevolazioni di natura fiscale e contributiva.

3. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa all'interno della ASIC, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 227 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente

10.0.26 %
1/2

riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 10

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis. (Istituzione dell'Area speciale per l'industria cibernetica)

1. Al fine di recuperare il divario industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della cybersicurezza, è istituita l'Area speciale per l'industria cibernetica (ASIC).

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita:

a) la durata della ASIC, comunque non inferiore a cinque anni;

b) la perimetrazione della ASIC, anche in aree non territorialmente adiacenti;

c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi svolte dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ASIC;

d) eventuali ulteriori agevolazioni di natura fiscale e contributiva.

3. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B ammesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa all'interno della ASIC, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.27

EMENDAMENTO

Art.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis. (Istituzione dell'Area speciale per l'industria cibernetica)

1. Al fine di recuperare il divario industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della cybersicurezza, è istituita l'Area speciale per l'industria cibernetica (ASIC).
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita:
 - a) la durata della ASIC, comunque non inferiore a cinque anni;
 - b) la perimetrazione della ASIC, anche in aree non territorialmente adiacenti;
 - c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi svolte dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ASIC;
 - d) eventuali ulteriori agevolazioni di natura fiscale e contributiva.»

10.0.28

AS 2448

Emendamento

Articolo 10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 10-bis

1. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le risorse del fondo sono ripartite tra gli interventi di cui al primo comma. Il decreto di ripartizione è comunicato alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 1 milione per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.0.29

A.S. 2448
Emendamento
Art. 10

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Norme a sostegno del comparto industriale della cybersecurity)

1. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:
“7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”»;
2. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “1 milione” sono sostituite dalle parole “2 milioni”»;
3. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole “cloud computing” inserire le seguenti “nonchè ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)»
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3,7 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194. »

10.0.30

EMENDAMENTO

ART. 10

MALLEGNI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al triennio 2022- 2024, la percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto inerente le autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, acquistate e immatricolate in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 1° gennaio 2022 al 31° dicembre 2024, è aumentata al 100 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 20 per chilometro (g/km di CO₂), all'80 per cento per le fasce di veicoli da 21 a 60 g/km, al 70 per cento per le fasce di veicoli da 61 a 90 g/km, e al 60 per cento per le fasce di veicoli aziendali da 91 a 110 g/km.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente al triennio 2022-2024, per le autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, acquistate ed immatricolate in Italia dal 1° gennaio 2022 al 31° dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, le percentuali di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b) bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento ed i previsti limiti di rilevanza fiscale del costo di acquisizione e dei costi di locazione e noleggio sono aumentati secondo la seguente tabella in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica:

CO ₂ g/km	Limiti di rilevanza fiscale costo di acquisizione	Limiti di rilevanza fiscale costo locazione e noleggio
0-20	Euro 52.000	Euro 11.500
21-60	Euro 41.600	Euro 9.200
61-90	Euro 36.400	Euro 8.050
91-110	Euro 31.200	Euro 6.900

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 312 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

EMENDAMENTO

ART. 10

MALLEGNI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis
(*Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali*)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al triennio 2022- 2024, la percentuale di detrazione è aumentata al 100 per cento anche per i veicoli utilizzati non esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente al triennio 2022-2024, le percentuali di deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), numero 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento e non si applicano i limiti di rilevanza ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 553 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

10.0.32

AS 2448

EMENDAMENTO

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

10-bis - (Tax credit veicoli a basse emissioni per soggetti titolati di partite IVA)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 acquistano, come beni strumentali, gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nella misura stabilita nel presente articolo. È altresì riconosciuto ove il veicolo sia immatricolato entro il 30 giugno 2024 e, congiuntamente, entro il 31 dicembre 2023 sia stato stipulato il contratto di acquisto ed effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. L'incentivo non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il credito d'imposta è ripartito seconda la seguente tabella in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica:

CO2 g/km	Percentuale del credito d'imposta
0- 20	50%
21-90	30%
91-110	10%

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche in un'unica quota, a decorrere dal mese successivo all'immatricolazione del veicolo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. L'incentivo non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento

10.0.33 % 535

(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, valutati per il triennio 2022-2024 in 809 milioni di euro annui, si provvede, quanto a 600 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge, e quanto ai restanti 209 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

EMENDAMENTO

ART. 10

MALLEGNI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Tax credit veicoli a basse emissioni per soggetti titolati di partite IVA)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 acquistano, come beni strumentali, gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nella misura stabilita nel presente articolo. È altresì riconosciuto ove il veicolo sia immatricolato entro il 30 giugno 2024 e, congiuntamente, entro il 31 dicembre 2023 sia stato stipulato il contratto di acquisto ed effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. L'incentivo non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il credito d'imposta è ripartito secondo la seguente tabella in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica:

CO2 g/km	Percentuale del credito d'imposta
0-20	50%
21-90	30%
91-110	10%

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche in un'unica quota, a decorrere dal mese successivo all'immatricolazione del veicolo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. L'incentivo non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito

494

10.034 %

d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, valutati in 181 milioni di euro per l'anno 2022, 259 milioni di euro per l'anno 2023 e 369 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

Emendamento

Art. 10

MALLEGNI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Incentivi all'acquisto di veicoli a zero e ridotte emissioni)

1. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/Km), nonché all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro in caso di rottamazione e 1.000 euro in assenza di rottamazione, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/Km	2022	2023	2024
0-20			
<i>con rottamazione</i>	€ 7.000	€ 6.000	€ 5.000
<i>senza rottamazione</i>	€ 4.500	€ 3.500	€ 2.500
21-60			
<i>con rottamazione</i>	€ 3.500	€ 3.000	€ 2.000
<i>senza rottamazione</i>	€ 2.000	€ 1.500	€ 1.000

10.0.35 %

2. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (Km) sia compreso tra 61 e 135, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, è riconosciuto un contributo di euro 1.250 a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro, nel limite di risorse pari a euro 350 milioni riferite alla dotazione del fondo di cui al successivo comma 13 lettera a).

3. A chi acquista, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6/VI, secondo gli importi di cui alle seguenti tabelle riferite alle singole annualità:

Massa totale a terra	BEV e FCEV			Alimentazioni Alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido)			Altre Alimentazioni		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
0 - 1,999 ton									
con rottamazione	€ 4.000	€ 3.000	€ 2.000	€ 1.800	€ 1.400	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.200	€ 1.000
senza rottamazione	€ 3.200	€ 2.200	€ 1.200	-	-	-	-	-	-
2 - 3,299 ton									
con rottamazione	€ 5.600	€ 4.600	€ 3.600	€ 2.500	€ 1.800	€ 1.200	€ 2.000	€ 1.500	€ 1.200
	€ 4.800	€ 3.800	€ 2.800	-	-	-	-	-	-

<i>senza rottamazione</i>									
<i>3,3 - 3,5 ton</i>									
<i>con rottamazione</i>	€ 8.000	€ 7.000	€ 6.000	€ 3.500	€ 2.800	€ 2.000	€ 3.000	€ 2.500	€ 2.000
<i>senza rottamazione</i>	€ 6.400	€ 5.400	€ 4.400	-	-	-	-	-	-

4. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi da 1 a 3 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.

5. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

6. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dell'eventuale sconto praticato dal venditore e del contributo statale di cui ai commi da 1 a 3.

7. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

8. Ai fini di quanto disposto dal comma 7, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

9. I contributi di cui ai commi da 1 a 3 sono corrisposti all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi di carattere nazionale.

✓

3/5

10. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Contestualmente al riconoscimento del credito d'imposta le imprese costruttrici o importatrici ricevono il dettaglio delle pratiche che concorrono alla formazione del suddetto credito d'imposta.

11. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

12. Continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019, fatta eccezione per il termine di scadenza per il completamento della procedura, prevista dal citato decreto ministeriale, di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, fissato a trecento giorni a decorrere dalla data di inserimento della prenotazione.

13. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui ai commi da 1 a 3 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 1.243,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione annuale:

- a) per il 2022: 900 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂; 350 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO₂; 150 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1, di cui 30 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.
- b) per il 2023: 1.000 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂; 110 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1, di cui 30 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.
- c) per il 2024: 1.100 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂; 120 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1, di cui 50 milioni ai veicoli esclusivamente elettrici.

14. Con uno o più decreti del direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico, vengono messe a disposizione le eventuali risorse residue della dotazione del fondo. La ripartizione delle risorse di cui al comma 13 può essere modificata in qualsiasi momento con i medesimi provvedimenti del Ministero.

15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.243,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede:

- a) quanto a 500 milioni di euro per il 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del presente articolo; 

b) quanto a 100 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge;

c) quanto a 143,3 milioni di euro per il 2022 e 243,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196/2009;

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri;

e) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

A.S. 2448

Emendamento

Art. 10

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA', ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1054, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";
- b) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".».

10.0.36

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 10

DELL'OLIO, CASTALDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".».

10.0.37

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

ARTICOLO 10

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1054, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";
- b) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".».

10. o. 38

AS 2448
Emendamento
Art. 10

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1054, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";
 - b) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".».

10.0.39

EMENDAMENTO
ART.10

FERRO, DAMIANI, FLORIS

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-*bis*
(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1054, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";
- b) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022"».

10.0.40

AS 2448
EMENDAMENTO
ART. 10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-*bis*

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1054, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";
- b) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".».

10.0.41

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 10

FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 29 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.42

AS 2448
Emendamento
Art. 10

VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue per il settore del trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 29 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.43

EMENDAMENTO

Art. 10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis (Misure di attrazione degli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, per favorire la collaborazione tra imprese e centri tecnologici e di ricerca, ivi comprese le università, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella forma di contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti nei suddetti progetti. Con tale decreto, si provvede, in particolare a:

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) individuare i centri tecnologici e di ricerca, ulteriori rispetto alle università, con cui le imprese sono tenute a collaborare ai fini della spettanza dell'agevolazione;

c) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad un soggetto gestore da definire le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere fruite da ciascuna impresa in relazione a ciascun progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione con i centri tecnologici e di ricerca di cui al comma 1.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

4. La misura di cui al presente articolo si applica nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'università e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Emendamento

Art. 10

DAMIANI

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure di attrazione degli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Per favorire la collaborazione tra imprese e centri tecnologici e di ricerca, ivi comprese le università, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella forma di contributi a fondo perduto, nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, a sostegno degli investimenti nei suddetti progetti. Con tale decreto, si provvede, in particolare a:

- a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
- b) individuare i centri tecnologici e di ricerca, ulteriori rispetto alle università, con cui le imprese sono tenute a collaborare ai fini della spettanza dell'agevolazione;
- c) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad un soggetto gestore da definire le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere fruite da ciascuna impresa in relazione a ciascun progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione con i centri tecnologici e di ricerca di cui al comma 1.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.0.45

A.S. 2448

Emendamento

Art. 10

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure di attrazione degli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Per favorire la collaborazione tra imprese e centri tecnologici e di ricerca, ivi comprese le università, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella forma di contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti nei suddetti progetti. Con tale decreto si provvede, in particolare, a:

- a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
- b) individuare i centri tecnologici e di ricerca, ulteriori rispetto alle università, con cui le imprese sono tenute a collaborare ai fini della spettanza dell'agevolazione;
- c) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad un soggetto gestore da definire le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere fruite da ciascuna impresa in relazione a ciascun progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione con i centri tecnologici e di ricerca di cui al comma 1.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

10.0.46

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 10

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Potenziamento degli enti di ricerca e tecnologia private e senza scopo di lucro aventi natura di organismi di ricerca e diffusione della conoscenza)

1. Al fine di accrescere nei diversi territori regionali la capacità di assistenza alle piccole e medie imprese nell'utilizzo di tecnologie innovative, agli organismi privati di ricerca senza scopo di lucro iscritti nell'apposita sezione denominata «Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca» dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 aventi un organico di almeno 5 dipendenti, spetta, per i cinque periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2021, un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 50 per cento del costo del lavoro dei ricercatori da essi impiegati nell'anno di riferimento, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
2. Gli Organismi di ricerca possono avvalersi del contributo solo per i ricercatori assunti con contratti subordinati a tempo indeterminato o determinato e a tempo pieno e solo limitatamente ai ricercatori aventi sede di lavoro in Italia.
3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 1 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 10.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
5. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo quanto previsto dalla legge.
6. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'organismo devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per gli enti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione

legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro speciale di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

7. Per gli organismi ammessi al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9. Il credito di imposta di cui al comma 1 è cumulabile con qualunque altra agevolazione che l'Organismo di ricerca riceve per specifici progetti di ricerca.

10. Gli Organismi di ricerca iscritti nel Registro speciale che, per effetto di leggi speciali, già ricevono elargizioni da un qualsiasi ente pubblico che non siano qualificabili come corrispettivi per servizi o come contributi per specifici progetti di ricerca, possono richiedere il contributo di cui al presente articolo solo al netto della quota di competenza annua dell'elargizione ricevuta.

11. Il credito d'imposta si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per il 2022, 28 milioni di euro per il 2023, 32 milioni di euro per il 2024, 35 milioni di euro per il 2025 e 38 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

2/2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

PISANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 10

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

1. Al fine di incentivare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese finalizzata alla produzione di nuovi brevetti, per gli anni 2022, 2023 e 2024, le piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che operano nei settori d'attività contraddistinti dai codici ATECO 2007, sezioni A e C, divisioni dalla 10 alla 33, possono accedere a un contributo a fondo perduto, non imponibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, pari al 50 per cento del costo del lavoro relativo a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale dipendente di età non superiore ad anni trenta, a partire dall'anno di assunzione e per i due successivi.

2. Il contributo è erogato alle seguenti condizioni:

a) i neoassunti non devono avere avuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo nei sei mesi antecedenti all'assunzione;

b) i neoassunti non devono aver avuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo con il datore di lavoro che accede al contributo, né con società di persone o di capitale in cui il datore di lavoro che accede al contributo o un suo familiare o affine detenga o abbia detenuto una partecipazione;

c) i neoassunti devono essere impiegati esclusivamente nell'attività di ricerca e sviluppo dell'impresa da attestare con autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e contenente una sintetica descrizione dell'oggetto del progetto di ricerca al quale il personale neoassunto è destinato;

d) il numero dei neoassunti sul cui costo del lavoro è calcolato il contributo erogabile è pari all'incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato occupati nel biennio precedente l'assunzione stessa. Per incremento occupazionale netto deve intendersi quello definito dall'articolo 2, paragrafo 32, del regolamento UE n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

e) il requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere mantenuto per tutto il periodo di spettanza del contributo. Il venir meno del requisito determina la perdita del contributo stesso a partire dall'anno nel corso del quale è venuto meno l'incremento occupazionale;

f) nei tre anni successivi all'assunzione, l'impresa deve avere ottenuto la registrazione di un numero di brevetti nazionali o internazionali superiore alla media del quinquennio precedente.

10.0.48 %

3. Il contributo è ammesso nel limite massimo del 5 per cento del costo del personale risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, in caso di obbligo, presso il registro delle imprese prima della assunzione.

4. In caso di soggetti non tenuti alla redazione del bilancio ai sensi delle disposizioni legislative fiscali vigenti, il costo del personale relativo all'ultimo anno deve essere autocertificato dal legale rappresentante dell'impresa.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

6. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, denominato « Fondo per il *bonus* brevetti », al cui onere si provvede, per gli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico emana uno o più decreti di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»

A.S. 2448

Emendamento

Art. 10

COLLINA, MANCA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 10-bis

(Piano per la formazione per le micro, piccole e medie imprese)

1. Al fine di sostenere la crescita e la modernizzazione delle micro, piccole e medie imprese e con particolare riguardo all'acquisizione di specifiche competenze economiche, aziendali e digitali non solo a livello meramente tecnico, ma di concetto organizzativo dell'intera impresa, volto a definire il nuovo modello d'impresa al servizio dei cittadini e delle aree urbane, è istituito in via sperimentale, per il triennio 2022-2024, un apposito Piano per la formazione continua ed obbligatoria rivolto agli imprenditori e titolari d'azienda che costituiscono una nuova attività a far data dal 1° gennaio 2022.
2. Con provvedimento del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti i programmi ed i piani formativi rivolti ai soggetti tenuti alla formazione obbligatoria.
3. I programmi approvati secondo le modalità di cui al comma 2 sono erogati dagli enti di formazione riconosciuti dalle singole Regioni attraverso un percorso formativo che preveda altresì un tutoraggio ed un diretto sostegno somministrato alle imprese.
4. Per le spese effettivamente sostenute dagli imprenditori e titolari d'azienda per l'iscrizione e la frequenza annuale ai corsi è riconosciuto in capo a quest'ultimi un credito d'imposta nel limite di euro settemila per ogni anno.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. La disciplina di cui ai commi da 1 a 5 è rivolta altresì agli imprenditori e titolari d'azienda aventi una partita IVA già attiva alla data del 31 dicembre 2021 in via opzionale.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 565 milioni di euro per l'anno 2022 e di 465 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

10. 0. 49

AS 2448
EMENDAMENTO

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 10

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis. (Incentivo fiscale alla ricerca in materia di investimenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, alle imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, emittenti strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione, è riconosciuto un credito d'imposta del 50 per cento del corrispettivo pagato a terzi per la produzione della ricerca in materia di investimenti di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 riguardante le predette imprese emittenti o gli strumenti finanziari da esse emessi. Tale credito di imposta è concesso fino all'importo massimo annuale di 50.000 euro.

2. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta di cui al comma precedente, ai soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento dei costi sostenuti, come identificati a norma del successivo comma 6, per la produzione di ricerca in materia di investimenti di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 avente ad oggetto le imprese emittenti di cui al medesimo comma 1 o gli strumenti finanziari da esse emessi. Il credito d'imposta di cui ciascun soggetto abilitato può beneficiare nel periodo di imposta non può eccedere l'importo massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa emittente in relazione alla quale il soggetto abilitato abbia prodotto ricerca in materia di investimenti. Il credito di imposta non è riconosciuto nel caso in cui la ricerca in materia di investimenti sia stata commissionata al soggetto abilitato dall'impresa emittente.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi dei soggetti che ne hanno beneficiato, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10.0.50 %
297

4. Le imprese che accedono all'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 89 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non possono beneficiare del credito di imposta di cui al comma 1 in relazione alla ricerca in materia di investimenti per la quale abbiano già beneficiato degli incentivi previsti da tale legge.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, compresa l'identificazione dei costi in relazione ai quali i soggetti abilitati potranno beneficiare del credito di imposta di cui al comma 2, saranno determinate con Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge di conversione.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Fondo nazionale per i DIH – Digital Innovation Hub del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-Digital Innovation Hub e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0.
2. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni per l'anno 2022 a valere sulle risorse assegnate all'Italia con il programma Next Generation EU ed individuate nell'intervento 2.3 della Missione 4, Componente C2 del Piano di Ripresa e Resilienza.
3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:
 - a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;
 - b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;
 - c) programmi per startup e PMI innovative di *scouting*, *assessment*, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di pre-startup e successive;
4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;
 - b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'*Innovation hub*;
 - c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;
 - d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;
 - e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;
 - f) realizzazione di contest per *scouting*, accelerazione e accompagnamento di startup e PMI innovative;
 - g) attività di marketing dell'*Innovation Hub* volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'*Innovation hub*;
 - h) spese generali.
5. Il DIH – Digital Innovation Hub o l'EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione può presentare massimo 3 progetti, a condizione che i progetti facciano riferimento a sedi operative dislocate in aree geografiche differenti tra Nord, Centro e Sud Italia.
6. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è concesso per ogni progetto un contributo a fondo perduto massimo di 1 milione di euro, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel precedente comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
7. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 560 milioni di euro per l'anno 2022>>

10. 0. 51

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 10

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Fondo nazionale per i Digital Innovation Hub (DIH) del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-Digital Innovation Hub e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0, con dotazione pari a 40 milioni per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023 e 35 milioni per l'anno 2024.
2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:
 - a. orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;
 - b. formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;
 - c. programmi per startup e PMI innovative di scouting, assessment, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di pre-startup e successive;
3. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a. acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;
 - b. personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'Innovation hub;
 - c. licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;
 - d. servizi di consulenza specialistica e tecnologica;
 - e. organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;
 - f. realizzazione di contest per scouting, accelerazione e accompagnamento di startup e PMI innovative;
 - g. attività di marketing dell'Innovation Hub volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'Innovation hub;
 - h. spese generali.

10.0.52 %

me

4. Ai soggetti beneficiari delle iniziative di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi contributi a fondo perduto, nel limite massimo annuo di 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

5. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023 e 35 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

ARTICOLO 10

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Fondo nazionale per i DIH – Digital Innovation Hub del Piano Impresa 4.0)

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-Digital Innovation Hub e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0.
2. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni per l'anno 2022 a valere sulle risorse assegnate all'Italia con il programma Next Generation EU ed individuate nell'intervento 2.3 della Missione 4, Componente C2 del Piano di Ripresa e Resilienza.
3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:
 - a. orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;
 - b. formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;
 - c. programmi per startup e PMI Innovative di scouting, assessment, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di pre-startup e successive;
4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a. acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;
 - b. personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'Innovation hub;
 - c. licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;
 - d. servizi di consulenza specialistica e tecnologica;
 - e. organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;
 - f. realizzazione di contest per scouting, accelerazione e accompagnamento di startup e PMI innovative;
 - g. attività di marketing dell'Innovation Hub volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'Innovation hub;

10.0.53 %

112

h. spese generali.

5. Il DIH – Digital Innovation Hub o l'EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione può presentare massimo 3 progetti, a condizione che i progetti facciano riferimento a sedi operative dislocate in aree geografiche differenti tra Nord, Centro e Sud Italia.
6. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è concesso per ogni progetto un contributo a fondo perduto massimo di 1 milione di euro, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel precedente comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
7. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.”.

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10bis

(Fondo nazionale per i DIH – Digital Innovation Hub del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-Digital Innovation Hub e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0.
2. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni per l'anno 2022 a valere sulle risorse assegnate all'Italia con il programma Next Generation EU ed individuate nell'intervento 2.3 della Missione 4, Componente C2 del Piano di Ripresa e Resilienza.
3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:
 - a. orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;
 - b. formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;
 - c. programmi per startup e PMI innovative di scouting, assessment, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di pre-startup e successive;
4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a. acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;
 - b. personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'Innovation hub;
 - c. licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;
 - d. servizi di consulenza specialistica e tecnologica;
 - e. organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;
 - f. realizzazione di contest per scouting, accelerazione e accompagnamento di startup e PMI innovative;
 - g. attività di marketing dell'Innovation Hub volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'Innovation hub;
 - h. spese generali.
5. Il DIH – Digital Innovation Hub o l'EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione può presentare massimo 3 progetti, a condizione che i progetti facciano riferimento a sedi operative dislocate in aree geografiche differenti tra Nord, Centro e Sud Italia.
6. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è concesso per ogni progetto un contributo a fondo perduto massimo di 1 milione di euro, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel precedente comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
7. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.”.

10.0.54

EMENDAMENTO

Art. 10

DAMIANI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis (Fondo nazionale per i DIH – Digital Innovation Hub del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-Digital Innovation Hub e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0.
2. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni per l'anno 2022 a valere sulle risorse assegnate all'Italia con il programma Next Generation EU ed individuate nell'intervento 2.3 della Missione 4, Componente C2 del Piano di Ripresa e Resilienza.
3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:
 - a. orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;
 - b. formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;
 - c. programmi per startup e PMI innovative di scouting, assessment, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di pre-startup e successive;
4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a. acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;
 - b. personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'Innovation hub;
 - c. licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;
 - d. servizi di consulenza specialistica e tecnologica;
 - e. organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;
 - f. realizzazione di contest per scouting, accelerazione e accompagnamento di startup e PMI innovative;
 - g. attività di marketing dell'Innovation Hub volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'Innovation hub;
 - h. spese generali.

10.0.55 %

5. Il DIH – Digital Innovation Hub o l’EDI-Ecosistemi Digitali dell’Innovazione può presentare massimo 3 progetti, a condizione che i progetti facciano riferimento a sedi operative dislocate in aree geografiche differenti tra Nord, Centro e Sud Italia.
6. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è concesso per ogni progetto un contributo a fondo perduto massimo di 1 milione di euro, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel precedente comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
7. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.”.

Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 40.000.000;

CP: - 40.000.000.

A.S. 2448
Emendamento
Art.10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

*“Art. 10-bis
(Fondo nazionale per i DIH – Digital Innovation Hub del Piano Impresa 4.0)*

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-Digital Innovation Hub e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0.
2. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni per l'anno 2022 a valere sulle risorse assegnate all'Italia con il programma Next Generation EU ed individuate nell'intervento 2.3 della Missione 4, Componente C2 del Piano di Ripresa e Resilienza.
3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:
 - a. orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;
 - b. formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;
 - c. programmi per startup e PMI innovative di scouting, assessment, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di pre-startup e successive;
4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a. acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;
 - b. personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'Innovation hub;
 - c. licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;
 - d. servizi di consulenza specialistica e tecnologica;
 - e. organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;
 - f. realizzazione di contest per scouting, accelerazione e accompagnamento di startup e PMI innovative;
 - g. attività di marketing dell'Innovation Hub volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'Innovation hub;
 - h. spese generali.
5. Il DIH – Digital Innovation Hub o l'EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione può presentare massimo 3 progetti, a condizione che i progetti facciano riferimento a sedi operative dislocate in aree geografiche differenti tra Nord, Centro e Sud Italia.
6. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è concesso per ogni progetto un contributo a fondo perduto massimo di 1 milione di euro, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel precedente comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

10.0.56

1/2

7. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.”.

2/2

EMENDAMENTO

Art. 10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis (Potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

1. All'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024". All'articolo 1, comma 210-bis della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".

2. All'articolo 1, comma 211 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle parole "70 per cento" e le parole "300.000 euro" sono sostituite dalle parole "500.000 euro";

b) Al secondo periodo, le parole "40 per cento" sono sostituite dalle parole "60 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "600.000 euro";

c) Al terzo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "1.000.000 di euro".

3. Ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati complessivamente in 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, come rifinanziato dall'art. 2, comma 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101.»

10.0.57

A.S. 2448

Emendamento

Art. 10

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 210, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024";
- b) al comma 210-bis, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".

2. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle parole "70 per cento" e le parole "300.000 euro" sono sostituite dalle parole "500.000 euro";
- b) al secondo periodo, le parole "40 per cento" sono sostituite dalle parole "60 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "600.000 euro";
- c) al terzo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "1.000.000 di euro".

3. Ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 101 milioni di euro per l'anno 2022, di 1 milione di euro per l'anno 2023, di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

10.0.58

AS 2448

Emendamento

Art. 10

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga credito d'imposta "Formazione 4.0")

2. All'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023".
3. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

10.0.59

Emendamento

Art. 10

GALLONE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis

(Proroga del credito d'imposta per la formazione 4.0 e modifiche relative agli ambiti ammissibili)

1. All'allegato A annesso alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera c), dopo il numero LXXXVIII, è aggiunto, in fine, il seguente "LXXXIX. Tecniche e tecnologie della mobilità elettrica".
2. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024".
3. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.60

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 10

ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Credito d'imposta per la valorizzazione della tecnologia a GNL per le imprese del settore del trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, per gli anni 2022 e 2023 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.61

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 10

ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Agevolazioni per le imprese del settore trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 29 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.62

AS 2448
Emendamento
Art. 10

VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di valorizzazione della tecnologia a GNL per la transizione energetica nel settore del trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di Gas Naturale Liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

10.0.63

AS 2448
Emendamento
Articolo 10

CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194. »

10.0.64

A.S. 2448

EMENDAMENTO

PERGREFFI, CAMPARI, MARTI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 10

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10

(Rinnovo del parco autobus per servizi di trasporto commerciale)

1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziati per l'anno 2022 ulteriori risorse pari a 20 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
2. I contributi di cui al precedente comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2021 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto pubblico di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.
3. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.
4. I contributi di cui al precedente comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10.065 %

456

5. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge»

EMENDAMENTO

Art. 10

CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche alla disciplina in favore delle imprese turistiche)

1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

- 1) al comma 3, le parole «un'anticipazione non superiore al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti «un'anticipazione non superiore al 60 per cento»;
- 2) al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, inclusi elettrodomestici ed attrezzature di classe non inferiore alla A+ o equivalenti (A, o equivalenti, per i forni), a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.»;
 - b) alla lettera c), dopo la parola «funzionali», inserire le parole «al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e»;
 - c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) realizzazione di piscine, ivi comprese le piscine termali nonché, per le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali»;
- 3) al comma 8, le parole: «a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati» sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 3, lettera b), le parole «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti «10 milioni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

10.0.66

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 10

LOMUTI, VANIN, GALLICCHIO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese turistiche)

1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «599 milioni di euro per l'anno 2022».

10.0.67

EMENDAMENTO

Art. 10

CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3 e si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 5 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

10.0.68

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 10

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.10-bis

(Credito d'imposta per le imprese che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. Ai fini del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, dalle imprese esercenti trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI". Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è pari:
 - a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
 - b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
 - c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.69

AS 2448
Emendamento
Art. 10

CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per gli investimenti effettuati da tali imprese, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2022, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

10.0.70 %

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 533,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194. »

AS 2448

Emendamento

Articolo 10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 10-bis (Disposizioni di utilizzo residuo fondo Terminal Passeggeri)

1. All'articolo 1, comma 666, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2021 e 2022» e le parole «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «nei periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021».

10.0.71

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 10

SALVINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"ART. 10-bis

(Esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i pubblici esercizi)

1. Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. A far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. A far data dal 1° gennaio 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 93 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato."

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "507 milioni"

10.0.72

AS 2448
Emendamento
Articolo 10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis (Esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i pubblici esercizi)

1. Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. A far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. A far data dal 1° gennaio 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 93 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti: «507 milioni».

10.0.73

AS 2448
Emendamento
Art. 10

CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis
(Contributo a fondo perduto per il riciclaggio delle navi)

1. In attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti di cui al comma 3 finalizzato al riciclaggio delle navi, in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento ivi richiamato.
2. Sono ammesse agli incentivi di cui al presente articolo le attività di demolizione, completa o parziale, di una nave in un impianto di demolizione sito nel territorio italiano e inserito nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell'articolo 16 del Regolamento 1257/2013, al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo anche la gestione dei materiali pericolosi, comprendenti le operazioni connesse quali lo stoccaggio e il trattamento dei componenti e materiali sul sito, a esclusione dell'ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati dei citati materiali pericolosi.
3. I soggetti beneficiari del contributo sono le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, l'incentivo al riciclaggio riguarda:
 - a) tutte le tipologie di nave iscritte nei registri e nelle matricole nazionali ai sensi dell'art. 146 del cod. nav. o in altri registri di Paesi appartenenti all'Unione Europea/SEE ad esclusione delle navi da pesca e delle unità da diporto anche se adibite ad attività commerciale;
 - b) le unità aventi una stazza lorda (GT) uguale o superiore alle 500 tonnellate e età superiore ai 25 anni;
4. Il contributo è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 3 per un ammontare pari a 200 euro per tonnellata di stazza lorda (GT). In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 3 milioni di euro.
5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

10.0.74 7/ 112

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 57,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 194. »

AS 2448_
Emendamento
Articolo 10

FARAONE

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

“Articolo 10-bis

(Credito d'imposta per investimenti in aree portuali e retroportuali)

1. È riconosciuto per gli anni dal 2022 al 2026 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in favore dei soggetti che effettuano, nelle aree portuali e retroportuali che insistono su comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e connesse al rafforzamento delle aree interessate anche sul piano dell'intermodalità.
2. I soggetti di cui al comma 1, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, che costituisce tetto di spesa.
5. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4, sono determinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.”

10.0.75

AS 2448
EMENDAMENTO
ART. 10-BIS

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-*bis*

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";
- b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-*bis*: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

10.0.76

EMENDAMENTO
ART.10

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-*bis*

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

10.0.77

A.S. 2448

Emendamento

Art. 10

MANCA, MISIANI, COLLINA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";
- b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

10.0.78

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

ARTICOLO 10

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole:
"o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";
- b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

10. 0. 79

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 10

TURCO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, il credito di cui all'articolo 1, del d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 è cedibile, alle compagnie e le società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

10.0.80

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 10

FENU, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 10-bis

(Agevolazioni fiscali e semplificazioni per le aree PIP dei comuni limitrofi alle ZES)

1. Le aree industriali PIP situate nei Comuni limitrofi alle aree comprese nelle Zone Economiche Speciali beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e semplificazioni previste per le Zone Economiche Speciali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 50 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo delle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.”

10.0.81

AS 2448
EMENDAMENTO

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 10

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. *10-bis* (Potenziamento della disciplina di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni)

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può avere rilevanza solo civilistica e contabile, a partire dal bilancio di esercizio in cui viene eseguita, qualora la società non eserciti la relativa opzione e non provveda al versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699. La riserva di rivalutazione è distribuibile alle condizioni previste dall'art. 13, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche all'esercizio successivo a quello cui si applica la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

10.0.82

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 10

FEDE, CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 10-bis
(Patti per l'insediamento produttivo)

1. Al fine di sostenere il processo di rilancio e di sviluppo dei territori soggetti a recessione economica e a perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con un impatto significativo sulla politica industriale nazionale, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, colpiti, inoltre, da calamità naturali per le quali sia stato deliberato e sia in corso lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso l'attrazione di nuovi investimenti produttivi o il consolidamento di attività già esistenti che rivestano importanza in relazione al contesto territoriale di riferimento e che siano in grado di salvaguardare i livelli occupazionali nonché di produrre nuova occupazione, il Ministero dello sviluppo economico promuove e attua, nel limite di spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, i patti per l'insediamento produttivo.
2. Possono accedere ai patti per l'insediamento produttivo di cui al comma 1 le imprese italiane, con sede legale e operativa nel territorio nazionale, o estere, operanti in tutti i settori produttivi, compresi i settori dell'agricoltura e della pesca, a eccezione delle attività finanziarie e assicurative, che intendono realizzare programmi di investimento attraverso l'adozione di soluzioni e tecnologie coerenti con le finalità del Piano Transizione 4.0 di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché nuova occupazione, per la quale deve essere garantita la stabilità per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di conclusione dell'investimento. Per lo stesso periodo le imprese devono, altresì, mantenere le loro attività nelle aree interessate dai patti per l'insediamento produttivo. I programmi di investimento possono prevedere la partecipazione di organismi di ricerca, attività di ricerca e sviluppo e di formazione del personale, nonché la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, strettamente connesse con i programmi di investimento.

3. L'importo delle spese ammissibili dei singoli programmi di investimento di cui al comma 1 non può essere inferiore complessivamente a 500.000 euro, con esclusione delle eventuali opere infrastrutturali.

4. L'ambito territoriale di riferimento di ciascun patto per l'insediamento produttivo di cui al comma 1 è individuato con il decreto di cui al comma 7 sulla base della sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

a) qualificazione del territorio quale area di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) realizzazione nel territorio di interventi di riconversione di aree industriali interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

c) esistenza di una situazione di crisi economico-occupazionale che coinvolga imprese di medie dimensioni, definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e di grandi dimensioni;

d) intervenute calamità naturali che hanno determinato ripercussioni sul sistema economico-occupazionale.

5. Il programma di investimenti di cui al comma 1, previsto dai singoli patti per l'insediamento produttivo, è attuato, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo dei regimi di aiuto vigenti per cui ricorrano i presupposti, attraverso la concessione di benefici di natura fiscale e contributiva, commisurati agli investimenti realizzati e all'occupazione incrementale generata, nella misura e con le modalità definite con il decreto di cui al comma 7. Per i programmi di ricerca e sviluppo e di formazione del personale sono concesse agevolazioni nella forma di contributi a fondo perduto, nella misura e con le modalità definite con il medesimo decreto di cui al comma 7.

6. Per assicurarne l'efficacia e la tempestività, i patti per l'insediamento produttivo sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata delle amministrazioni centrali, delle regioni, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel patto per l'insediamento produttivo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

7. Per la definizione e l'attuazione dei patti per l'insediamento produttivo il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione dei singoli patti per l'insediamento produttivo, con riferimento anche all'assunzione di nuovi occupati con contratto a tempo indeterminato in misura non inferiore a un terzo dei dipendenti di una singola impresa, le modalità e i criteri di valutazione delle richieste di agevolazioni e sono individuate le attività, le iniziative, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili. Con il medesimo decreto sono definite misure specifiche in relazione alle assunzioni effettuate nei settori caratterizzati dalla stagionalità dell'attività e sono disposte, altresì, specifiche premialità in favore dei patti per l'insediamento produttivo che prevedono il rientro nel territorio nazionale di lavorazioni precedentemente trasferite all'estero e che promuovono la creazione di insediamenti produttivi anche complementari alle attività economiche presenti nell'area interessata ovvero che appartengono alla stessa filiera e che favoriscono le imprese che acquistano beni e servizi da imprese aventi sede legale in Italia. Il decreto di cui al presente comma individua, altresì, i criteri e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023".

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 10

GIROTTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Ristorazione 4.0)

1. Al fine di garantire la ripresa del settore dell'Ho.re.ca, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo Ristorazione 4.0", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.
2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei beneficiari di cui ai Codici ATECO 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile, 56.2 Fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione e 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina, l'erogazione di un contributo in forma di credito di imposta nella misura del 40 per cento per l'acquisto di apparecchiature per la ristorazione ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica.
3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità, i termini per l'ottenimento del beneficio e le tipologie dei prodotti per le quali si può fruire dell'agevolazione di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 194, della presente legge.

10.0.84

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 10

DELL'OLIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Bonus chef)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo professionale dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista, è riconosciuto un credito d'imposta ai datori di lavoro dei soggetti medesimi fino al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2022.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 117 le spese sostenute per:
 - a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
 - b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
 - c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.85

EMENDAMENTO

Art. 10

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)

1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano svolto l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 10

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga dell'agevolazione per l'acquisto di l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua)

1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1087, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
- b) al comma 1088, le parole: «ciascuno degli anni 2021 e 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «495 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

10.0.87

A.S. 2448

Emendamento

Art. 10

MISIANI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Proroga dei crediti d'imposta per i pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, le parole: << al 30 giugno 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 30 giugno 2023 >>.

2. All'articolo 22-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, le parole: : << e il 30 giugno 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << e il 30 giugno 2023 >>.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 >> con le seguenti: << di 405,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 313,9 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2024 >>

10. 0. 88

A.S. 2448
Emendamento
Art. 10

NANNICINI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis
(Disposizioni in materia di web tax)

1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "corso dell'anno solare." sono aggiunte le seguenti "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37."."

10. 0. 89

EMENDAMENTO

Art.10

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.10-bis.

1. All'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.190, al comma 11, le parole "iscritti quali attivi" sono soppresse.»

10.0.90

AS 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

ARTICOLO 10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 10-BIS

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 125-bis è abrogato;**
- b) al comma 125-ter, primo periodo, le parole: "di cui ai commi 125 e 125-bis", sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 125».**

10.0.91

AS 2448

Emendamento

Articolo 10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 10-bis

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 90, le parole: «nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023».».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in euro 30 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

10.0.92

EMENDAMENTO

Art.10

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.10-bis (Incentivi per le società benefit)

1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.0.93

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 10

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: *“e nei periodi di imposta successivi, fino all'esaurimento del credito”*.».

10.0.94

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 10

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

*«Art. 10-bis
(Modifiche all'articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: *"e nei periodi di imposta successivi, fino all'esaurimento del credito" .».*

10. 0. 95

EMENDAMENTO

ART. 10

SERAFINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 sono prorogate al 2022.»

Conseguentemente, ridurre di 110 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

10.0.96

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 11

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Apportare le seguenti modifiche:

Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini"

Al
All'articolo 11 *Al* comma 1 sostituire le parole "240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 [...]" con le parole "500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 [...]".

MOTIVAZIONI

La cosiddetta Beni strumentali "Nuova Sabatini" è una misura finalizzata a migliorare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese. Essa costituisce uno dei principali strumenti agevolativi a livello nazionale per l'acquisto, o per l'acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.

Si ritiene opportuno che vengano adottate iniziative capaci di impattare positivamente sul tessuto produttivo italiano per concedere alle imprese agricole la giusta spinta innovativa per "fare impresa" e, dunque, per essere più competitive.

In tale prospettiva la proposta emendativa mira ad una maggiore dotazione finanziaria. Solo in questo modo le risorse messe a disposizione garantiranno, dal punto di vista dell'assunzione degli impegni, la prosecuzione dello "sportello", evitando, quindi, eventuali effetti negativi sulla programmazione degli investimenti da parte delle imprese.

Al
All'articolo 11 *Al* comma 2 sostituire le parole "in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili" con le parole "in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto".

MOTIVAZIONI

Al fine di rendere la gestione dello strumento più efficace ed efficiente, il legislatore ha proceduto a semplificare con diversi interventi ("Decreto crescita" n. 34/2019 e "Decreto Semplificazione" n. 76/2020) il meccanismo di funzionamento dello strumento "Nuova Sabatini", determinando il progressivo superamento del meccanismo delle "quote" originariamente previste per l'erogazione del contributo.

Inoltre, con la legge di bilancio 178 del 2020 (cd. Legge di bilancio 2021) è stata disposta l'applicazione della modalità di erogazione del contributo in una unica soluzione, indipendentemente dall'importo del relativo finanziamento deliberato. In tale contesto operativo, caratterizzato dall'entrata a regime dell'erogazione del contributo in un'unica soluzione, la proposta emendativa mira a mantenere il suddetto meccanismo al fine di accelerare i pagamenti in favore delle PMI beneficiarie, garantendo vantaggi per tutti i soggetti coinvolti: sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l'intero contributo riconosciuto, sia per l'Amministrazione, in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento.

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 11

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, sostituire le parole: "è integrata di 240 milioni " con le seguenti: "è integrata di 500 milioni ".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: <<600 milioni>> e <<500 milioni>>, rispettivamente, con le seguenti: <<340 milioni> e <<240 milioni>>.

M.2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 11

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

All'~~articolo-11~~^{A1} comma 1 sostituire le parole "240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 [...]" con le parole "500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 [...]".

11.3

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 11

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

All'articolo ~~11~~¹¹ comma 1 sostituire le parole "240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" con le parole "500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023".

11.4

AS 2448

Emendamento

Art. 11

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

11.5

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART.11

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per impianti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intendono anche le opere edili e murarie necessarie per l'installazione degli impianti e dei beni strumentali, nonché i beni infissi al suolo."

11.6

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 11

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

All'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

“All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete»”.

11.7

Emendamento

ART. 11

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in un’unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo è erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili».”

11.8

AS 2448
Emendamento
Art. 11

MARINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in un’unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo è erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili».”

11.9

EMENDAMENTO

Articolo 11

CALIGIURI

Al comma 2 sostituire le parole "in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili" con le parole:

"in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto".

11.10

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 11

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Al^{AI} articolo 11 comma 2 sostituire le parole "in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili" con le parole "in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto".

11.11

**AS 2448
EMENDAMENTO**

ART. 11

CALANDRINI, DE CARLO

All'art. 11, apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 5, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Le detrazioni sugli interventi di cui al precedente periodo si applicano, in ogni caso, per l'intera durata degli interventi di rigenerazione urbana svolti su singoli edifici o complessi di edifici, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, sulla base della legislazione vigente a inizio lavori."
- b. dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Con riferimento alle spese per interventi di cui al comma 4, relativi agli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani o di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni."
- c. al comma 7, ultimo periodo, le parole "nove periodi" sono sostituite dalle seguenti "cinque periodi".

11.11-bis

A.S. 2448
Emendamento
Art. 11

LAUS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art-11-bis

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

11.0.1

EMENDAMENTO

Articolo 11

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 11-bis

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila euro, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 11

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

11.0.3

EMENDAMENTO

Art. 11

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 11-bis (Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui

operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

11.0.4

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Articolo 11bis

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

~~A.S. 2448~~

11.0.5

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 11

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Articolo 11-bis

Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 11

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 11-bis

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

11.0.7

1/2

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

11.0.7

2/2

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Art. 11

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge.»

11.0.8

A.S. 2448
Emendamento
Art. 11

LAUS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 11-bis

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: "*2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*">>

11.0.9

A.S. 2448
Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART. 11

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

Art. 11bis

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
"2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

11.0.10

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 11

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

M. O. M

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 11

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: "2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

11.0.12

EMENDAMENTO

Art. 11

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis (Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

11.0.13 .

AS 2448

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Art. 11

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge.»

M.O. 14

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 11

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Articolo 11-bis

Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

M.O.15

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 11

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 11-bis

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

11.0.16

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 11

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.017

EMENDAMENTO

Art. 11

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 11-bis (Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell' ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

M.O. 18

A.S. 2442

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.11

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

Articolo 11bis

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell' ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

M.O. 19

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 11

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Articolo 11-bis

Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell' ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

11.0.20

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 11

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 11-bis

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell' ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

11.0.21

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell' ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge.»

11.0.22

A.S. 2448
Emendamento
Art. 11

TARICCO, BITI, LAUS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art-11-bis

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell' ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione di cui ai commi 2 e 3, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

5. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "*b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;*">>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 365 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.>>

11.0.23

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 11

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art-11-bis

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50% per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

M.O.24

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 11

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 11-bis

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50% per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale horeca.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

M.O. 25

EMENDAMENTO

Art. 11

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art-11-bis (Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50% per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

M.O.26

A.S. 2448
Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART. 11

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

Articolo 11 bis

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50% per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

M.O. 27

AS 2448

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Art. 11

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50% per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge.»

M. O. 28

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 11

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Articolo 11-bis

Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50% per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

M.O. 29

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 11

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 11-bis

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50% per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

11.0.30

A.S. 2448

Emendamento

Art. 11

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

<<Articolo 11-bis

(Misure di favore per le persone fisiche che investono in società senza scopo di lucro)

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dal contribuente nel capitale sociale ovvero per l'acquisto di strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno dieci anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.

2. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti di cui all'articolo 111-ocites, di cui alle disposizioni di attuazione al codice civile, e all'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 112, il 19 per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale ovvero in strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023, di 490 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

11.0.31

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 11

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure di favore per le persone fisiche che investono in società senza scopo di lucro)

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita, a decorrere dal 1 gennaio 2022, dal contribuente nel capitale sociale ovvero per l'acquisto di strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche non oltre il terzo periodo d'imposta. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno dieci anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.
2. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione al codice civile, e all'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 112, il 19 per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel capitale sociale ovvero in strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo:

Articolo 11bis

(Misure di favore per le persone fisiche che investono in società senza scopo di lucro)

<<1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dal contribuente nel capitale sociale ovvero per l'acquisto di strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura

comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno dieci anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.

2. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti di cui all'articolo 111-ocites, di cui alle disposizioni di attuazione al codice civile, e all'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 112, il 19 per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale ovvero in strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi.>>

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

11.0.33

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo:

“Art. 11bis

(Voucher digitalizzazione per la transizione digitale)

1. Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti titolari di partita iva esercenti arti o professioni, sono erogati contributi a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto o l'utilizzo, anche mediante il pagamento di canoni, di software, hardware o servizi come previsti dal comma 1 dell' art.6 del decreto legge n. 145 del 24 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»).
3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sugli stessi costi ammissibili a condizione che siano rispettati i limiti e le condizioni relativi al cumulo previsti dai pertinenti regolamenti europei.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura complessiva di 450 milioni di euro e individuate le fonti finanziarie di cui al comma 5 per l'assegnazione delle risorse. Per la parte di competenza, il CIPESS effettua il riparto delle risorse tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.
5. Concorrono al finanziamento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 le risorse stanziare da apposito Programma Operativo Nazionale, nell'ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del cofinanziamento nazionale della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027. Ulteriori risorse possono essere individuate nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, in riferimento agli obiettivi di transizione digitale dei sistemi economici.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e lo schema standard del bando di concessione.”.

A.S. 2448

Emendamento

Art.11

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

“Art. 11-bis

(Voucher digitalizzazione per la transizione digitale)

1. Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti titolari di partita iva esercenti arti o professioni, sono erogati contributi a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto o l'utilizzo, anche mediante il pagamento di canoni, di software, hardware o servizi come previsti dal comma 1 dell' art.6 del decreto legge n. 145 del 24 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»).
3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sugli stessi costi ammissibili a condizione che siano rispettati i limiti e le condizioni relativi al cumulo previsti dai pertinenti regolamenti europei.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura complessiva di 450 milioni di euro e individuate le fonti finanziarie di cui al comma 5 per l'assegnazione delle risorse. Per la parte di competenza, il CIPRESS effettua il riparto delle risorse tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.
5. Concorrono al finanziamento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 le risorse stanziare da apposito Programma Operativo Nazionale, nell'ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del cofinanziamento nazionale della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027. Ulteriori risorse possono essere individuate nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, in riferimento agli obiettivi di transizione digitale dei sistemi economici.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e lo schema standard del bando di concessione.”.

11.0.35

A.S. 2448
Emendamento
Art. 11

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Voucher digitalizzazione per la transizione digitale)

1. Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti titolari di partita iva esercenti arti o professioni, sono erogati contributi a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto o l'utilizzo, anche mediante il pagamento di canoni, di software, hardware o servizi come previsti dal comma 1 dell' art.6 del decreto legge n. 145 del 24 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»).
3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sugli stessi costi ammissibili a condizione che siano rispettati i limiti e le condizioni relativi al cumulo previsti dai pertinenti regolamenti europei.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura complessiva di 450 milioni di euro e individuate le fonti finanziarie di cui al comma 5 per l'assegnazione delle risorse. Per la parte di competenza, il CIPESS effettua il riparto delle risorse tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.
5. Concorrono al finanziamento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 le risorse stanziare da apposito Programma Operativo Nazionale, nell'ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del cofinanziamento nazionale della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027. Ulteriori risorse possono essere individuate nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, in riferimento agli obiettivi di transizione digitale dei sistemi economici.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e lo schema standard del bando di concessione."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 150 milioni di euro per l'anno 2022>>

11.0.36

Emendamento

Art. 11

DAMIANI, TOFFANIN, GALLONE

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

“Art. 11-bis.

(Rifinanziamento del «First Playable Fund»)

1. La dotazione del fondo per l'intrattenimento digitale «First Playable Fund» di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di euro 6 milioni per l'anno 2022.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

11.0.37

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 11

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis
(Rifinanziamento del «First Playable Fund»)

1. La dotazione del fondo per l'intrattenimento digitale «First Playable Fund» di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di euro 5 milioni per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.38

Emendamento

Art. 11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Rifinanziamento Bonus Rottamazione TV)

1. Per l'esercizio finanziario 2022 le risorse di cui all' articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i contributi ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, come estese dall'articolo 1, comma 614 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate per un importo di 250 milioni di euro che costituisce limite di spesa.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo paria a 250 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

11.0.39

Emendamento

Art. 11

DAMIANI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art.11-bis (Rifinanziamento contributo a fondo perduto di cui all'art.1 di 73/21)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti anche nell'anno 2021 dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore della presente legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 1 milione di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale del 30%.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi di altre disposizioni di legge.

6. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a centocinquantamila euro.

7. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui

all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 1, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi precedenti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2021 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio.

9. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 1 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 è presentata entro il 10 settembre 2022.

10. Per le finalità di cui ai commi precedenti e per la copertura dei relativi oneri si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

11. Ai fini del contributo di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

12. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»

M.O. 40

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 11

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11- bis.

(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)

1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera hh) dell'art. 2 del DPR 21 dicembre 1996, n.696."

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

11.0.41

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 11

NOCERINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Sostegno alle imprese di pubblico esercizio).

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 sono tenuti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nella misura del 50% di quanto dovuto.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sono tenuti al pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 nella misura del 50% di quanto dovuto.

3. All'articolo 9-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai commi 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022».

4. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 165 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «435 milioni di euro per l'anno 2022».

11.0.42

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 11

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostegno per gli operatori del commercio su aree pubbliche).

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 19,8 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «580,2 milioni di euro per l'anno 2022»

11.0.43

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 11

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti per le imprese di pubblico esercizio).

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2, 3, 4 e 5 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

b) al comma 6, dopo le parole: "330 milioni di euro per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «517,5 milioni di euro per l'anno 2022».

M. O. 44

AS 2448

Emendamento

Art. 11

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2022, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
3. La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
4. Per i soggetti di cui al comma 1, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico. »

11.0.45

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 11

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022»

M.O. 46

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 11

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Sostegno all'imprenditoria femminile innovativa)

1. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

11.0.47

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 11

LANZI, MARINELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 11-bis

(Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1. Le somme non utilizzate o impegnate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo al medesimo scopo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000

2023: - 3.000.000

2024: - 3.000.000

M.O. 48

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 11

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche alle misure emergenziali per i settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità)

1. All'articolo 52-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare" sono sostituite dalle seguenti: "complessivi 4 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 da destinare";

b) al comma 3, le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "complessivi 4 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023".».

11.0.49

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 11

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche alle misure emergenziali per i settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità)

1. All'articolo 52-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare" sono sostituite dalle seguenti: "complessivi 4 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 da destinare";

b) al comma 3, le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "complessivi 4 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023".».

M. O. 50

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 11

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

*«Art. 11-bis
(Bonus cuochi)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 117, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti "30 dicembre 2022";
 - b) al comma 123, le parole: "dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19», sono sostituite dalle seguenti: "dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»".
2. I decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo, 1 comma 122, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano alle spese di cui al comma 117 del medesimo articolo sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022.».

M. O. 51

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 11

DELL'OLIO

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla disciplina della fatturazione per gli acquisti territoriali da non residenti).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 3-bis, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione telematica dei dati di cui al primo periodo relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, mentre i soggetti che emettono fattura analogica in valuta estera per operazioni non imponibili o non soggette all'Imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di trasmettere i dati secondo le modalità ed i termini di cui al primo e secondo periodo. Per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni ricevute, il cessionario ovvero il committente residente ovvero stabilito ha facoltà di assolvere gli adempimenti in regime di inversione contabile di cui agli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attraverso le modalità elettroniche di cui al comma 2 individuate mediante i codici TipoDocumento TD17, TD18, TD19 e TD20."».

M. O. 52

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 11

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Salvaguardia del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spetta anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'articolo 1, commi 300 e 304, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nell' articolo 8, commi 1, 2 e 8, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, nell'articolo 22-bis, commi da 1 a 3, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, nell'articolo 2 commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, nonché nell'articolo 11 del presente decreto-legge.»

M. O. 53

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 11

LOREFICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 11-bis.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nell'area di crisi industriale complessa di Gela e nelle aree della Rete Natura 2000 nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'area di crisi industriale complessa di Gela, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Transizione ecologica, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono in detta area, nonché alle imprese di cui al comma 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Gela che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:
 - a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
 - b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;
 - c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
 - d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di «compost di qualità», come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese insediate nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta che operano nelle aree della Rete «Natura 2000», istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 6, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

8. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo e nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede con la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194."

11.054

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 11

ANASTASI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana)

1. Al fine di fornire un efficace supporto alle realtà imprenditoriali locali e di rafforzare il raccordo tra imprese e vocazione del territorio, all'articolo 54-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "nonché del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e" sono sostituite dalle seguenti: ", in deroga al numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, nonché";

b) al comma 2 le parole: "della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani;" sono sostituite dalle seguenti: "della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa e Ragusa, e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta, Agrigento e Trapani;".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

11.0.55

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 11

VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana)

1. Al fine di fornire un efficace supporto alle realtà imprenditoriali locali e di rafforzare il raccordo tra imprese e vocazione del territorio:

a) al comma 2 dell'articolo 54-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani;" sono sostituite dalle seguenti: " della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa e Ragusa, e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta, Agrigento e Trapani;"

b) al comma 1, articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 la parola: "60" è sostituita dalla seguente: "61".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

11.0.56

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 11

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 12, del decreto legge 23 dicembre, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il comma 7-bis è sostituito dal seguente: «7-bis. La compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, e successive modificazioni e integrazioni, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato, può essere effettuata, a richiesta del creditore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.

2. Le modalità per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.».

11.0.57

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 11

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Compensazione, per l'anno 2022, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione)

1. Per l'anno 2022, la compensazione di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto legge 23 dicembre, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2021, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, e successive modificazioni e integrazioni, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato, può essere effettuata, a richiesta del creditore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28-quater del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.
2. Le modalità per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.».

11.0.58

EMENDAMENTO

Art. 11

TURCO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per la diffusione degli investimenti con lo strumento del PPP).

1. Al fine di incrementare gli investimenti con immissione di capitale da parte di soggetti privati in contratti di partenariato pubblico privato, definito ai sensi dell'articolo 180 del decreto legislativo 180 aprile 2016, n. 50, realizzati con o senza contribuzione pubblica, ai singoli investitori ed in proporzione al capitale investito, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, un credito d'imposta pari al 30% della misura dell'investimento complessivo effettivamente sostenuto dal privato e in proporzione ai versamenti effettuati nella realizzazione dell'intervento in partenariato.
2. Al credito d'imposta accedono i soggetti giuridici e le persone fisiche, con residenza fiscale in Italia, che contribuiscono a mezzo di capitali a un intervento da realizzarsi nella forma del partenariato pubblico privato. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
3. Il credito d'imposta spettante ai singoli investitori privati coinvolti nell'operazione di partenariato pubblico privato è cumulabile con i benefici eventualmente concessi in relazione alla tipologia delle spese effettuate.
4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ed è cedibile, in tutto o in parte, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

M. O. 59

AS 2448

EMENDAMENTO

TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Articolo 11

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

11-bis - (Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al triennio 2022- 2024, la percentuale di detrazione è aumentata al 100 per cento anche per i veicoli utilizzati non esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente al triennio 2022-2024, le percentuali di deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), numero 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento e non si applicano i limiti di rilevanza ivi previsti.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 553 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

M. O. 60

Emendamento

Art. 11

TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 230 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge.»

11.0.61

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole "di cui una quota pari a 150 milioni di euro è riservata alle micro e piccole imprese".

12.1

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 12

dopo il comma 1 inserire i seguenti:

2. Nel limite delle risorse già stanziato dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'articolo 1, comma 300 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 12 bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 12 ter, fino ad un massimo di 60.000 euro, inerenti la partecipazione di imprese di qualsiasi dimensione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, si applica anche agli anni 2022 e 2023. È abrogato il comma 4 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
3. Sono oggetto del credito di imposta di cui al comma 12 bis le spese inerenti a:
 - a) Affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;
 - b) Allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;
 - c) Pulizia;
 - d) Trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;
 - e) Stoccaggio prodotti e materiali;
 - f) Noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;
 - g) Hostess e interpreti;
 - h) Servizi di ristorazione
 - i) Pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.
4. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 2, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

A.S. 2448

Emendamento

Art. 12

MISIANI, MANCA, COLLINA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

“1-bis. Nel limite delle risorse già stanziatae dall’articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall’articolo 1, comma 300 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall’articolo 12 bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 12 ter, fino ad un massimo di 60.000 euro, inerenti la partecipazione di imprese di qualsiasi dimensione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, si applica anche agli anni 2022 e 2023. È abrogato il comma 4 dell’articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Al fine di compensare gli effetti sul saldo di indebitamento per gli anni 2022 e 2023 il Fondo di cui all’articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridotto di 5 milioni.

1-ter. Sono oggetto del credito di imposta di cui al comma 12 bis le spese inerenti a:

- j) Affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;
- k) Allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;
- l) Pulizia;
- m) Trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;
- n) Stoccaggio prodotti e materiali;
- o) Noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;
- p) Hostess e interpreti;
- q) Servizi di ristorazione
- r) Pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

1-quater. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui al comma 2, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d’imposta indebitamente fruito.”

12.3

Emendamento

Art. 12

MISIANI, MANCA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Nel limite delle risorse già stanziato dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'articolo 1, comma 300 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 12 bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 12 ter, fino ad un massimo di 60.000 euro, inerenti la partecipazione di imprese di qualsiasi dimensione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, si applica anche agli anni 2022 e 2023. È abrogato il comma 4 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Al fine di compensare gli effetti sul saldo di indebitamento per gli anni 2022 e 2023 il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridotto di 5 milioni.

1-ter. Sono oggetto del credito di imposta di cui al comma 1-bis le spese inerenti a:

- a) Affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;*
- b) Allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;*
- c) Pulizia;*
- d) Trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;*
- e) Stoccaggio prodotti e materiali;*
- f) Noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;*
- g) Hostess e interpreti;*
- h) Servizi di ristorazione*
- i) Pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.*

1-quater. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 12-bis, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito."

12.4

EMENDAMENTO

Art. 12

PETROCELLI, FERRARA, AIROLA, NOCERINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite anche in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché in quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il co-investimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A.”.

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital di cui al comma 2 sono effettuate avvalendosi della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”;

1-ter. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni».

12.5

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 12

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Fondo promozione integrata MAECI

All'articolo 12, dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Al fine di rafforzarne la competitività internazionale, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, si rende accessibile anche alle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare”.

MOTIVAZIONE

La finanza agevolata, accompagnata da una componente a fondo perduto, è uno strumento fondamentale per sostenere le esportazioni italiane e promuovere allo stesso tempo pratiche virtuose da parte delle piccole e medie imprese sulla base delle linee strategiche del Patto per l'export. Il “Fondo rotativo L. 394/81”, gestito da Simest prevede le concessioni sotto forma di contributi nell'ambito della disciplina del *de minimis* applicata ai settori non agricoli, pertanto le imprese del settore non possono accedervi. Gli stanziamenti previsti tramite il Fondo 394 sembrano fruibili sostanzialmente da grossi gruppi e/o imprese e, comunque, non con i codici ATECO del settore agricolo. La disparità di trattamento tra imprese di differenti settori e naturalmente l'esclusione del comparto agricolo dai sostegni pubblici indirizzati alla ripresa dell'economia italiana, rende necessario un'equiparazione dell'accessibilità alle risorse, in analogia alle imprese degli altri settori.”

12.6

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 12

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

All'articolo 12, dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Al fine di rafforzarne la competitività internazionale, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, si rende accessibile anche alle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare".

12.7

A.S. 2448

Emendamento

Art. 12

TARICCO, BITI, MANCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

<<1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".>>

12.8

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 12

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Aggiungere, infine, il seguente comma:

"1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: <<1° gennaio 2022>>, sono sostituite dalle seguenti: <<1° gennaio 2023>>".

12.9

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 12

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

All'articolo 12, aggiungere, infine, il seguente comma:

All'articolo 1, comma 3 bis, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole dal "1° gennaio 2022" sono sostituite con "1° gennaio 2023"

12. 10

A.S.2448

Emendamento

Art.12

ALFIERI, GIACOBBE, ROJC, ZANDA, COLLINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare misure di sostegno alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero alla luce della drastica riduzione delle attività di mercato dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19, il contributo di cui all'articolo 9, della legge 1 luglio 1970, n. 518 è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "597 milioni di euro per l'anno 2022, di 497 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025."

12.11

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 12

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

All'articolo 12, dopo il comma 1, inserire il seguente:

All'articolo 14, comma 18 bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole «di Alleanza delle Cooperative italiane» aggiungere le parole << delle maggiori associazioni di categoria più rappresentative >>.

12.12

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivi per il Reshoring)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficio e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui al comma 1. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'importo corrispondente alle agevolazioni fruite.

3. Alle imprese di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno XXXX / di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio XXXX / di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

(12.0.1

decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.».

12.0.1

Emendamento

Art. 12

DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

“Art. 12-bis.

(Sviluppo dell'e-commerce del settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle imprese del settore tessile, della moda e degli accessori, favorendo l'apertura di nuovi canali di distribuzione e vendita, anche in risposta agli effetti prodotti dalla pandemia da Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per lo sviluppo di soluzioni di commercio digitale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, in funzione della dimensione aziendale, nelle seguenti misure e limiti:
 - a) in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 10.000,00 euro in favore delle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
 - b) in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000,00 euro in favore delle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE;
 - c) in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 30.000,00 euro in favore delle grandi imprese.
3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
4. Per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società “in house”, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento.
5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione dell'intervento, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

12.02

1/2

6. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2022.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

12.0.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 12

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA', ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy", con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy.
3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del Made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del Made in Italy sia in Italia che all'estero.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
5. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 500 milioni di euro per l'anno 2022, e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027>>

12.0.3

EMENDAMENTO

Art. 12

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.12-bis (Misure in materia di welfare aziendale e premi di risultato)

1. A decorrere dall'anno 2022, i datori di lavoro il cui bilancio d'esercizio o rendiconto gestionale equipollente risulti in attivo possono riconoscere ai loro dipendenti un premio di produttività o risultato aziendale annuale nella misura del 10% della retribuzione annua lorda (RAL) con un massimo di seimila euro.

2. I lavoratori autonomi con una dichiarazione dei redditi positiva possono beneficiare dell'esenzione fiscale e contributiva nella misura del 10% del reddito annuo lordo con un massimo di seimila euro se la somma è devoluta a forme di previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e assicurazioni per la non autosufficienza anche in deroga ai limiti previsti dalle specifiche normative di settore, soggetta a una imposizione ad aliquota sostitutiva pari al 9% per le somme non devolute al welfare complementare.

3. Il premio può essere erogato in denaro o in beni e servizi. Nel caso in cui il premio venga devoluto totalmente o parzialmente a forme di previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e assicurazioni per la non autosufficienza anche in supero dei limiti previsti dalle singole normative, è esente da ogni imposizione fiscale e contributiva, sia per il datore che per il prestatore di lavoro, e non concorre ai fini della misura del trattamento pensionistico del lavoratore stesso. Per la parte erogata in denaro è prevista una imposizione ad aliquota sostitutiva pari al 9%.

4. Il versamento alle forme di welfare complementare fruisce dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente in materia di fondi pensione e sanitari complementari o per prestazioni, anche assicurative, aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza e per malattia grave.

5. Dall'entrata in vigore della presente disposizione sono abrogate le disposizioni relative ai premi di produttività di cui all'art. 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e l'art. 1, commi 28 e 161 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96, e relative disposizioni attuative. Sono fatti salvi i premi di produttività per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.4

EMENDAMENTO

Art. 12

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo, inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.0.5

Emendamento
Art. 12
MODENA

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disciplina agevolata di assegnazione dei beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili della ditta individuale)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2022. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2022 e la restante parte entro il 16 giugno 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente disposizione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 e il 16 giugno 2023. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2022. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente disposizione pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

12.0.6

EMENDAMENTO

Art. 12

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«12-bis (Misure in materia di previdenza complementare)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, inserire, infine, le seguenti parole: “anche in favore di bambini dalla nascita alla fine del percorso scolastico e non oltre i 26 anni di età, da parte di parenti fino al terzo grado”;

b) al comma 4 inserire, infine, le seguenti parole: “Nel caso in cui i parenti versanti di cui al comma 1 abbiano in corso un piano di previdenza complementare, le agevolazioni fiscali possono essere fruite fino ad un importo massimo di 2.500 euro e comunque cumulativamente sulla posizione pensionistica nel limite di 5.164 euro. Nel caso di coniuge a carico o con redditi inferiori a 5.000 euro che si dedica alle cure familiari di bambini, anziani e disabili, l'importo massimo previsto dal presente comma può essere versato oltre i limiti di cui al presente comma.”

c) abrogare il comma 5

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 12

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis

(Misure a sostegno del sistema fieristico)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e successivamente incrementato dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al ristoro delle perdite subite nell'anno 2021 derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere.
2. Il comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 è abrogato.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "di 600 milioni di euro" con le parole: "di 500 milioni di euro".

12.0.8

EMENDAMENTO

Art. 12

FERRO, DAMIANI, MODENA

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Articolo 12-bis
(Misure a sostegno del sistema fieristico)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e successivamente incrementato dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al ristoro delle perdite subite nell'anno 2021 derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere.
2. Il comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "di 600 milioni di euro" con le parole: "di 500 milioni di euro".

12.0.9

AS 2448

Emendamento

Art. 12

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art.12-bis

(mantenimento occupazione per la fruizione di agevolazioni alle imprese)

1. La fruizione delle del credito di imposta e/o delle diverse misure di sostegno previste per la transizione 4.0 e l'internazionalizzazione delle imprese di cui agli articoli 1,11,12 della presente legge è subordinata al rispetto da parte delle stesse di condizionalità relative al mantenimento dei tassi occupazionali, misurati all'atto della richiesta di fruizione, sino al termine del periodo previsto in legge di bilancio per l'accesso alle incentivazioni richieste.

12.0.10

A.S. 2448

Emendamento

Art. 12

VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 12-bis

1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente Della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "*con esclusione degli immobili danneggiati o crollati a seguito di eventi calamitosi soggetti a prescrizioni obbligatorie previste dagli strumenti urbanistici comunali*".>>

12.0.11

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 12

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<12-bis
(Blocco aumenti delle tariffe Canone Unico Patrimoniale)

All'articolo 1, comma 843, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da "esenzioni" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "ed esenzioni e non possono subire aumenti per l'anno 2022". >>

12.0.12

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

DE VECCHIS, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 12-bis

(Blocco aumenti delle tariffe Canone Unico Patrimoniale)

1. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe" sono sostituite dalle seguenti: "ed esenzioni e non possono subire aumenti per gli anni 2022, 2023 e 2024".»

12.0.13

EMENDAMENTO

Art. 13

AIMI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente: “24-bis. Nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia e delle risorse finanziarie di cui al comma 26-ter, secondo periodo, possono essere conferiti, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, fino a 5 incarichi dirigenziali di prima fascia, comprensivi dell’incarico di direttore generale, e fino a 33 incarichi dirigenziali di seconda fascia. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all’articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di prima fascia disponibili possono essere conferiti con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo.»

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata a utilizzare il “Portale del reclutamento” per l’assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. Gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale non dirigenziale di cui al primo periodo non eccedono una quota del due per cento delle risorse finanziarie destinate, a legislazione vigente, ai progetti promozionali.»

*Conseguentemente:**All’articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599.492.627 per l’anno 2022 e di 499.492.627 euro annui a decorrere dall’anno 2023.»

13.1

EMENDAMENTO

Art. 13

AIMI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente: “24-bis. Nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia e delle risorse finanziarie di cui al comma 26-ter, secondo periodo, possono essere conferiti, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, fino a 5 incarichi dirigenziali di prima fascia, comprensivi dell’incarico di direttore generale, e fino a 33 incarichi dirigenziali di seconda fascia. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all’articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di prima fascia disponibili possono essere conferiti con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo.»

Conseguentemente:

All’articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599.492.627 per l’anno 2022 e di 499.492.627 euro annui a decorrere dall’anno 2023.»

13.2

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente: “24-bis. Nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia e delle risorse finanziarie di cui al comma 26-ter, secondo periodo, possono essere conferiti, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, fino a 5 incarichi dirigenziali di prima fascia, comprensivi dell’incarico di direttore generale, e fino a 33 incarichi dirigenziali di seconda fascia. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all’articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di prima fascia disponibili possono essere conferiti con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo.»

Conseguentemente:

All’articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599.492.627 per l’anno 2022 e di 499.492.627 euro annui a decorrere dall’anno 2023.»

13.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 13

FERRARA, AIROLA, NOCERINO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente: “24-bis. Nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia e delle risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento di cui al comma 26-ter, possono essere conferiti, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, fino a 5 incarichi dirigenziali di prima fascia, comprensivi dell’incarico di direttore generale, e fino a 33 incarichi dirigenziali di seconda fascia. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all’articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a tre incarichi di livello dirigenziale di livello generale di nuova istituzione possono essere conferiti mediante interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell’Agenzia. Un incarico è coperto, senza preventivo esperimento di interpello, con le modalità di cui all’articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a decorrere dall’anno 2022.”»

Conseguentemente:

All’articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599.482.908 per l’anno 2022 e di 499.482.908 euro annui a decorrere dall’anno 2023.»

13.4

EMENDAMENTO

Art. 13

AIMI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata a utilizzare il "Portale del reclutamento" per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. Gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale non dirigenziale di cui al primo periodo non eccedono una quota del due per cento delle risorse finanziarie destinate, a legislazione vigente, ai progetti promozionali.»

13.5

EMENDAMENTO

Art. 13

LANZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera a):

1) dopo le parole: "Governo italiano" sono inserite le seguenti: "o in Piani Individuali di Risparmio";

2) le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

b) alla lettera b):

1) le parole "euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 400.000";

2) le parole "euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 200.000";

3) le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

c) alla lettera c):

1) il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di una somma almeno pari all'importo dell'investimento o della donazione che intendono effettuare ai sensi delle lettere a), b) o della presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia";

2) al numero 3), le parole: "proprio mantenimento" sono sostituite dalle seguenti: "mantenimento proprio e degli eventuali familiari di cui al comma 8";

2) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) copia del documento di viaggio degli eventuali familiari al seguito di cui al comma 8, in corso di validità, con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto.";

3) al comma 3:

a) dopo le parole: "trasmette il nulla osta" sono inserite le seguenti: "in favore del richiedente e degli eventuali familiari di cui al comma 8";

b) dopo le parole: "ingresso per investitori" sono inserite le seguenti: "al richiedente e agli eventuali familiari di cui al comma 8";

4) dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente: "3-quater. Il nulla osta reca l'avvenuta attestazione della sussistenza di fattori di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, relativamente alle somme oggetto dell'investimento, ed autorizza gli istituti bancari italiani e gli altri destinatari degli obblighi di adeguata verifica ad ottemperare ai relativi adempimenti in forma semplificata.";

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Al titolare del visto per investitori e agli eventuali familiari di cui al comma 8 è rilasciato, mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un permesso di soggiorno quinquennale recante la dicitura "per investitori",

revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di cinque anni di cui al comma 1, lettere a) e b) o non ha presentato domanda di verifica intermedia secondo le modalità e i termini di cui al comma 5-bis.";

6) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. I soggetti titolari del permesso di soggiorno per investitori esercitano gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, sono esonerati dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, sono esonerati dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione. L'esonero relativo all'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione sono estesi anche ai familiari di cui al comma 8.";

7) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

"5-ter. Entro i 60 giorni successivi alla scadenza del biennio decorrente dalla data di rilascio del permesso di soggiorno il titolare del permesso di soggiorno per investitori è tenuto a sottoporsi alla verifica intermedia di mantenimento dell'investimento mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda di verifica intermedia comporta la revoca automatica del permesso di soggiorno.

5-quater. Il soggetto titolare di permesso di soggiorno per investitori è altresì esonerato dall'obbligo della disponibilità di un alloggio, per sé e per i propri familiari, per tutta la durata del permesso di soggiorno a condizione che elegga - in fase di richiesta del permesso di soggiorno - un domicilio digitale (PEC) per sé e per i propri familiari maggiorenni. Qualsiasi provvedimento relativo al permesso di soggiorno, inclusi quelli di revoca o di avvio al procedimento volto alla revoca, vengono notificati all'interessato esclusivamente al domicilio digitale eletto.";

8) al comma 6:

a) alle parole: "il permesso di soggiorno per investitori" sono premesse le seguenti: "Alla scadenza,";

b) le parole "tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

9) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Alla scadenza, il permesso di soggiorno per investitori è altresì convertibile, ove ne sussistano i requisiti, in un Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero in altro permesso di soggiorno.

6-ter. In nessun caso il permesso di soggiorno per investitore può essere convertito in altra tipologia di permesso prima del decorso di 5 anni dalla data di ingresso in Italia.";

10) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I familiari per i quali è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno per investitori sono quelli indicati nell'art. 29, comma 1.";

b) all'articolo 29, comma 1, lettera b), dopo le parole: "figli minori" sono inserite le seguenti: "di anni 21".

13.0.1

EMENDAMENTO

Art. 13

GALLIANI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis (Modifiche all'articolo 26-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori)

1. All'articolo 26-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1

1) alla lettera a) dopo le parole "Governo italiano" sono inserite le seguenti: "o in Piani Individuali di Risparmio";

2) alla lettera a), le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

3) alla lettera b), le parole "euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 400.000" e le parole "euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 200.000"

4) alla lettera b), le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

5) alla lettera c):

a) il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di una somma almeno pari all'importo dell'investimento o della donazione che intendono effettuare ai sensi delle lettere a), b) o della presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

b) al numero 3), le parole "proprio mantenimento" sono sostituite dalle seguenti: "mantenimento proprio e degli eventuali familiari di cui al successivo comma 8";

b) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "e) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto, degli eventuali familiari al seguito di cui al comma 8;

c) al comma 3:

a) dopo le parole "trasmette il nulla osta" sono aggiunte le parole "in favore del richiedente e degli eventuali familiari di cui al comma 8".

b) dopo le parole "ingresso per investitori", sono aggiunte le seguenti "al richiedente e agli eventuali familiari di cui al comma 8);

d) dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

"3-quater. Il nulla osta reca l'avvenuta attestazione della sussistenza di fattori di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, relativamente alle somme oggetto dell'investimento, ed autorizza gli istituti bancari italiani e gli altri destinatari degli obblighi di adeguata verifica ad ottemperare ai relativi adempimenti in forma semplificata.

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Al titolare del visto per investitori e agli eventuali familiari di cui al comma 8) è rilasciato, mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un permesso di soggiorno quinquennale recante la

dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di cinque anni di cui al comma 1, lettere a) e b) o non ha presentato domanda di verifica intermedia secondo le modalità e i termini di cui al successivo comma 5.1.

f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5.1. Entro i 60 giorni successivi alla scadenza del biennio decorrente dalla data di rilascio del permesso di soggiorno il titolare del permesso di soggiorno per investitori è tenuto a sottoporsi alla verifica intermedia di mantenimento dell'investimento mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda di verifica intermedia comporta la revoca automatica del permesso di soggiorno."

g) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. I soggetti titolari del permesso di soggiorno per investitori esercitano gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, sono esonerati dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, sono esonerati dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione. L'esonero relativo all'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione sono estesi anche ai familiari di cui al successivo comma 8.

h) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

"5-ter. Il soggetto titolare di permesso di soggiorno per investitori è altresì esonerato dall'obbligo della disponibilità di un alloggio, per sé e per i propri familiari, per tutta la durata del permesso di soggiorno a condizione che elegga - in fase di richiesta del permesso di soggiorno - un domicilio digitale (PEC) per sé e per i propri familiari maggiorenni. Qualsiasi provvedimento relativo al permesso di soggiorno, inclusi quelli di revoca o di avvio al procedimento volto alla revoca, vengono notificati all'interessato esclusivamente al domicilio digitale eletto.

i) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) A inizio paragrafo sono inserite le seguenti parole: "Alla scadenza,";

2) Le parole "tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

l) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Alla scadenza, il permesso di soggiorno per investitori è altresì convertibile, ove ne sussistano i requisiti, in un Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero in altro permesso di soggiorno.

6-ter. In nessun caso il permesso di soggiorno per investitore può essere convertito in altra tipologia di permesso prima del decorso di 5 anni dalla data di ingresso in Italia."

m) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"I familiari per i quali è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno per investitori sono quelli indicati nell'art. 29, comma 1, lett. a), c) e d) ed i figli minori di anni 21, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione - nel che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso."»

43.0.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 13

LANZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 26-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, lettera c), al numero 3), le parole: "proprio mantenimento" sono sostituite dalle seguenti: "mantenimento proprio e degli eventuali familiari di cui al comma 8";
 - 2) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) copia del documento di viaggio degli eventuali familiari al seguito di cui al comma 8, in corso di validità, con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto.";
 - 3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole: "trasmette il nulla osta" sono inserite le seguenti: "in favore del richiedente e degli eventuali familiari di cui al comma 8";
 - b) dopo le parole: "ingresso per investitori" sono inserite le seguenti: "al richiedente e agli eventuali familiari di cui al comma 8";
 - 4) al comma 5, dopo le parole: "Al titolare del visto per investitori" sono inserite le seguenti: "e agli eventuali familiari di cui al comma 8";
 - 5) al comma 5-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esonero relativo all'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione sono estesi anche ai familiari di cui al comma 8.";
 - 6) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I familiari per i quali è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno per investitori sono quelli indicati nell'art. 29, comma 1.";
- b) all'articolo 29, comma 1, lettera b), dopo le parole: "figli minori" sono inserite le seguenti: "di anni 21".

13.0.3

EMENDAMENTO

Art. 13

GALLIANI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis (Modifiche all'articolo 26-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori)

1. All'articolo 26-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al numero 3), le parole "proprio mantenimento" sono sostituite dalle seguenti: "mantenimento proprio e degli eventuali familiari di cui al successivo comma 8";

b) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "e) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto, degli eventuali familiari al seguito di cui al comma 8;

c) al comma 3:

1) dopo le parole "trasmette il nulla osta" sono aggiunte le parole "in favore del richiedente e degli eventuali familiari di cui al comma 8)

2) dopo le parole "ingresso per investitori", sono aggiunte le seguenti "al richiedente e agli eventuali familiari di cui al comma 8);

d) al comma 5, dopo le parole "al titolare del visto per investitori" sono aggiunte le seguenti "e agli eventuali familiari di cui al comma 8

e) al comma 5-bis, dopo le parole "previsti dal regolamento di attuazione." Sono inserite le seguenti "L'esonero relativo all'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione sono estesi anche ai familiari di cui al successivo comma 8).

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I familiari per i quali è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno per investitori sono quelli indicati nell'art. 29, comma 1, lett. a), c) e d) ed i figli minori di anni 21, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione - nel che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso.»»

13.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 13

COLLINA

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Articolo 13-bis

(Istituzione Fondo "Successione d'Impresa")

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo a sostegno della Successione d'Impresa» con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

- a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti ed affermati sul territorio
- b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati secondo i principi di cui al comma 4
- c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:
 1. spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;
 2. spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;
 3. spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;
 4. spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;
 5. spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente comma sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

- a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90% delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lett. a)
- b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lett. b)
- c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lett. c)

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate ai sensi del comma 1 e seguenti, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa

da almeno cinque anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50% del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal comma 1 e seguenti e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 2 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.>>

13.0.5

EMENDAMENTO
DE POLI
ART. 13

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

"Articolo 13-bis

(Istituzione Fondo "Successione d'Impresa")

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo a sostegno della Successione d'Impresa» con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

- a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti ed affermati sul territorio
- b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati secondo i principi di cui al comma 4
- c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:
 - 1. spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;
 - 2. spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;
 - 3. spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;
 - 4. spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;
 - 5. spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente comma sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

- a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90% delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lett. a)
- b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lett. b)

- c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lett. c)

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate ai sensi del comma 1 e seguenti, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50% del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal comma 1 e seguenti e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 2 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti."

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 100.000.000.

2023: - 100.000.000.

13.0.6

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

" Art.13-bis

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni e Fondo a sostegno di workers buyout)

1. Le disposizioni del presente articolo sono dettate al fine di contrastare le pratiche di delocalizzazione di imprese attive sul territorio nazionale con almeno 50 dipendenti con cessazione definitiva dell'attività per ragioni non determinate da squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza, mitigandone l'impatto socio-economico attraverso la continuità occupazionale.
2. In caso l'impresa stabilisca la chiusura di un sito produttivo sul territorio nazionale e prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo, essa è tenuta a darne comunicazione preventiva per iscritto al MISE, alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni datoriali. Tale comunicazione deve comprendere una relazione sulle ragioni economiche, finanziarie e organizzative della chiusura, nonché tutta la documentazione utile a supportare tale decisione.
3. Nei 90 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, l'Impresa, di concerto con il MISE, si attiva per individuare piani occupazionali alternativi e potenziali acquirenti in grado di garantire la continuità produttiva del sito.
4. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, all'Impresa è imposto il pagamento di una sanzione pari al due per cento del fatturato degli ultimi tre esercizi, da destinarsi al Fondo di cui al comma 7.
5. Al fine di garantire la salvaguardia e la continuità dei livelli occupazionali delle imprese di cui al precedente comma 1, l'eventuale loro cessione supportata con le risorse del Fondo di cui al successivo comma 7, deve prevedere un diritto di prelazione in favore dei lavoratori impiegati presso l'azienda, anche se costituiti in cooperativa.
6. Al fine di contrastare il dilagarsi di scelte aziendali opportunistiche alle imprese di cui al comma 1 che nel corso della loro attività abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, o di altri interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento dei livelli occupazionali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 60 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87.
7. Al fine di sostenere tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati l'acquisizione di aziende oggetto di delocalizzazione di cui al comma 1 da parte dei dipendenti dell'impresa organizzati in forma di società o società cooperativa, viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo denominato "Fondo rotativo WBO" con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
8. I finanziamenti in conto capitale di cui al comma 4 sono concessi anche al fine di sostenere, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti *de minimis* previsti dai Regolamenti UE n. 1407/2013 o n. 1408/2013 di volta in volta applicabili, la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice Civile e finalizzate all'acquisizione dei compendi aziendali di imprese interessate da processi di riconversione del sito produttivo a rischio chiusura a causa di delocalizzazione dell'attività economica.

13.0.7

9. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità ed i termini delle concessioni e dell'erogazioni finanziamenti di cui al presente articolo.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle entrate rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 4 e, fino a concorrenza del restante fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge."

13.0.7

FD I

AS 2448

Emendamento

Articolo 13

CIRLANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 13-bis

Art. 13-bis (Riduzione aliquota IRES per nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato)

“1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, nei limiti dell'importo corrispondente all'incremento del costo, rispetto al periodo d'imposta precedente, del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato”

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri per la determinazione dei costi per personale dipendente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo”.

13.9.8

823

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART.13

De Bertoldi, Ciriani, Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art.13-bis

(Investimenti per favorire l'economia reale)

1. I redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5%.
2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in pari 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

13.0.9

A.S. 2448

EMENDAMENTO
ART.13

De Bertoldi, Ciriani, Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art.13-bis

(Investimenti per favorire l'economia reale)

1. I redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5%.
2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.

13.0.10

EMENDAMENTO

ART 13

DAMIANI

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

"ART. 13-bis (Potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

1. All'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024". All'articolo 1, comma 210-bis della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".

2. All'articolo 1, comma 211 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle parole "70 per cento" e le parole "300.000 euro" sono sostituite dalle parole "500.000 euro";

b) al secondo periodo, le parole "40 per cento" sono sostituite dalle parole "60 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "600.000 euro";

c) al terzo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "1.000.000 di euro".

3. Ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per il triennio 2022-2024 si provvede ai sensi del comma 5.

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

13.0.11

EMENDAMENTO

Art. 13

FERRO, DAMIANI

Dopo l'art. 13 aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis

1. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2022 è determinata in 25 milioni di euro.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente."

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 25 milioni di euro per il 2022.

13.0.12

EMENDAMENTO

Art. 13

FERRO, DAMIANI

Dopo l'art. 13 aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis Proroga ammortamento Industria 4.0

1. Il comma 185 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente: Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare valutati in 640,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196".

13.0.13

EMENDAMENTO

Art. 13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis (Contributo a fondo perduto per le “Academy aziendali” nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Per gli anni dal 2022 al 2025 al fine di promuovere la diffusione della cultura del “made in Italy” nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati “Academy aziendali”.

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Accademy aziendale;

b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. La misura di cui al presente articolo si applica nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.0.16

EMENDAMENTO

Art. 13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis (Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del Made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del Made in Italy sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 al "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine del Made in Italy".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

130.15

A.S. 2448

Emendamento

Art. 13

VATTUONE, BERUTTI, MANCA, COLLINA, FERRARI, MARCUCCI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 13-bis

(Misure a sostegno dell'industria del tessile)

1. In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del Distretto Industriale Pratese, è attribuito al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla Regione Toscana con propria delibera n. 69/2000, ai sensi delle leggi 5 ottobre 1991, n. 317, e 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento e/o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023, di 490 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

13.0.16

EMENDAMENTO

ART.13

Sen.Botto, Sen. Silvana Giannuzzi, Sen. Dino Mininno, Sen. Fabrizio Ortis, Sen. Fabio Di Micco, Sen. Vilma Mornese, Sen. Rosa Abate

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art.13-bis

(Fondo a sostegno dell'impresa femminile)

1. Il fondo di cui al comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato per l'anno 2022, di 20 milioni di euro.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Nota: l'emendamento incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse previste dal Fondo a sostegno dell'impresa femminile, istituito dalla legge di bilancio per il 2021, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Nota: l'emendamento interviene all'interno delle misure previste dal Capo III in materia di lavoro e politiche sociali, introducendo incentivi in sostegno delle lavoratrici madri, titolari di contratto di lavoro dipendente e iscritte in via esclusiva alla gestione separata, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Il contributo previsto sotto forma di *voucher*, (corrisposto per un totale di dodici mensilità, per un importo pari a 500 euro mensili) finalizzato all'acquisto di servizi di *baby sitting*, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia e per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico, s'intende concesso subordinatamente

alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie. Si prevede inoltre che, al datore di lavoro privato che, assume lavoratrici in sostituzione di una lavoratrice in congedo, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali.

13.0.17

EMENDAMENTO

Art. 13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis. (Disposizione integrativa in materia di contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di garantire una pronta risposta alle necessità di sostegno dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22 marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato." »

Conseguentemente, al Capo I del Titolo III aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e agli operatori economici"

13.0.18

AS 2448

Emendamento

SALVINI, ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 13

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

13-bis. (Misure a tutela delle imprese di ceramica artistica e di vetro artistico di Murano per gli effetti della pandemia da Cov-Sars2 e degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo pari a 60 milioni di euro, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600" con le seguenti: "540"

13.0.13

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 13

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art.13-bis

(Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici nei santuari ad alta vocazione religiosa)

1 L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto le per attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi previsto dall'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, s'intende concessa anche nei riguardi di quei comuni, all'interno dei quali sono presenti santuari religiosi di rilevanza universale anche in assenza dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto - legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, 8 settembre 2021."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 " con le seguenti: "550 milioni di euro per l'anno 2022".

13.0.20

AS 2448

Emendamento

Articolo 13

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 13-bis (Misure urgenti di sostegno alle imprese che esercitano attività di commercio ambulante e ai negozi di vicinato)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese che esercitano attività di commercio ambulante e ai titolari di un esercizio di vicinato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un fondo iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2022, per la concessione di contributi a fondo perduto da ripartire secondo le modalità definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 800 milioni per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.

13.0.21

EMENDAMENTO

Articolo 13

PAROLI, DAMIANI

Dopo l'art. 13, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 le parole: << e fino al 31 dicembre 2021>> sono sostituite dalle seguenti: << e fino al 30 aprile 2022>>.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

13.0.22

EMENDAMENTO

Articolo 13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«13-bis. *(Incentivi per attività imprenditoriali avviate sul territorio nazionale da cittadini italiani all'estero iscritti all'Aire)*

1. Negli anni 2022 e 2023 per i cittadini italiani iscritti all'Aire e alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000, ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una start-up innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50% sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»»

13.0.23

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 13

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale)

1. A decorrere dalla data in vigore della presente legge, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nell'anno 2016, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e soddisfatto la condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e che, entro il 31 dicembre 2017, hanno soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»

13.0.24

AS 2448

Emendamento

Articolo 13

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 13-bis (Buono per gli acquisti nei negozi di vicinato)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in favore di un solo componente per nucleo familiare, un buono per gli acquisti effettuati nel 2022 presso gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il buono è riconosciuto in misura pari al 60 per cento dell'importo degli acquisti effettuati presso gli esercizi di vicinato e, comunque, in misura non superiore a 500 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.».

13.0.25

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 13

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis
(Istituzione dei distretti termali)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per la creazione di distretti termali.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale.
3. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
5. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
6. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al presente comma sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.76

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

FAGGI, FERRERO, TESTOR; TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 13-bis

(Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone logistiche semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti:

“65.1. Fermo restando quanto previsto dai commi da 62 a 65 per l'istituzione della Zona logistica semplificata nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, nelle suddette regioni possono essere istituite ulteriori Zone logistiche semplificate:

a) nelle aree confinanti con Paesi extra-UE, al fine di favorire l'insediamento di aziende che svolgono attività di impresa nonché per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione;

b) nelle aree interne, con particolare riguardo alle aree montane, individuate in attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale.

65.2. Nelle Zone logistiche semplificate di cui al comma 65.1 si applicano le agevolazioni e semplificazioni previste all'articolo 5, commi 1, lettere a), a-bis), a-quater), 2, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali possono essere individuati attraverso la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra la regione proponente e le amministrazioni statali e locali interessate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-quinquies) del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

65.3. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate di cui al comma 65.1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 63 e 65.”;

b) dopo il comma 65-bis è inserito il seguente:

“65 bis 1. Agli oneri derivanti dal comma 65.2, valutati in 40 negli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.”

13.0.27

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 13

DE LUCIA, TURCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Estensione alle aree di crisi complessa di benefici fiscali e semplificazioni per ZES)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alle aree di crisi industriale complessa localizzate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli incentivi fiscali e alle misure di semplificazione amministrativa previste per le Zone Economiche Speciali (ZES) dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 2019, n. 12".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

13.0.28

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 13

GARNERO SANTANCHE', CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Articolo 13-bis

(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)

1.L'articolo 1, comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

“5-bis. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80% dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma.”

2.L'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

13.0.28

EMENDAMENTO
DE POLI
ART. 13

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Articolo 13-bis

(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)

1.L'articolo 1, comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

“5-bis. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80% dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma.”

2.L'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

13.0.30

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.13

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 13bis

(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)

1.L'articolo 1, comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

“5-bis. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80% dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma.”

2.L'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

13.0.31

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)

1.L'articolo 1, comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

“5-bis. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80% dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma.”

2.L'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso.»

13.0.32

AS 2448
Emendamento
Art. 13

MAGORNO, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.13-bis

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194. »

13.0.33

A.S. 2448

Emendamento

Art. 13

COLLINA

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Articolo 13-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 575 milioni di euro per l'anno 2022 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

13.0-36

EMENDAMENTO
DE POLI
ART.13

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

"Articolo 13-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244."

Conseguentemente, ridurre di 25 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

13.0.35

AS 2448

BERUTTI, BLASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.»

13.0.26

EMENDAMENTO
DE POLI
ART. 13

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

"Articolo 13-bis

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art. 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244."

Conseguentemente, ridurre di 29 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

13.0.37

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 13

GARNERO SANTANCHE', CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Articolo 13-bis

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

13.0.38

AS 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.13

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 13-bis

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

13.0.38

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Articolo 13-bis

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

13.0.40

EMENDAMENTO

ART. 13

DE SIANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il Fondo di cui all'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è rifinanziato con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2022. Nell'erogazione dei contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici viene riconosciuta una maggiorazione sia nella soglia di spesa che nella percentuale di contributo erogabile alle infrastrutture di ricarica bidirezionali, abilitate per la tecnologia V2G. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, restano ferme le disposizioni di attuazione previste dal decreto Ministero transizione ecologica del 25 agosto 2021.»

Conseguentemente, ridurre di 90 milioni di euro per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

13.0.41

A.S. 2448
Emendamento
Art. 13

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia)

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per concedere, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. »

13.0.42

Emendamento

Articolo 13

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis

(Fondo di sostegno per le strutture residenziali)

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inserimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 875,3 milioni di euro per l'anno 2022.

13.0.43

AS 2448
Emendamento
Art. 13

MARINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 13-bis

(Istituzione del Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti)

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inerimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.

13.0.44

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 13

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

<<Articolo 13- bis

(Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità)

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.>>.

13.0.45

Emendamento

Articolo 13

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis

(Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali)

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 965,3 milioni di euro per l'anno 2022.

13.0.46

AS 2448
Emendamento
Art. 13

MARINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 13-bis

(Istituzione del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità)

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.

13.0.47

A.S. 2448

Emendamento

Art. 13

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Nuove competenze degli Spedizionieri doganali e Centri di Assistenza Doganale)

1. Ferme restando le funzioni e le attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitano l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei Centri di assistenza doganale (CAD), già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960 n. 1612, dal Decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549 e dalla Legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE 2447/2015, nonché le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.
2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'art. 2, commi 1 e 2, della Legge 25 luglio 2000, n. 213 e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di pre-audit presso le imprese.
3. Il comma 3 dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549 è soppresso.
4. Nell'art. 1, comma 2 della L. 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole "gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1" sono aggiunte le parole "nonché i centri di assistenza doganale". ».

13.0.48

EMENDAMENTO

ART. 13

DE POLI

Dopo l'art. 13, aggiungere il seguente

"Art. 13 bis (Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese di viaggi e turismo)

"1. Al fine di promuovere la partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni internazionali per accrescere la competitività delle imprese italiane, per il periodo d'imposta 2022, 2023 e 2024, alle agenzie di viaggi ed ai tour operator è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per la partecipazione alle fiere, manifestazioni ed eventi similari anche in modalità da remoto, comprese le spese di viaggio e soggiorno, per l'ingresso alla fiera, la disponibilità dello spazio espositivo, l'allestimento dello stand e, nei casi di eventi virtuali, le spese di connessione, sicurezza e servizi applicativi, fino ad un massimo di 15.000 euro in ciascuno dei periodi d'imposta sopra indicati.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

3. Non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

4. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a € 5 milioni per il triennio 2022-2024, rispettivamente di 500 mila euro nel 2022, 2 milioni di euro nel 2023 e 2,5 milioni di euro nel 2024 e di un ulteriore 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

EMENDAMENTO

Art.13

PAROLI, GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di promuovere le iscrizioni e i rinnovi degli abbonamenti per lo svolgimento di attività sportive presso centri sportivi, palestre, centri natatori e ogni altra struttura nella quale si svolge attività sportiva, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, destinata alla concessione di un contributo pari al 30% del costo sostenuto, e comunque in misura non superiore a 150 euro, per l'acquisto dell'abbonamento annuale effettuato entro il 15 settembre 2022.

2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con le modalità di rimborso, di cui all'art.36-ter del decreto legge 22 marzo 2021 n.41, individuate a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato tramite il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Con decreto del Ministro dell'economia e finanza da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e i requisiti per l'erogazione.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

13.0.50

EMENDAMENTO

Art. 13

PAROLI, DAMIANI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art.13-bis

(Potenziamento del settore energetico e delle fonti energetiche interne e rinnovabili)

1. Al fine di incentivare la crescita economica e lo sviluppo della mobilità alternativa e delle celle a combustibile, attraverso l'uso dell'idrogeno verde a più bassa o nulla emissione carbonica, in considerazione degli obiettivi del Green Deal europeo e di decarbonizzazione entro il 2030, per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti di produzione di idrogeno, nonché la creazione di generatori e distributori, sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e delle spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 3 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:
 - a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione, che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;
 - b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;
 - c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre sei anni dall'entrata in vigore della presente legge e messa in funzione degli impianti entro tre anni dalla notifica;
 - d) notifiche dei progetti corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;
 - e) esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, garantita per un periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;
 - f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di dieci anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;
 - g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e il rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. L'esenzione di cui al presente è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

13.0.51

2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.
3. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al presente comma, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e); del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.
4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato per le finalità di cui al presente articolo entro sessanta giorni di dall'entrata in vigore della in vigore della presente legge.
5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e della transizione ecologica, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale, d'intesa con l'Associazione Nazionale per l'idrogeno e celle a combustibile, per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente articolo, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto.
6. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite specifico atto legislativo. In mancanza di tale, la fase pilota di cui al presente comma sarà prolungata di un anno.
7. L'esenzione di cui di cui al presente comma si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.»

13.0.51

A.S. 2448

Emendamento

Art. 13

COLLINA, MANCA, GIACOBBE

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente Legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

13.0.52

EMENDAMENTO

Art. 13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. (Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 50.000.000.

13.9.53

AS 2448
Emendamento
Art. 13

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Riduzione delle percentuali per la determinazione della «non operatività» delle società)

1. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1:

a) alla lettera a), le parole: "2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento", e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non rilevano ai fini delle disposizioni del presente articolo le partecipazioni nelle società di cui all'articolo 25, comma 2, del Decreto legge 8 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 4 del Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3"»;

b) alla lettera b):

i. le parole: "il 6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 3 per cento";

ii. le parole: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento";

iii. le parole: "per gli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento" sono abrogate;

c) alla lettera c): le parole: "il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni".

- Al comma 4-bis, è aggiunto il seguente periodo: «I commi precedenti non si applicano in presenza di situazioni che non hanno consentito il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non

13.0.5%

hanno consentito di effettuare le operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4. La società può preventivamente interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. b) della legge 27 luglio 2000 n.212».

2. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 110 comma 4 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione rileveranno ai fini della verifica del test di operatività di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dal presente articolo, a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

13.0.54

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 13

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

Articolo 13-bis

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».

Articolo 12-ter

(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:
 - a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;
 - b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;
 - c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.

13.0.55

AS 2448

Emendamento

Articolo 13

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 13-bis (Disposizioni in favore delle società tra professionisti)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 170 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 si applicano, in quanto compatibili, alle società tra professionisti.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano, in quanto compatibili, alle start up innovative delle società tra professionisti con età inferiore a quarant'anni, come disciplinate dall'articolo 10, comma 3, della legge 2 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 8,5 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

13.0.56

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 13

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'art 13 inserire il seguente:

Art. 13 bis

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nel comma 5, al terzo periodo, le parole: *“Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo”* sono sostituite dalla seguenti: *“Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti”*.

13.0.57

EMENDAMENTO

ART. 13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificata mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.»

13.0.58

EMENDAMENTO

DE POLI

ART. 13

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Ai fini di favorire la liquidità per i professionisti e consentire di ottenere in via giudiziale e con maggiore rapidità la liquidazione dei propri crediti professionali in misura dignitosa e commisurata alla qualità e intensità della prestazione svolta, le disposizioni di cui all'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.»

13.0.53

EMENDAMENTO

DE POLI

ART. 13

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 19-quaterdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2 bis. - Le disposizioni di cui all'art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo."»

l3.0.60

Emendamento

Art. 13

VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione della presente legge, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

13.0.61

EMENDAMENTO

DE POLI

ART. 13

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente

«Art. 13-bis.

1. Le disposizioni di cui all'Art. 13-bis. della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si applicano, in ogni stato e grado, ai giudizi aventi ad oggetto la declaratoria di nullità di pattuizioni o l'accertamento della natura vessatoria di clausole concernenti il compenso dei professionisti, pendenti alla data del 6 dicembre 2017.»

13.0.62

EMENDAMENTO

Art.13

TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.13-bis.

1. L'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.".

13.0.63

Emendamento

Art. 13

TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 è sostituito con il seguente:

“5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale”.

2. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Le modifiche del presente provvedimento entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022. Relativamente ai soli dividendi posti in distribuzione nell'esercizio 2022, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo della addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, è applicata con una ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali in relazione ai dividendi riferiti alle quote residue rispetto a quelle in possesso al 31.12.21, che risultassero in eccesso rispetto ai limiti di partecipazione del 3% previsti dall'art. 4, comma 5 vigente prima delle modifiche del presente provvedimento. »

13.9.64

S 2448

Emendamento

Articolo 13

DE BONIS

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Royalties - Rideterminazione delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 45 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 45 per cento per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 40 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

13.0.65

EMENDAMENTO
ART.13

Sen.Botto, Sen. Silvana Giannuzzi, Sen. Dino Mininno, Sen. Fabrizio Ortis, Sen. Fabio Di Micco, Sen. Elio Lannutti, Sen. Vilma Mornese, Sen. Rosa Abate, Sen. Primo di Nicola.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art.13-bis
(Misure fiscali in materia di valute virtuali)

1. All'articolo 67, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 lettera c-ter), dopo le parole: "di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti" sono aggiunte le seguenti: "di valute virtuali" e dopo le parole: "Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso", è aggiunto il seguente periodo: "per le valute virtuali, soltanto l'operazione che importa il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si considera cessione a titolo oneroso";
 - b) alla lettera c-quater) dopo le parole "valute," sono aggiunte le seguenti: "valute virtuali," e dopo le parole "di valute estere," sono aggiunte le seguenti "di valute virtuali,".
 - c) al comma 1-bis, dopo le parole "nonché le valute", sono aggiunte le seguenti: "le valute virtuali".
 - d) al comma 1-ter, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle

13.0.66

medesime valute virtuali o, in assenza, per il cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente”.

- e) al comma 7 dopo la lettera d è aggiunta la seguente: d-bis) per le operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione;”
2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-quater) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri dell'articolo 67, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-quater) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 complessivamente detenuti dal contribuente il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000,00 euro.”.
 3. Dopo l'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente: -“Art. 19-bis . L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali.”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

13.0.66

2/4

Nota: L'ordinamento nazionale contempla una unica definizione di "valuta virtuale"; rif. art. 1, c. 1, lett. qq) del D.Lgs. n.231/07, come da ultimo modificato dal D.lgs. 125/2019, in sede di recepimento della V direttiva AML (Direttiva n. 2018/843). La norma in commento intercetta un numero molto esteso di fattispecie, con la dichiarata finalità di contrastare condotte – economicamente - che siano funzionali al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo. Nell'alveo definitorio delle "valute virtuali" convivono dunque numerose ed eterogenee fattispecie, molto raramente riconducibili alla funzionalità tipica di una "valuta" (cd. fiat); mentre più spesso sono espressione o comunque sono utilizzate alla stregua di strumenti/servizi di pagamento, strumenti e/o prodotti finanziari, combinazioni ibride, anche capaci di sfuggire alla definizione tipica degli istituti riconosciuti dal nostro ordinamento, non solo in materia finanziaria. A livello comunitario è stato avviato un programma che si propone di addivenire (entro il 2024) alla adozione di un quadro definitorio e regolamentare comune, finalizzato a porre ordine nel mercato che - negli ultimi anni - ha visto il proliferare delle "valute virtuali" (rif. – si rimanda al proposito al "Digital Finance Package" e in tale ambito, in particolare, al "Proposal for a regulation on Markets in Crypto-assets" - COM(2020) 593/3 - e la "Proposal for a regulation on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology" - COM(2020) 594/3). In attesa che si compia il percorso avviato a livello Europeo e al contempo si chiarisca anche a livello definitorio la portata delle diverse fattispecie delle c.d. "valute virtuali", si ritiene necessario introdurre una apposita normativa che, limitatamente ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e della normativa in materia di monitoraggio fiscale, consenta agli operatori del settore, al pari dei titolari di "valute virtuali", di poter contare su di un quadro normativo di riferimento certo. L'articolo 67, comma 1, lett. c-ter) del Tuir è modificato per prevedere espressamente l'imponibilità ai fini Irpef delle plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, effettuate su "valute virtuali di ogni genere". In considerazione della differenza tipologica delle valute virtuali rispetto alle valute tradizionali, non viene attribuita alcuna rilevanza al concetto di "prelievo" e viene introdotta la rilevanza fiscale delle sole operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere. Ne consegue ad esempio la irrilevanza fiscale delle cripto-to-cripto trades che non cristallizzano la manifestazione di ricchezza, riscontrabile soltanto nel momento in cui il contribuente ritorna alle valute tradizionali realizzando in quel momento la plusvalenza imponibile. Viene poi sancito – in continuità con l'impostazione del Tuir in materia di valute estere – che l'imponibilità è subordinata alla condizione che il contribuente possieda complessivamente valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui e viene disciplinata – con criteri analoghi a quelli già adottati nel Tuir in riferimento ai metalli preziosi – la determinazione della plusvalenza imponibile anche per il caso in cui al contribuente manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione. La normativa sul monitoraggio fiscale viene modificata chiarendo – similmente a quanto già previsto per i conti correnti e depositi

13.0.68

all'estero – il mancato obbligo di monitoraggio per il caso in cui il valore massimo complessivo raggiunto dalle valute virtuali possedute dal contribuente nel periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Si statuisce poi ai fini IVAFE la non imponibilità delle valute virtuali, già riconosciuta nella prassi dell'Amministrazione finanziaria. In considerazione della non imponibilità ai fini IVAFE, nonché delle forti oscillazioni di valore che possono riguardare le valute virtuali nel corso di un singolo periodo d'imposta, si chiarisce che gli obblighi di monitoraggio fiscale sono adempiuti avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione.

13.0.66

4/4

EMENDAMENTO

Art. 13

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Credito d'imposta per l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette alla piena applicazione delle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022 per incrementare la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il credito d'imposta spetta per ciascun beneficiario fino ad un massimo di

- 10.000 euro per le imprese con volume d'affari fino a 400mila euro;
- 20.000 euro per le imprese con volume d'affari da 401mila a 1 milione di euro;
- 40.000 euro per le imprese con volume d'affari da 1 a 5 milioni di euro;
- 80.000 euro per le imprese con volume d'affari superiore a 5 milioni di euro.

3. I massimi di cui al precedente comma sono triplicati per le imprese operanti nei settori compresi nell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, nonché nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al decreto del Ministero della sanità 5 settembre 1994, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 20 settembre 1994, n.220 (SO).

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- adeguamento delle strutture e delle dotazioni degli ambienti di lavoro, ivi compresa la relativa progettazione;

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale;

c) addestramento del personale;

13.0.67

d) consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro e stesura dei protocolli di sicurezza;

e) i costi di implementazione dei modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

7. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

9. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi del comma 10.

10. 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

13.0.67

EMENDAMENTO

Art.13

MALLEGNI, MASINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. A decorrere dall'anno 2022 e fino al periodo d'imposta 2023, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.
2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un'applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati 2,5 miliardi di euro per l'anno 2022, 600 milioni di euro per l'anno 2023, 2,133 miliardi di euro per l'anno 2024, 1,781 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,3 miliardi di euro per gli anni 2026 e 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028 e 228 milioni per l'anno 2029 si provvede mediante il comma 5.
5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "12 per cento".»

13.0.68

A.S.2448

EMENDAMENTO

ART.13

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art.13-bis

Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

13.0.68

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 13

FENU, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.13-bis

(Disposizioni in materia di cessioni di fabbricati ad operatori professionali a seguito di interventi di riqualificazione)

1. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 71, comma 4, e all'art. 72 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.9, e che entro cinque anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine, con il pagamento di una imposta di registro pari a 200 euro".
2. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-sexies), è aggiunta la seguente: "II-septies) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa non siano adempiute entro il termine quinquennale previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria".
3. Con riferimento agli atti di cui al primo comma si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 51 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

13.0.70

EMENDAMENTO

Art. 13

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.13-bis

1. All'articolo 37 del Codice della Navigazione, di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il valore della concessione è composto dal canone, dal valore dell'avviamento commerciale accertato ai sensi degli articoli 51 e 52 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, sulla base del calcolo metodologico matematico ex art. 2, comma 4, del DPR. n. 460/1996, e dal valore complessivo dei manufatti realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati. In caso di assegnazione a nuovo concessionario è in ogni caso garantito al concessionario uscente l'importo corrispondente del valore dell'avviamento commerciale e del valore complessivo dei manufatti di cui al precedente comma."»

13.0.71

Emendamento

Art. 13

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, BERARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al comma 1, dopo la lettera f-bis), è inserita la seguente:

"f-ter) alle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494".»

13.0.72

EMENDAMENTO

Art. 13

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.13-bis

1. Al fine di tutelare il patrimonio del concessionario e i relativi investimenti, l'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.»

13.0.73

Emendamento

Art. 13

VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal “fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016” da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari con fatturato non superiore a 500 mila euro privo di televendite. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5. La predetta franchigia sarà a carico del “fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016” con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.»

13.0.74

Emendamento

Art. 13

VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il 70 per cento del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016" è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA) di cui il 10% alle comunitarie in parti uguali fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 60% andrà ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione.»

13.0.75

Emendamento

Art. 13

VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il 30 per cento del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016" è destinato alle emittenti radiofoniche locali di cui il 10% alle comunitarie in parti uguali fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le radio commerciali. Il restante 20% andrà ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa, con qualifiche attinenti la radiofonia e l'informazione.»

13.0.76

Emendamento

Art. 13

VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Fino all'attuazione del digitale terrestre DVB-T2 con codifica HEVC sono sospesi i bandi FSMA relativi alla assegnazione della capacità trasmissiva e della numerazione dei canali LCN, assegnando tre frequenze al comparto televisivo locale, di cui una transitoria, per assicurare sia la continuità di servizio all'utenza nel territorio, sia i livelli occupazionali nelle diverse aree tecniche.»

13.0.77

Emendamento

Art. 13

VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 è aggiunto il seguente comma:

"2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione a tutto il 31 ottobre 2021, vanno positivamente risolte con la tombale approvazione."»

13.0.78

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 13

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis

(Divieto di rivalsa dell'imposta sui diritti digitali)

1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "corso dell'anno solare." aggiungere le seguenti: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37."

13.0. 79

A.S.2448

EMENDAMENTO

ART.13

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art.13-bis

(Disposizioni urgenti in favore del settore dei giochi e scommesse)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2022.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.80

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 13

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disciplina dell'accesso delle imprese di assicurazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente).

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati ed attivarsi per contattare i beneficiari, hanno accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e non soggiacciono ad obblighi di accreditamento all'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti «599,9 milioni di euro per l'anno 2022»,

13.0.81

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 13

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga della disciplina in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

1. All'articolo 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 7 le parole: "tenute entro il 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il cui avviso di convocazione sia stato pubblicato entro il 30 giugno 2022."

13.0.82

AS 2448

EMENDAMENTO

ART.13

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 13-bis.

(Super deduzione del costo del lavoro)

“1. Ai fini della determinazione del reddito delle imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del loro volume d'affari è deducibile nella misura del 200 per cento di detto ammontare.

2. Ai fini della determinazione del reddito delle imprese aventi per oggetto cessione di beni, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del loro volume d'affari è deducibile nella misura del 200 per cento di detto ammontare.”

Conseguentemente sopprimere l'articolo 194

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 90.000.000;

2023: – 90.000.000;

2024: – 90.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 30.000.000;

2023: – 30.000.000;

2024: – 30.000.000.

13.0.83

AS 2448
Emendamento
Art. 13

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.13-bis
(rivalutazione partecipazioni e terreni)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al primo periodo, le parole: <<1° gennaio 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<1° gennaio 2022>>;
 - b) Al secondo periodo, le parole: <<15 novembre 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2022>>;
 - c) Al terzo periodo, le parole: <<15 novembre 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2022>>;

13.0.84

A.S. 2448
Emendamento
Art. 13

MARINO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«13-bis.

(Misure per la trasformazione delle Banche popolari in S.p.a.)

All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2022».

13.o. 85

A.S. 2448
EMENDAMENTO

ART. 13

URSO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

"Articolo 13 bis

(Esercizio di poteri speciali per i settori agroalimentare e siderurgico)

Al comma 1-bis, dell'articolo 17, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti. "31 dicembre 2022"

13.0.86

EMENDAMENTO

ART. 13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole "un importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole "a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le parole " , relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,".

13.0.87

Emendamento

Art.13

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 3-bis, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

13.0.88

A.S. 2448

Emendamento

Art. 14

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA', ROSSOMANDO, MARCUCCI

All'articolo 14, comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero 2) è soppresso;
- b) al numero 4) le parole "e dopo il sesto periodo è inserito il seguente «A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662.»" sono soppresse.

14.1

EMENDAMENTO
ART.14

FERRO, DAMIANI

All'articolo 14, comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero 2) è soppresso;
- b) al numero 4) le parole “e dopo il sesto periodo è inserito il seguente «A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662.»” sono soppresse.

14.2

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

ARTICOLO 14

All'articolo 14, comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero 2) è soppresso;
- b) al numero 4) le parole "e dopo il sesto periodo è inserito il seguente «A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662.»" sono soppresse.

14.3

AS 2448
EMENDAMENTO
ART. 14

CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 14, comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero 2) è soppresso;
- b) al numero 4) le parole “e dopo il sesto periodo è inserito il seguente «A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662.»” sono soppresse.

14.4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 14

MANCA, MISIANI, COLLINA

All'articolo 14, comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero 2) è sostituito dal seguente «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;
- b) al numero 4) le parole "e dopo il sesto periodo è inserito il seguente «A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662.»" sono soppresse.

14.5

EMENDAMENTO
ART.14

FERRO, DAMIANI

All'articolo 14, comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero 2) è sostituito dal seguente «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;
- b) al numero 4) le parole “e dopo il sesto periodo è inserito il seguente «A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662.»” sono soppresse.

14.6

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

ARTICOLO 14

All'articolo 14, comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero 2) è sostituito dal seguente «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;
- b) al numero 4) le parole "e dopo il sesto periodo è inserito il seguente «A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662.»" sono soppresse.

14.7

AS 2448
Emendamento
Art. 14

MARINO

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *il numero 2) è sostituito dal seguente «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;*
- b) *al numero 4) le parole “e dopo il sesto periodo è inserito il seguente «A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662.»” sono soppresse.*

14.8

AS 2448
EMENDAMENTO
ART. 14

CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 14, comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero 2) è sostituito dal seguente «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;
- b) al numero 4) le parole “e dopo il sesto periodo è inserito il seguente «A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662.»” sono soppresse.

14.9

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 14

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

All'articolo 14, comma 1, punto 2), lettera a), le parole:

"A decorrere dal 1 aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"

sono soppresse.

14.10

A.S. 2448

Emendamento

Art. 14

MISIANI, MANCA

All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "1° aprile 2022" con le seguenti: "1° gennaio 2023" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata anche, su richiesta del soggetto beneficiario, previo pagamento del premio teorico di mercato calcolato ai sensi di quanto previsto dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N. 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero dal "Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a "mid-cap"" (SA.43296), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 2517 del 28 aprile 2016."*

b) *al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: "1° aprile 2022" con le seguenti: "1° gennaio 2023"*

c) *al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari diversi da quelli rientranti nelle fasce indicate nel periodo precedente sono garantite dal Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria"*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>>

14.11

EMENDAMENTO
ART. 14
FERRO, DAMIANI

All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), punto 2, sostituire le parole “1° aprile 2022” con le seguenti: “1° gennaio 2023”. Inoltre, aggiungere alla fine le seguenti parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata anche, su richiesta del soggetto beneficiario, previo pagamento del premio teorico di mercato calcolato ai sensi di quanto previsto dal “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (N. 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero dal “Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a “mid-cap”” (SA.43296), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 2517 del 28 aprile 2016.”;
- b) al comma 1, lettera a), punto 4, sostituire le parole “1° aprile 2022” con le seguenti: “1° gennaio 2023”;
- c) al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: “Le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari diversi da quelli rientranti nelle fasce indicate nel periodo precedente sono garantite dal Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto, e 86,6 milioni di euro per l'anno 2024, 283 milioni di euro per l'anno 2025, 10,83 milioni di euro per l'anno 2026 e 21,66 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di saldo netto da finanziare si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194

14.12

AS 2448

Emendamento

Art. 14

FAGGI, TOSATO, BERGESIO, FERRERO, TESTOR

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lett. a), punto 2) sostituire le parole «A decorrere dal 1° aprile 2022,» con le seguenti «A decorrere dal 1° gennaio 2023»;
- b) sostituire il comma 1, lett. a), punto 4) con il seguente «alla lettera m), dopo il periodo «senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.» è aggiunto il seguente «A decorrere dal 1° gennaio 2023 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» ;» .

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni " con le seguenti: " 238 milioni"

14.13

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 14

CROATTI, VACCARO, LANZI, GIROTTA, GALLICCHIO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al numero 2) sostituire le parole: "A decorrere dal 1° aprile 2022" con le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023";
- b) sostituire il numero 4) con il seguente: "4) alla lettera m), al quinto capoverso dopo le parole: "del Fondo medesimo", aggiungere infine il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

14.14

A.S. 2448

Emendamento

Art. 14

ROSSOMANDO

All'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), n. 2), la parola: *"garanzie"* è sostituita dalle seguenti: *"garanzie dirette"*;
- b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: *"A far data dal 1° luglio 2022, continuano ad essere dovute, solo per le garanzie dirette, le commissioni per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017"*.

14.15

AS 2448

Emendamento

Art. 14

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), n. 2), la parola: "garanzie" è sostituita dalle seguenti: "garanzie dirette";
- b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "A far data dal 1° luglio 2022, continuano ad essere dovute, solo per le garanzie dirette, le commissioni per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017".

14.16

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.14

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), n. 2), la parola: "garanzie" è sostituita dalle seguenti: "garanzie dirette";
- b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "A far data dal 1° luglio 2022, continuano ad essere dovute, solo per le garanzie dirette, le commissioni per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017".

14.17

AS 2448_

Emendamento

Articolo 14

CONZATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: “2-*bis*) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: e-*bis*) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.”

b) al comma 6 le parole “520 milioni di euro per il 2024, 17 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027” sono sostituite dalle seguenti: “525 milioni di euro per il 2024, 1.705 milioni di euro per il 2025, 655 milioni di euro per il 2026 e 135 milioni di euro per il 2027”

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole da “500 milioni” fino alla fine del periodo con le seguenti “495 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2028”.

14.18

A.S. 2448

Emendamento

Art. 14

COLLINA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente: *e-bis*) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

14.19

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 14

GARRUTI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;».

14.20

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 14

CONZATTI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

<<2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.>>

14.21

A.S. 2448
Emendamento
Art. 14

MARINO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;».

14.22

EMENDAMENTO
DE POL
IART.14

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-*bis*) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: e-*bis*) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."

14.23

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 14

LANNUTTI

~~Dopo l'articolo inserire il seguente:~~

~~2)~~

~~«Art. 14-bis~~

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;»»

14.24

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 14

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

All'articolo 14, comma 1 ^{lettera a)} punto 4), lettera m), le parole:

"A decorrere dal 1 aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono soppresse.

14.25

A.S. 2448

Emendamento

Art. 14

MANCA

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: << è previsto >> aggiungere le seguenti: << , fatta eccezione per i finanziamenti fino a 30.000 euro, >>

14.26

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 14.

MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Dopo il comma 6 dell'art. 18 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è aggiunto il seguente "Comma 7. Il comma 6 non si applica ai soggetti indicati al comma 4 sub a) e sub b), sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti operanti ai sensi delle Leggi speciali e/o del Regolamento UE 2020/1503 del 7 ottobre 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo".

1-ter. Al Comma 6 dell'art. 18 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "della Banca d'Italia" sono sostituite dalle parole "dall'Autorità di vigilanza competente".

14.27

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 14

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

«a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto è innalzata a 12 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 12 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 12 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l’estensione delle garanzie di cui all’articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del CO-VID-19”, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.».”

14.28

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 14.

MISIANI, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 64, comma 1-ter, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, nel caso in cui detta classificazione sia stata determinata da situazioni intervenute successivamente all'omologa del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla presentazione del piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".».

14.29

AS 2448
Emendamento
Art. 14

CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, dopo le parole «rilasciata da una banca» inserire le seguenti: «, da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)».

14.30

A.S. 2448

Emendamento

Art. 14

COLLINA, MANCA, MISIANI

All'articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.31

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

ARTICOLO 14

All'articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.32

EMENDAMENTO
ART.14

FERRO, DAMIANI

All'articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.33

AS 2448
Emendamento
Art. 14

CONZATTI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.34

AS 2448
EMENDAMENTO
ART.14

CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.35

A.S. 2448

Emendamento

Art. 14

MISIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: << 2-bis. L'ultimo periodo del comma 1-ter dell'art. 64 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, nel caso in cui detta classificazione sia stata determinata da situazioni intervenute successivamente all'omologa del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla presentazione del piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea'.>>

14.36

A.S. 2448

Emendamento

Art. 14

MISIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: << 2-bis. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, costituite con presenza in quota maggioritaria da PMI.>>

14.37

A.S. 2448

Emendamento

Art. 14

MISIANI, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<< 3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

- a) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.;
- b) La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;
- c) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- d) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>>

14.38

AS 2448

Emendamento

Art. 14

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

a) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.;

b) La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;

c) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

d) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

14.39

AS 2448
Emendamento
Art. 14

MARINO, CONZATTI

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

- a) sono ammissibili alla garanzia del Fondo per la garanzia diretta nella misura del 80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.;
- b) La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;
- c) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- d) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;»

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e» sono soppresse.

14.40

A.S. 2448

Emendamento

Art. 14

MANCA, MISIANI, COLLINA

All'articolo 14, comma 3, primo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022»;
- b) le parole «pari a 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti «pari a 10 milioni»;
- c) prima delle parole «la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione» premettere le parole «e a partire dal 1° luglio 2022».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole «legge 5 giugno 2020, n. 40», aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al comma 3, primo periodo.».

14.42

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 14

BOTTICI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3:

a) al primo periodo, sostituire le parole: “la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione” con le seguenti: “la garanzia è concessa senza l’applicazione del modello di valutazione”;

b) al secondo periodo, premettere le seguenti parole: “Per le Piccole e Medie Imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro,”

c) aggiungere, infine, il seguente periodo: “Per le Piccole e Medie Imprese con fatturato fino a 10 milioni di euro, le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari sono garantite dal Fondo nella misura massima dell’80 per cento dell’importo della medesima operazione finanziaria.”

2) al comma 5:

a) sostituire le parole: “il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni” con le seguenti “la dotazione per gli impegni”;

b) sopprimere le parole: “riferito al limite massimo degli impegni assumibili”.

14.42

EMENDAMENTO

Art 14

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3:

a) *al primo periodo sostituire le parole “la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione” con le seguenti “la garanzia è concessa senza l’applicazione del modello di valutazione”*

b) *al secondo periodo, premettere le seguenti parole: “Per le PMI con fatturato superiore a 10 milioni di euro, “,*

conseguentemente, dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente: “Per le PMI con fatturato fino a 10 milioni di euro, le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari sono garantite dal Fondo nella misura massima dell’80 per cento dell’importo della medesima operazione finanziaria.”

2) *al comma 5, sostituire le parole “il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni” con le seguenti “la dotazione per gli impegni” ed eliminare le parole “riferito al limite massimo degli impegni assumibili”*

14.43

EMENDAMENTO

Art. 14

GIROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019. La garanzia è concessa a titolo gratuito e l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.»;

b) *al comma 5 sostituire le parole «210 milioni di euro» con le seguenti: «260 milioni di euro» e le parole «50 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro»;*

c) *sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementata di 50 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.»*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. »

14.44

A.S. 2448

Emendamento

Art. 14

MANCA, MISIANI, COLLINA

All'articolo 14, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole "euro 2 milioni" sono sostituite con le seguenti "euro 500mila".».

14.45

EMENDAMENTO
ART.14

FERRO, DAMIANI

All'articolo 14, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole "euro 2 milioni" sono sostituite con le seguenti "euro 500mila".».

14.46

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

ARTICOLO 14

All'articolo 14, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole "euro 2 milioni" sono sostituite con le seguenti "euro 500mila".».

14.47

AS 2448
EMENDAMENTO
ART. 14

CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 14, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole “euro 2 milioni” sono sostituite con le seguenti “euro 500mila”.».

14.48

A.S. 2448

Emendamento

Art. 14

ROSSOMANDO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

<< 6-bis. Le risorse erogate ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese;

6-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 6-bis si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quater. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022".

14.49

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.14

All'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

7. Le risorse erogate ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:
 - a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
 - b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese;
8. Ai fini dell'attuazione del comma 7 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. All'art. 1, comma 54, terzo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022".

14.50

EMENDAMENTO

Articolo 14

PAGANO, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al precedente periodo è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022.»

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

14.51

AS 2448

BERUTTI, BLASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 14

All'articolo 14 aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al precedente periodo è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022.»

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

14.52

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.14

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al precedente periodo è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022.»

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

14.53

A.S. 2448

Emendamento

Art.14

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al precedente periodo è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022.”

14.54

A.S. 2448

Emendamento

Art.14

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6-*bis*. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell’accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d’appalto.”

14.55

A.S. 2448
Emendamento
Art.14.

FARAONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

<<6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.>>.

14.56

EMENDAMENTO

Articolo 14

PAGANO, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.»

14.57

AS 2448

**BERUTTI, BLASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 14

All'articolo 14 aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.»

14.58

AS 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.14

All'articolo aggiungere, in fine, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.»

14.59

AS.2448

Emendamento

Articolo 14

Calandrini, De Carlo, Nastris

All'art.14 dopo il comma 6. aggiungere:

7. Alla lettera c-bis) dell'art. 13 del DL 23/2020 al primo e al secondo periodo sostituire le parole "120 mesi" con le seguenti: "180 mesi" .

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

14.60

A.S. 2448

Emendamento

Art. 14

MARGIOTTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: « 6-bis. Alla lettera c-bis) dell'art. 13 del DL 23/2020 al primo e al secondo periodo sostituire le parole "120 mesi" con le seguenti: "180 mesi" .

14.61

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 14

CONZATTI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«14-bis

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi – confidi – di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il cui importo, per singola operazione, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento, non può risultare superiore a 50.000,00 euro.

3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662..

Conseguentemente, all'articolo 14:

- al comma 5, sostituire le parole "210.000 milioni di euro, di cui in 160.000 milioni di euro riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni di euro" con le seguenti "210.200 milioni di euro, di cui in 160.000 milioni di euro riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.200 milioni di euro"

- al comma 6, dopo le parole "è incrementata di" inserire le seguenti "200 milioni di euro per l'anno 2022,"

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "400 milioni".

14.0.1

A.S. 2448
Emendamento
Art. 14

MARINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«14-bis

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi – confidi – di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il cui importo, per singola operazione, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento, non può risultare superiore a 50.000,00 euro.
3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.
4. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

14.0.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 14

COLLINA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«14-bis

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi – confidi – di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il cui importo, per singola operazione, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento, non può risultare superiore a 50.000,00 euro.
3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.
4. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 400 milioni di euro per l'anno 2022>>

14.0.3

EMENDAMENTO
DE POLI
ART. 14

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi – confidi – di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il cui importo, per singola operazione, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento, non può risultare superiore a 50.000,00 euro.
3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.
4. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

14.0.4

EMENDAMENTO

Art. 14

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14 - bis

(Misure per l'erogazione di credito alle micro imprese e delle piccole e medie imprese)

1. Allo scopo di supportare l'accesso al credito delle micro imprese e delle piccole e medie imprese, per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con dotazione di 400 milioni di euro, destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese attraverso i consorzi di garanzia collettiva dei fidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) i criteri e i termini per le procedure di selezione e adesione, sotto forma di convenzionamento aperto, dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, ai sensi degli articoli 47 e 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) le modalità di attuazione degli interventi da parte dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

4. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1, possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, enti pubblici e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.»

14.0.5

A.S. 2448

Emendamento

Art. 14

COLLINA, MANCA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*"Art. 14-bis
(Disciplina del microcredito)*

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), la cifra "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".
- b) al comma 1, la lettera b) è abrogata.
- c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a) e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00".
- d) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;"
- e) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;"

14.0.6

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 14

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 14-bis
(*Disciplina del microcredito*)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera a), la cifra "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".
 - b) al comma 1, la lettera b) è abrogata.
 - c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a) e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00".
 - d) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;"
 - e) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;". >>

14.0.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 14.

Calandrini, De Carlo

Dopo l'art. 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis
(Disciplina del microcredito)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera a), la cifra "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".
 - b) al comma 1, la lettera b) è abrogata.
 - c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a) e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00".
 - d) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;".
 - e) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;".

14.0.8

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.14

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

14bis

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;
 - b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";
 - c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.

14.0.9.

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 14

LANNUTTI

Dopo articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis
(Proroga moratoria per le PMI)

All'articolo 16, comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole “*fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021*” sono sostituite dalle seguenti “*fino al 30 giugno 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 30 giugno 2022*”».

14.0.10

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 14

CASTALDI, GARRUTI, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*«Art. 14-bis
(Proroga moratoria per le PMI)*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022".»

14.0.11

EMENDAMENTO

ART. 14

DAMIANI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

“Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrano, con le parole “30 giugno 2022”.”

14.0.12

A.S. 2448
Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole "30 giugno 2022".

14.0.13

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

ARTICOLO 14

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole "31 dicembre 2021",
ovunque ricorrano, con le parole "30 giugno 2022"."

14.0.14

A.S. 2448

Emendamento

Art.14

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole "30 giugno 2022"."

14.0.15

EMENDAMENTO

Art. 14

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14 - bis

(Modifiche al decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. L'art. 18 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 è abrogato.»

14.0.16

A.S. 2448

Emendamento

Art. 14

COLLINA, MANCA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 14-bis
(*Patrimonializzazione Confidi*)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera n-bis), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole "*previa autorizzazione della Commissione europea*" sono soppresse.>>

14.0.17

EMENDAMENTO

Art. 14

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14 - bis

(Esercizio prevalente dell'attività di garanzia dei Confidi)

All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo».

14.0.18

EMENDAMENTO

Art. 14

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14 - bis

(Utilizzo dei patrimoni dei fondi interconsortili per le attività a supporto delle PMI)

1. All'art. 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "*destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi*", sono inserite le seguenti parole: "*o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci*". »

14.0.19

EMENDAMENTO

ART. 14

SACCONE, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1, lettera c) è sostituita dalla seguente:
" c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000euro.";
 - b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: " Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022";
 - c) al comma 12: al primo periodo, le parole: " 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: " 30 giugno 2022" e dopo le parole:" entro i limiti della dotazione del Fondo" sono inserite le seguenti: " e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";
 - d) al comma 18, le parole: " entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti " entro il 30 giugno 2022".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incremento dall'articolo 194 della presente legge.»

14.0.20

A.S. 2448

Emendamento

Art.14

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 30 giugno 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.”
- b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022”;
- c) al comma 12, al primo periodo, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022” e dopo le parole: “entro i limiti della dotazione del Fondo” sono inserite le seguenti: “, nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022”;
- d) al comma 18, le parole: “entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo” sono sostituite dalle seguenti “entro il 30 giugno 2022”;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

14.0.21

EMENDAMENTO

Art. 14

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 14-bis

(Misure per la semplificazione per la costituzione delle PMI innovative)

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 47-bis, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Non è richiesta la presenza fisica del titolare della firma da autenticare quando quest'ultimo stabilisce con il notaio un collegamento telematico in videoconferenza che consente, da remoto, l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione della firma da autenticare da parte di chi ne è titolare, la verifica e l'attestazione della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato nonché la percezione di ciò che accade al firmatario video collegato nel momento in cui appone la sottoscrizione elettronica.»;
- b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 2, le parole "ed è" sono sostituite dalle seguenti «e non è richiesta la presenza fisica delle parti o, nei casi previsti dalla legge, dei testimoni quando tali soggetti o alcuni di essi stabiliscono con il notaio rogante un collegamento telematico in videoconferenza che consente, da remoto, l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione della firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altra forma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare, la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti video collegate nel momento in cui manifestano la loro volontà. L'atto pubblico informatico è»;
 - 2) al comma 3, dopo le parole «dalle parti» sono inserite le seguenti «, dai fidefacenti, dall'interprete e dai testimoni»;
- c) all'articolo 52-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, dopo le parole: «firma digitale» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 o in conformità ad altro tipo di firma elettronica qualificata»;
 - 2) al comma 2, dopo le parole: «le parti,» sono aggiunte le seguenti «i fidefacenti,»;
 - 3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Non è necessaria la presenza fisica del soggetto che appone la sottoscrizione quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 47-ter, comma 2, relativamente al collegamento telematico in videoconferenza con il notaio rogante.»;
- d) all'articolo 93-ter, il comma 1-bis è abrogato.

14.0.22

2. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di incentivare processi e modelli di business innovativi nonché la crescita dell'ecosistema imprenditoriale italiano dello start-up, incrementando il posizionamento competitivo delle imprese, l'onorario per la registrazione di un contratto istitutivo non può essere maggiore a 400 euro più IVA, di cui il 15 per cento di imposte.».

14.0.22

AS 2448

EMENDAMENTO

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 14

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

“Art 14-bis (Credito d'imposta per la partecipazione di PMI alle fiere internazionali nel 2021)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alle parole «periodi di imposta 2019 e 2020» aggiungere le seguenti: «e 2021»;
 - b) sostituire le parole «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e le parole «60.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro»;
 - c) sostituire le parole «e di 5 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «,di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni per l'anno 2022».
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

14.0.23

EMENDAMENTO

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 14

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

“Art 14-bis (Credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi, che sono derivati dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori economici contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ed a quello in corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attività di commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa.
2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in

vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1.

6. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

14.0.24

112

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 14

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Articolo 14-bis

(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2021 per il settore tessile)

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, si applicano anche alla rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2021, dei soggetti, esercenti attività d'impresa, operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella Gazz. Uff. 29 settembre 2021, n. 233.

14.0.25

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 14

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Rinegoziazione del debito

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 4-sexies aggiungere il seguente:

"4-sexies bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito".

MOTIVAZIONI

Il settore agricolo negli ultimi anni si è trovato a fronteggiare una serie di eventi quali la comparsa di varie tipologie di calamità (xylella, cimice asiatica, calamità naturali) che hanno prodotto danni ingenti alle produzioni e alla sopravvivenza stessa di piante e animali. È indispensabile adottare ulteriori misure, normative e operative, che assicurino disponibilità finanziaria alle imprese, per evitare che si faccia spazio a circuiti economici poco legali che possono favorire, per le difficoltà economiche-finanziarie in cui versa oggi chi esercita una attività imprenditoriale o professionale, il diffondersi dell'usura.

È dunque di fondamentale importanza puntare l'attenzione sullo strumento della rinegoziazione del debito bancario, riscadenzando il rimborso del debito con un piano di ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data del 1° marzo 2020. Tale riscadenziamento dovrà tener conto dell'entità del debito e della capacità di restituzione delle esposizioni bancarie.

È necessario che tale operazione:

1. sia assistita dalla garanzia dello Stato a titolo gratuito.
2. sia esente da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo a carico delle imprese, ivi comprese le spese istruttorie.

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 14

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 4-sexies aggiungere il seguente:

"4-sexies bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito".

14.0.27

EMENDAMENTO

Articolo 14

CALIGIURI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 4-sexies aggiungere il seguente comma:

"4-sexies bis. 1. La rinegoziazione di cui al comma 4-sexies si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere alla data di cui al comma in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Per l'operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito; per detta finalità il Fondo garanzia ISMEA e il Fondo di garanzia per le PMI, sono incrementati ciascuno di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di accedere ai benefici previsti l'interessato presenta domanda ad Istituto di credito secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190".

14.0.28

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 14

CONZATTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Art. 14-bis

(Fondo per la valorizzazione dei Mercati locali)

1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle imprese ambulanti in caso di eventi calamitosi, predisporre servizi essenziali ai luoghi in cui si svolgono i mercati locali nonché promuovere il turismo e il decoro delle città, è istituito un "Fondo per la Valorizzazione dei Mercati locali" nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro a decorrere dal 2022, di seguito denominato "Fondo".

2. Possono accedere ai contributi del Fondo di cui al comma 1 le imprese ambulanti che abbiano subito danni rilevanti alla propria attività a causa di eventi atmosferici eccezionali qualora ricorrano i seguenti requisiti:

(a) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti, ovvero abbia presentato regolare domanda di rateizzazione;

(b) l'impresa sia in regola con le autorizzazioni e i corrispettivi per l'occupazione del suolo pubblico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di risarcimento.

3. Possono accedere ai contributi del Fondo di cui al comma 1, i Comuni nel cui territorio si tengono: mercati rionali o giornalieri, sia con strutture fisse che mobili; mercati dell'antiquariato; mercati saltuari con qualsiasi cadenza temporale; mercati storici. I Comuni possono presentare domanda di finanziamento al 100% dell'importo, Iva compresa, per: il rifacimento e la valorizzazione di aree pubbliche dove si svolgono i mercati; la riqualificazione di facciate di edifici prospicienti aree dove si svolgono i mercati, installazione di servizi igienici permanenti, illuminazione e punti luce, verde pubblico, arredo urbano, parchi giochi attigui ai mercati e inserimento dei mercati locali in guida turistiche e servizi di promozione turistici; la riqualificazione di piazze e piazzali, parchi pubblici destinati allo svolgimento di attività di commercio ambulante; servizi di trasporto navetta; eventi ed iniziative di intrattenimento e di fidelizzazione dei consumatori.

4. Il Ministro dello sviluppo economico con decreto di natura non regolamentare da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al contributo del Fondo e i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande nonché la definizione di eventuali riserve in favore delle imprese di cui al comma 1.

14.0.29

1/2

5. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Il risarcimento del danno subito dalle aziende ambulanti, durante l'esercizio della professione non possono superare la cifra di 30.000 euro per singolo evento, mentre il monte complessivo annuale risarcibile dal Fondo non potrà superare i 2 milioni di euro annui. I comuni non potranno presentare progetti di cui al comma 3 superiori a 400.000 euro.

6. Ferme restando le disposizioni penali vigenti in materia, qualora successivamente all'erogazione dei contributi del Fondo sia accertata l'insussistenza dei requisiti minimi previsti dalla presente legge ai fini della loro concessione, il Ministro dello sviluppo economico dispone la revoca dei contributi stessi.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.>>

14.0.29

EMENDAMENTO

Art. 14

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 14-bis

(Destinazione al sostegno delle imprese sociali di parte dei proventi derivanti da collocamenti di determinate tipologie di Titoli di Stato).

1. Al fine di sostenere le politiche attive del lavoro e quelle di inclusione sociale nonché allo scopo di conciliare le politiche di sostegno alla transizione ecologica con la necessità di garantire la piena e buona occupazione, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una Sezione speciale dedicata a sostenere le micro, piccole e medie imprese di cui all'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché i loro consorzi di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, che esercitino in via prevalente attività di impresa sociale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2. La Sezione speciale di cui al comma 1, istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è alimentata con una parte dei proventi versati nel Conto Disponibilità intrattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Banca d'Italia, derivanti dai collocamenti dei Buoni del Tesoro Pluriennali denominati "BTP Green", nonché degli altri Titoli di Stato emessi allo scopo di supportare la transizione ecologica e sociale ovvero di realizzare gli obiettivi ambientali e sociali come delineati dalla Tassonomia europea delle attività sostenibili.

3. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le seguenti misure:

a) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento allo svolgimento di attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

b) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economica e finanziaria da parte del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Qualora le micro, piccole e medie imprese di cui al comma 1 risultino in uno stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare per esse una rilevante difficoltà nell'adempimento delle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, la Sezione

speciale di cui al comma 1 opera mediante attività di cartolarizzazione sintetica dirette, con l'impiego di tranche junior, di tranche mezzanine e di tranche senior, ad isolare la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 aprile 2018, attraverso forme di protezione del credito di tipo personale ovvero attraverso cash collateral di cui al medesimo decreto ministeriale, applicando le seguenti misure in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma 1 del presente articolo:

a) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

b) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all'80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

c) la quota della tranche junior coperta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;

d) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, copre l'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento.

5. Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2022 ed è alimentata dalle maggiori entrate rinvenienti dai proventi versati nel Conto Disponibilità intrattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Banca d'Italia, provenienti dai collocamenti dei Titoli di Stato di cui al comma 2, primo periodo.

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022»

14.0.30

AS 2448

Emendamento

Articolo 14

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 14-bis

(Contrasto al fenomeno dell'usura)

1. Alla Legge 7 marzo 1996, n.108, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

"Art. 14- bis

(Mutui senza interesse)

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" di cui al precedente art. 14 provvede all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro, di durata non superiore al decennio e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 14.
3. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del successivo art. 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in

apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

4. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, previa attività preliminare svolta dalle Prefetture secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'Interno. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì avvalersi di consulenti.
5. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.
6. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art.14.
7. La copertura economica per gli interventi di cui al presente articolo è assicurata dalle risorse destinate al Fondo di solidarietà.

2) all'articolo 15, dopo il comma 7 inserire il seguente "7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5% del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."

EMENDAMENTO

Art. 14

GIAMMANCO, FARAONE, CALIENDO, MODENA, PAPANDEU

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Istituzione del fondo di solidarietà in favore delle aziende oggetto di dissequestro in seguito a misura di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

1. È istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo di solidarietà in favore delle aziende oggetto di dissequestro in seguito a misura di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 con una dotazione di euro 20 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso ed erogazione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023, 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

14.0.32

EMENDAMENTO

Art. 14

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14 - bis

(Sospensione dei provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53)

1. All'art. 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021 in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021". »

14.0.33

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2448

EMENDAMENTI

da articolo 15
ad articolo 28

VOLUME 4

Emendamento

Art. 15

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 1:

- 1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
- 2) al comma 2:
 - a) la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) la garanzia è rilasciata entro il 30 giugno 2022, per finanziamenti di durata non superiore a 15 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 48 mesi;
 - b) alla lettera a-bis), sostituire le parole "10 anni", ovunque ricorrono, con le seguenti: "20 anni";
- 3) ai commi 13 e 14-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022".

15.1

EMENDAMENTO

ART. 15

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

All'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

<<lettera c) a -bis >>

All'articolo 1, comma 2, lettera c, punto 2) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole "il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019," aggiungere le seguenti: <<computando a tal fine anche il costo del personale dall'azienda appaltatrice, per la quota parte impiegata presso l'impresa stessa.>>

15.2

AS2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.15

a)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

a-bis) << e) All'articolo 1, comma 2, lettera c, punto 2) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole "il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019," aggiungere le seguenti: <<computando a tal fine anche il costo del personale dall'azienda appaltatrice, per la quota parte impiegata presso l'impresa stessa.>>

15.3

A.S. 2448
Emendamento
Art. 15

COLLINA, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

<<a-bis) al comma 2, lettera c, numero 2), dopo le parole "il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019," sono aggiunte le seguenti: "computando a tal fine anche il costo del personale dall'azienda appaltatrice, per la quota parte impiegata presso l'impresa stessa".>>

15.4

AS 2448

Emendamento

Art. 15

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Apportare le seguenti modificazioni:

- Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti "e dopo le parole <in favore di imprese con un numero di dipendenti> sono inserite le seguenti <non inferiore a 250 e>;

- Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. " Fino al 30 giugno 2022, le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 155 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

15.5

AS 2448
Emendamento
Art. 15

MARINO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- *Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole «e dopo le parole “in favore di imprese con un numero di dipendenti” sono inserite le seguenti “non inferiore a 250 e”;*

- *Dopo il comma 1, inserire il seguente:*
«1-bis. “Fino al 30 giugno 2022, le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3.”»

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti «400 milioni»

15.6

A.S. 2448

Emendamento

Art. 15

MISIANI, MANCA

All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti: "e dopo le parole <in favore di imprese con un numero di dipendenti> sono inserite le seguenti <non inferiore a 250 e>;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: << 1-bis. Fino al 30 giugno 2022, le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022>> con le seguenti: << di 570 milioni di euro per l'anno 2022>>

15.7

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 15

NANNICINI

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

“c) all'articolo 14, commi 1 e 2, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole “decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242”, sono inserite le seguenti: “e delle società che hanno la gestione di impianti sportivi”

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: “2. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “a titolo gratuito;” sono sostituite dalle seguenti: “a titolo gratuito. A decorrere dall'1 aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di un premio di garanzia da versare al Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le garanzie sono rilasciate”
- b) alla lett. b) numero 1) dopo le parole “90 per cento”, sono aggiunte le seguenti “e, dall'1 gennaio 2022, fino all'80 per cento”

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

10 bis. Si applicano alle garanzie di cui al comma 8 le disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia). Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'agevolazione costituita dalla gratuità della garanzia è concessa al soggetto beneficiario sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.”

15.8

A.S. 2448

Emendamento

Art. 15

MANCA, COLLINA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

<<1-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese.

1-ter. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

1-quater. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo.

1-quinquies. Ai fini di cui al comma 1-bis, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-sexies. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero.>>

15-9

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese.

1-ter. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

1-quater. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo.

1-quinquies. Ai fini di cui al comma 1-bis, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-sexies. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero."

15.10

AS 2448

Emendamento

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Articolo 15

All'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla fine del periodo ottavo dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti parole: "nonché di 350 mila euro per l'anno 2022".

1-ter. Per esigenze di celerità e continuità dell'attività del Fondo indennizzo risparmiatori, i componenti della Commissione tecnica nominati con D.M. 4 luglio 2019 restano in carica per il completamento dell'attività del Fondo entro la data del 31 luglio 2022».

15.11

A.S. 2448

Emendamento

Art. 15

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla fine del periodo ottavo dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti parole: "nonché di 350 mila euro per l'anno 2022".

1-ter. Per esigenze di celerità e continuità dell'attività del Fondo indennizzo risparmiatori, i componenti della Commissione tecnica nominati con D.M. 4 luglio 2019 restano in carica per il completamento dell'attività del Fondo entro la data del 31 luglio 2022».

15.12

Emendamento

Art. 15

PAGANO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti delle risorse pari ad € 119.288.538,00 per l'anno 2021 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.

1-ter. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 35 milioni per l'anno 2022.»

Conseguentemente ridurre di 35 milioni di euro per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

15.13

AS 2448

Emendamento

RICHETTI, BERUTTI

Articolo 15

Aggiungere infine il seguente comma:

“2. L'ultimo periodo del comma 1-ter dell'articolo 64 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, nel caso in cui detta classificazione sia stata determinata da situazioni intervenute successivamente all'omologa del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla presentazione del piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.”.

AS. 14

A.S. 2448

Emendamento

Art. 15

ROSSOMANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".»

15.15

AS2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.15

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

<< 2. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: *"L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".*>>

15.16

A.S. 2448

Emendamento

Art. 15

ROSSOMANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

15.17

AS 2448

Emendamento

Art. 15

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis- All'art. 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "*destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi*", sono inserite le seguenti parole: "*o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci*". »

15.18

AS2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.15

All'articolo, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

2. All'art. 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "*destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi*", sono inserite le seguenti parole: "*o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci*". »

AS.19

AS 2448

Emendamento

Art. 15

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Garanzie a sostegno degli obiettivi PNRR)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, SACE concede, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima perdita su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
2. La garanzia di cui al comma 1 è concessa, entro l'importo complessivo massimo di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché in favore di veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, qualora costituiti da banche, da istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a condizione che sui finanziamenti erogati o sulle garanzie prestate i soggetti che li hanno costituiti trattengano un interesse economico minimo del 5%.
3. La garanzia di cui al comma 1 è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
4. Sulle obbligazioni di Sace s.p.a. derivanti dalla garanzia di cui al comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 165 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

15.0.1

AS 2448

Emendamento

Art.15

MARINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 15-bis

(Garanzie a sostegno degli obiettivi PNRR)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, SACE concede, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima o seconda perdita su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite o crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
2. La garanzia di cui al comma 1 è concessa, entro l'importo complessivo massimo di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché in favore di veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, che realizzino operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti e garanzie di cui al comma 1, a condizione che una banca o intermediario abilitato all'esercizio del credito in Italia che svolga il ruolo di cui all'articolo 1, comma 1-ter lettera a) della stessa legge o che abbia concesso i relativi finanziamenti o garanzie trattenga un significativo interesse economico nell'operazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, lettera c) della Legge 30 aprile 1999, n. 130.
3. La garanzia di cui al comma 1 è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
4. Sulle obbligazioni di Sace s.p.a. derivanti dalla garanzia di cui al comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

15.0.2

Conseguentemente, all'art. 194, le parole «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti «550 milioni»

15.0.2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 15.

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di microcredito).

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I servizi ausiliari di cui al comma 1, lettera c), includono, non esaustivamente, nella fase iniziale di presentazione della domanda di finanziamento, il supporto alla definizione del piano d'impresa, e nei tre anni successivi, almeno un servizio relativo a mercato, amministrativo fiscale, finanza, organizzazione. I servizi ausiliari non includono le attività di formazione."

2. All'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3.1. Le persone fisiche di cui al comma 3 includono, non esaustivamente, i soggetti in cui insorgano bisogni derivanti da congiunture sfavorevoli abitative, familiari o sociali, quali sfratti, cambio abitazione, funerali, divorzi, pensioni differite o sovraindebitamento, nonché bisogni finalizzati a migliorare le condizioni lavorative, abitative, familiari o ambientali, quali formazione, strumenti lavoro, housing sociale o risparmio energetico.

3.2. Le i finanziamenti ammissibili ai sensi del comma 3 includono, non esaustivamente, quelli destinati a cauzioni per locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, assistenza di anziani non autosufficienti o di disabili, incluse le attrezzature necessarie, acquisto o riparazioni auto e motocicli per lavoro o per mobilità di portatori di handicap, stralcio di posizioni debitorie con banche, società finanziarie e di credito al consumo, laddove sia dimostrabile la condizione di vulnerabilità della persona, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, formazione professionale.

3.3. Per le finalità di cui al comma 3, il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3.4. Non sono previsti limiti all'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti ai sensi del comma 3 rispetto all'ammontare di tutti i finanziamenti concessi."

3. All'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: "5.1. Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere la realizzazione di un piano d'impresa, nonché l'avvio e lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, coprendo i costi ad essi connessi, che possono comprendere, anche alternativamente, investimenti o esigenze di capitale circolante. Le imprese di cui al periodo precedente possono essere organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

5.2. Sono esclusi dai finanziamenti i seguenti soggetti:

a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di sette anni;

b) lavoratori autonomi, imprese individuali società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;

c) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, un livello di indebitamento verso banche e intermediari finanziari superiore a 200.000 euro, un fatturato annuo e un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ai 2 milioni di euro;

5.3. La concessione dei finanziamenti può essere finalizzata, alternativamente, anche alle operazioni di consolidamento e ristrutturazione del debito.

5.4. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a dieci anni.”

4. All'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: “5-ter. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono concedere finanziamenti ai propri soci per le finalità di cui al presente articolo a tutte le tipologie di beneficiari in deroga ai limiti dimensionali previsti dal presente articolo.”

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, provvede all'aggiornamento delle disposizioni attuative di cui all'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.»

15.0.3

AS 2448
Emendamento
Art. 15

CORRADO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

15-bis

(agevolazioni e semplificazioni delle procedure di accesso al credito per le piccole e medie imprese)

1. Al fine di agevolare e semplificare le procedure di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e facilitare, da parte del sistema bancario, l'utilizzo dei fondi antiusura e di quelli derivanti dalle politiche di inclusione, alle garanzie dirette e sulle controgaranzie a richiesta, concesse dai soggetti finanziatori, si applica la c.d. ponderazione zero.

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni a decorrere dal 2023" con le seguenti: "400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni a decorrere dal 2023"

NOTA:

La ponderazione del rischio da parte degli Istituti di credito fa parte del c.d. rischio specifico dell'attività bancaria, che porta nella fase dell'erogazione del finanziamento a calcolare un accantonamento, che si traduce in costi per la banca.

Se la garanzia che supporta l'erogazione di un finanziamento avesse un calcolo ponderato uguale a 0, la banca sulla percentuale della garanzia non avrebbe l'obbligo dell'accantonamento (Ciò accade per la garanzia del fondo MCC L.662/96); esempio se su un finanziamento erogato la banca assume una garanzia dell'80%, deve accantonare solo sul rimanente 20%, determinando così, una serie di vantaggi.

Per l'impresa (minori costi per l'erogazione del finanziamento, maggiore possibilità di accesso al credito).

Per la banca, che non accantona su tutto ma solo sulla parte non garantita.

Si intuisce che se la garanzia che la banca assume a fronte dell'erogazione di finanziamento alle imprese in difficoltà, avesse una ponderazione "0", il sistema bancario sarebbe più disposto ad utilizzare i fondi "Antiusura", o ad utilizzare le disponibilità messe a disposizione dalle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese - "POLITICHE DI INCLUSIONE".

15.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 15

DI PIAZZA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15- bis.
(Sostegno al credito per le PMI)

1. Al fine di agevolare le procedure di accesso al credito in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE e facilitare l'utilizzo delle risorse previste dal fondo antiusura di cui alla legge 7 marzo 1996, n.108 e dal fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n.208 per le garanzie dirette a copertura dei crediti concessi dai soggetti finanziatori, si applica la "ponderazione zero.»

15.0.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 15

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Deroga transitoria alla disciplina dei controlli preventivi per gli atti e i contratti stipulati dall'Ente nazionale per il microcredito).

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché degli obiettivi degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 e all'avvio della programmazione 2021-2027, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data del 31 dicembre 2026, il conferimento di incarichi a soggetti con professionalità altamente specializzate e con esperienza professionale specifica, nonché tutti gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali siano stati stipulati dall'Ente nazionale per il microcredito, non sono soggetti al controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f-bis*), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».

15.0.6

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 15

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle vittime di mancati pagamenti)

2. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 199, le parole: *“che entrano in crisi a causa della”* sono sostituite dalle seguenti: *“e ai professionisti danneggiati dalla”* e, dopo la parola: *“attività d'impresa”*, sono aggiunte le seguenti: *“o professionale”*;
 - b) al comma 200, dopo la parola: *“imputati”*, sono aggiunte le seguenti: *“o indagati”* e le parole: *“si sono costituiti parte civile nel processo”* sono sostituite dalle seguenti: *“siano legittimati ad agire nell'interesse della procedura concorsuale nel procedimento”*;
 - c) al comma 201-bis, dopo la parola *“adottato”* sono aggiunte le seguenti: *“, previa verifica delle capacità di rimborso, anche previsionali, dei richiedenti,”*;
 - d) al comma 202, le parole: *“assoluzione dei debitori imputati”* sono sostituite dalle seguenti: *“provvedimento di archiviazione degli atti nei confronti dei debitori indagati o di sentenza definitiva di assoluzione nei confronti dei debitori imputati”*.».

15.0.7

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 15.

MISLANI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione del fenomeno dell'usura).

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera a), dopo le parole "fino all'80 per cento le banche" sono inserite le seguenti: "i soggetti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385";
- b) al comma 6, dopo le parole "prestano garanzie alle banche" sono inserite le seguenti: ", ai soggetti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".».

15.0.8

A.S. 2448

Emendamento

Art. 15

COLLINA

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis

(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parte delle micro, piccole e medie imprese)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano socie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017 e , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall' articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente comma e per la concessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo sponsor potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662.

15.0.9

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 15

GARNERO SANTANCHE', CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis

(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parete delle micro, piccole e medie imprese)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano socie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017 e , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall' articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente comma e per la concessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo sponsor potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662.

15.0.10

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 15

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parete delle micro, piccole e medie imprese)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano socie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017 e , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente comma e per la concessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo sponsor potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662.».

15.0.14

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 15

GARAVINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 15-bis

(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parte delle micro, piccole e medie imprese)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano socie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017 e , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall' articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente comma e per la concessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo sponsor potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662. >>

15.0.12

AS 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.15

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 15bis

(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parte delle micro, piccole e medie imprese)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano socie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017 e , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall' articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente comma e per la concessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo sponsor potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662.

15.0.13

EMENDAMENTO
DE POLI
ART. 15

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis

(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parte delle micro, piccole e medie imprese)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano socie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017 e , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall' articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente comma e per la concessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo sponsor potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662.»

15.0 14

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 15

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.
(Contributo a fondo perduto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) Al comma 7 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
 - b) al comma 9, lettera e) le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
 - a) al comma 10, lettera e) le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
 - b) al comma 18 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
 - c) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";
 - d) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";
 - e) al comma 30-bis sostituire le parole "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";
 - f) al comma 30-ter sostituire le parole "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".

15.0.15

A.S. 2448
Emendamento
Art. 15

LAUS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 15-bis
(Contributo a fondo perduto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- b) al comma 9, lettera e) le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- a) al comma 10, lettera e) le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- b) al comma 18 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- c) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";
- d) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";
- e) al comma 30-bis sostituire le parole "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";
- f) al comma 30-ter sostituire le parole "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".>>

15.0.16

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 15

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.
(Contributo a fondo perduto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 7 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- b) al comma 9, lettera e) le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- a) al comma 10, lettera e) le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- b) al comma 18 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- c) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";
- d) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";
- e) al comma 30-bis sostituire le parole "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";
- f) al comma 30-ter sostituire le parole "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".

15.0.17

EMENDAMENTO

Art. 15

PEROSINO

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Contributo a fondo perduto)

All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 7 le parole “10 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “25 milioni”;
- b) al comma 9, lettera e) le parole “10 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “25 milioni”;
- a) al comma 10, lettera e) le parole “10 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “25 milioni”;
- b) al comma 18 le parole “10 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “25 milioni”;
- c) al comma 14 sostituire le parole: “valutati in” con le seguenti: “nel limite massimo di”;
- d) al comma 29 sostituire le parole: “valutati in” con le seguenti: “nel limite massimo di”;
- e) al comma 30-bis sostituire le parole “15 milioni” con le seguenti: “25 milioni”;
- f) al comma 30-ter sostituire le parole “valutati in” con le seguenti: “nel limite massimo di”.

15.0.18

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.15

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

*Art. 15bis
(Contributo a fondo perduto)*

All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 7 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- b) al comma 9, lettera e) le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- a) al comma 10, lettera e) le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- b) al comma 18 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- c) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";
- d) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";
- e) al comma 30-bis sostituire le parole "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";
- f) al comma 30-ter sostituire le parole "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".

15.0.19

AS 2448

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Art. 15

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis
(Contributo a fondo perduto)

All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 7 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- b) al comma 9, lettera e) le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- a) al comma 10, lettera e) le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- b) al comma 18 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- c) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";
- d) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";
- e) al comma 30-bis sostituire le parole "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";
- f) al comma 30-ter sostituire le parole "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".»

15.0.20

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 15

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis

Contributo a fondo perduto

All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 7 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- b) al comma 9, lettera e) le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- a) al comma 10, lettera e) le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- b) al comma 18 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- c) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";
- d) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";
- e) al comma 30-bis sostituire le parole "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";
- f) al comma 30-ter sostituire le parole "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".

15.0.21

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 15

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Art. 15-bis

Contributo a fondo perduto

All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 7 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- b) al comma 9, lettera e) le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- a) al comma 10, lettera e) le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- b) al comma 18 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- c) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";
- d) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";
- e) al comma 30-bis sostituire le parole "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";
- f) al comma 30-ter sostituire le parole "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".

15.0.22

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 15

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis
(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;
- b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";
- c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022»

15.0.23

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art.15

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis
(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;
- b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";
- c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1." ».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022»

15.0.24

AS 2448

**BERUTTI, BLASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 15

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Art. 15-bis
(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;
 - b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";
 - c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.

15.0.25

AS 2448

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Art. 15

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 15-bis

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;
 - b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";
 - c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1. »

15.0.26

EMENDAMENTO

Art. 15

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«15-bis (Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole “limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile” sono soppresse;
- b) al comma 1 le parole: “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalla seguenti: “fino al 30 giugno 2022”;
- c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.

15.0.27

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 15

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis
(Proroga moratoria per le PMI)

All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;
- b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";
- c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.

15.0.28

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 15

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

15-bis

Proroga moratoria per le PMI

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;
 - b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";
 - c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.

15.0.29

AS 2448
Emendamento
Art. 15

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis
(Proroga moratoria per le PMI)

1. Al comma 1, articolo 16, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 luglio 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti «400 milioni»

15.0.30

A.S. 2448
Emendamento
Art. 15

LAUS, TARICCO, BITI,

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 15-bis

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021.
2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.>>

15.0.31

EMENDAMENTO

Art. 15

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 15-bis

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021.
2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della

distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

15.0.32

EMENDAMENTO

Articolo 15

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

15.0.33

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

150.33 2/2

EMENDAMENTO

Art. 15

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-bis (Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

15.0.34

e/2

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Articolo 15bis

Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021.
2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

15.0.35

Art. 15

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Articolo 15-bis

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021.
2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione

dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge. »

150.36

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 15

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021.
2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

15.0.37

1/2

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2/2

15.0.37

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 15

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Articolo 15-bis

Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021.
2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

15.0.38

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2/2

15.0.38

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 15 - bis

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1 marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»

15.0.39

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 15

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

(Deducibilità dei costi in materia logistica)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e di cui agli articoli 27 e 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano nel senso che in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari o nulli, e ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall'utilizzatore della prestazione sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito qualora siano rispettati i requisiti di inerenza e competenza di cui all'articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. In relazione a tali costi non si rendono applicabili le sanzioni proporzionali previste ai fini delle imposte dirette dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e le disposizioni contenute nell'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.”.

15.0.20

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 15

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“ART. 15-bis (Misure in materia di garanzie dei crediti degli imprenditori agricoli)

1. Al fine di agevolare il recupero dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti agroalimentari da parte delle imprese agricole ad imprenditori assoggettati a procedure concorsuali, all'articolo 2751-bis, comma 1, numero 4, del codice civile le parole “i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante” sono sostituite dalle seguenti: “i crediti degli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188”.

15.0.41

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 15

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

“ART. 15-bis

(Misure in materia di garanzie dei crediti degli imprenditori agricoli)

1. Al fine di agevolare il recupero dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti agroalimentari da parte delle imprese agricole ad imprenditori assoggettati a procedure concorsuali, all'articolo 2751-bis, comma 1, numero 4, del codice civile le parole “*i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante*” sono sostituite dalle seguenti: “*i crediti degli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188*”.”

15.0.42

A.S. 2448

Emendamento

Art. 15

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis

(Estensione del credito d'imposta relativo alle spese di consulenza per quotazione delle PMI)

1. All'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 le parole "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2023".
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. »

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di pari importo.

15.0.43

AS 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER

ARTICOLO 15

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

1. All'articolo 49, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.»

15.0.44

A.S. 2448
EMENDAMENTO

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 15

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Articolo 15-bis (Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1% annuo.

15.0.45

A.S. 2448

Emendamento

Art. 15

ASTORRE, MARGIOTTA, MANCA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1% annuo.

15.0.46

AS 2448

Emendamento

Causin

Art. 15

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15 bis

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1% annuo."

15.0.47

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 15

PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis
(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.»

A5.O.48

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 15

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis
(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.»

15.0.49

EMENDAMENTO

ART. 15

MODENA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1% annuo.»

15.0.50

EMENDAMENTO

ART. 15

MALLEGNI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1% annuo.

15.0.51

AS 2448
Emendamento
Art. 15

VONO, CONZATTI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«ART. 15-bis

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1% annuo».

15.0.52

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 15

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1% annuo.

15.0.53

AS 2448
EMENDAMENTO

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 15

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 15-bis (Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente:

“Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

- a. una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero
 - b. almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'art. 12 del D.M. 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili.”
- b) al comma 125 è inserito, dopo il primo periodo, il seguente: “Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.”;
- c) al comma 141-bis, primo periodo, le parole “nella lista di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono sostituite con le seguenti “nei decreti emanati in attuazione

150.54

dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e che rispettano i requisiti di cui al [secondo] periodo del comma 125". Inoltre, al secondo periodo, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "5 per cento";

d) dopo il comma 141-bis è inserito il seguente:

"141-ter. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [in quanto operazione che non forma oggetto dell'attività propria del soggetto passivo]. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

15.0.54

A.S. 2448
Emendamento
Art. 15

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125, il primo periodo è sostituito con il seguente:

“Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

- una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero
- almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'art. 12 del D.M. 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili.”

b) al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono

150.55

inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.”;

c) al comma 141-bis, primo periodo, le parole “nella lista di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono sostituite con le seguenti “nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e che rispettano i requisiti di cui al [secondo] periodo del comma 125”. Inoltre, al secondo periodo, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle parole “5 per cento”;

d) dopo il comma 141-bis è inserito il seguente:

“141-ter. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile

organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 0,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.55

A.S. 2448

Emendamento

Art. 15

MISIANI

Dopo l'art. 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

c. una SIIQ o SIIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero

d. almeno una SIIQ o SIIINQ e una o più altre SIIQ o SIIINQ o FIA immobiliare di cui all'art. 12 del D.M. 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIIINQ o le SIIQ o SIIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili."

f) al comma 125 è inserito, dopo il primo periodo, il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

g) al comma 141-bis, primo periodo, le parole "nella lista di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite con le seguenti "nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e che rispettano i requisiti di cui al [secondo] periodo del comma 125". Inoltre, al secondo periodo, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "5 per cento";

h) dopo il comma 141-bis è inserito il seguente:

"141-ter. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni

e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [in quanto operazione che non forma oggetto dell'attività propria del soggetto passivo]. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo.”.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 599,8 milioni di euro per l'anno 2022>>

15.0.56

EMENDAMENTO

Art. 15

D'ALFONSO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

- a. una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero
- b. almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'art. 12 del D.M. 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili."

b) al comma 125 è inserito, dopo il primo periodo, il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

c) al comma 141-bis, primo periodo, le parole "nella lista di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite con le seguenti "nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e che rispettano i requisiti di cui al [secondo] periodo del comma 125". Inoltre, al secondo periodo, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "5 per cento";

d) dopo il comma 141-bis è inserito il seguente:

"141-ter. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta

presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [in quanto operazione che non forma oggetto dell'attività propria del soggetto passivo]. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo.”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 200 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

15.0.57

AS 2448
EMENDAMENTO

ART 15

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'art. 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente:

“Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

 - a. una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero
 - b. almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'art. 12 del D.M. 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili.”
 - b) al comma 125 è inserito, dopo il primo periodo, il seguente: “Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.”;
 - c) al comma 141-bis, primo periodo, le parole “nella lista di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono sostituite con le seguenti “nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e che rispettano i requisiti di cui al [secondo] periodo del comma 125”. Inoltre, al secondo periodo, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle parole “5 per cento”;

150,58

1/2

d) dopo il comma 141-bis è inserito il seguente:

“141-ter. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzazione né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [in quanto operazione che non forma oggetto dell'attività propria del soggetto passivo]. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo.”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 200 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.0.58

2/2

AS2448
Emendamento
Art. 15

MARINO

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di cartolarizzazioni)

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

- i. le parole “nei confronti” sono sostituite con le seguenti: “e garanzie a favore”;
- ii. alla lettera a), dopo le parole “i prenditori dei finanziamenti” sono inserite le seguenti: “e i soggetti garantiti”;
- iii. alla lettera b), dopo le parole “l'erogazione dei finanziamenti” sono inserite le seguenti: “o la concessione delle garanzie”;
- iv. al comma 1-quater, dopo le parole “Nel caso in cui il finanziamento” sono inserite le seguenti: “o la garanzia”.

b) All'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente:

“Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo.”

c) All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2, le parole “sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti” sono sostituite con le seguenti: “sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,”;
- al comma 2-bis dopo le parole “anche regolate in conto corrente,” sono aggiunte le parole “o dall'escussione di garanzie”;
- dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

15.0.59

“2-ter. Dalla data della pubblicazione della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell’avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.”

- Al comma 3, le parole “Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria” sono sostituite con le seguenti: “Ai pagamenti effettuati alle società di cartolarizzazione dai debitori ceduti e da qualsiasi altro soggetto nell’ambito di operazioni disciplinate dalla presente legge”
- Al comma 4-bis, dopo le parole “regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440” sono aggiunte le seguenti: “e l’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

d) All’articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti per cassa o per firma realizzate mediante l’erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti o alle garanzie nella misura e alle condizioni concordate»;

- Al comma 2-octies, dopo le parole “può destinare i crediti stessi” sono aggiunte le parole “o i crediti nascenti dall’eventuale escussione delle garanzie”.

e) All’ articolo 7.1, comma 1, la parola “ceduti” è sostituita con la seguente: “originati”;

f) Articolo 7.2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. “Le agevolazioni previste dall’articolo 7.1, commi 4-bis e 4-ter, della presente legge si applicano anche alle operazioni di cui al presente articolo”

2. All’articolo 4-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole “dagli altri patrimoni destinati” aggiungere le seguenti: “, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.”

15.0.59

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera f) del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 194.

15.0.59

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 15-bis

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

• al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

- i. le parole "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore"
- ii. alla lettera a), dopo le parole "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti"
- iii. alla lettera b), dopo le parole "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie"

• al comma 1-quater, dopo le parole "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

b) All'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente:

"Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."

c) All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

• al comma 2, le parole "sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti" sono sostituite con le seguenti: "sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,"

• dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti."

15.0.60

- Al comma 3, le parole “Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria” sono sostituite con le seguenti: “Ai pagamenti effettuati alle società di cartolarizzazione dai debitori ceduti e da qualsiasi altro soggetto nell'ambito di operazioni disciplinate dalla presente legge”
- Al comma 4-bis, dopo le parole “regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440” sono aggiunte le seguenti: “e l'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

d) All' articolo 7.1, comma 1, la parola “ceduti” è sostituita con la seguente: “originati”

e) Articolo 7.2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. “Le agevolazioni previste dall'articolo 7.1, commi 4-bis e 4-ter, della presente legge si applicano anche alle operazioni di cui al presente articolo”

2. All'articolo 4-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole “dagli altri patrimoni destinati” aggiungere le seguenti: “, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.”

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera e) del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

15.0.60

Emendamento

Art. 15

MISIANI, MANCA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

2) alla lettera a), dopo le parole "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti"

3) alla lettera b), dopo le parole "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie"

b) all'articolo 1, comma 1-quater, dopo le parole "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

c) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."

d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, le parole "sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti" sono sostituite con le seguenti: "sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,"

2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti."

3) al comma 3, le parole "Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria" sono sostituite con le seguenti: "Ai pagamenti effettuati alle società di cartolarizzazione dai debitori ceduti e da qualsiasi altro soggetto nell'ambito di operazioni disciplinate dalla presente legge"

4) al comma 4-bis, dopo le parole "regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440" sono aggiunte le seguenti: "e l'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

AS. O. 61

HL

e) all' articolo 7.1, comma 1, la parola "ceduti" è sostituita con la seguente: "originati"

f) all'articolo 7.2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2-bis. "Le agevolazioni previste dall'articolo 7.1, commi 4-bis e 4-ter, della presente legge si applicano anche alle operazioni di cui al presente articolo"

2. All'articolo 4-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole "dagli altri patrimoni destinati" aggiungere le seguenti: ", senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>>

15.0.61

EMENDAMENTO
ART. 15
FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

- *al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:*
 - i. *le parole "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore"*
 - ii. *alla lettera a), dopo le parole "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti"*
 - iii. *alla lettera b), dopo le parole "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie"*
- *al comma 1-quater, dopo le parole "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".*

b) *All'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:*

"Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscono la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."

c) *All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:*

- *al comma 2, le parole "sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti" sono sostituite con le seguenti: "sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscono la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,"*
- *dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:*

"2-ter. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei

confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti."

- *Al comma 3, le parole "Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria" sono sostituite con le seguenti: "Ai pagamenti effettuati alle società di cartolarizzazione dai debitori ceduti e da qualsiasi altro soggetto nell'ambito di operazioni disciplinate dalla presente legge"*
- *Al comma 4-bis, dopo le parole "regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440" sono aggiunte le seguenti: "e l'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*

d) *All' articolo 7.1, comma 1, la parola "ceduti" è sostituita con la seguente: "originati"*

e) *Articolo 7.2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

2-bis. "Le agevolazioni previste dall'articolo 7.1, commi 4-bis e 4-ter, della presente legge si applicano anche alle operazioni di cui al presente articolo"

- 2. All'articolo 4-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole "dagli altri patrimoni destinati" aggiungere le seguenti: ", senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione."*
- 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera e) del presente articolo 2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 12,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, a 700.000 euro per l'anno 2024, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 2,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 si provvede ai sensi si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.>>*

15.0.62

2/2

AS.2448

Emendamento

Articolo 15

Calandrini, De Carlo.

Dopo l'art. 15, inserire il seguente art. 15-bis:

“Art. 15-bis

Definizione agevolata

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 aprile 2022 e il 31 agosto 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 30 novembre, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 31 agosto di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° maggio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31 gennaio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

15.0.63

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 31 marzo 2022, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

- a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

15.0.63

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.0.63

3/3

EMENDAMENTO

Art. 15

AIMI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis (Istituzione del Fondo per la valorizzazione dei mercati locali)

1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle imprese ambulanti in caso di eventi calamitosi, predisporre servizi essenziali ai luoghi in cui si svolgono i mercati locali, promuovere il turismo e il decoro delle città è istituito un "Fondo per la Valorizzazione dei Mercati Locali" nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per il 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2023, di seguito denominato "Fondo".

2. Possono accedere ai contributi del Fondo le imprese ambulanti che abbiano subito danni rilevanti alla propria attività a causa di eventi atmosferici eccezionali e ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:

- a) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti, ovvero abbia presentato regolare domanda di rateizzazione;
- b) l'impresa sia in regola con le autorizzazioni e i corrispettivi per l'occupazione del suolo pubblico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di risarcimento.

3. Possono accedere ai contributi del Fondo, i comuni nel cui territorio si tengono:

- a) Mercati rionali o giornalieri, sia con strutture fisse che mobili;
- b) Mercatini dell'antiquariato;
- c) Mercati saltuari con qualsiasi cadenza temporale;
- d) Mercati storici;

4. I Comuni possono presentare domanda di finanziamento al 100% dell'importo Iva compresa:

- a) per il rifacimento e la valorizzazione di aree pubbliche dove si svolgono i mercati;
- b) per la riqualificazione di facciate di edifici prospicienti aree dove si svolgono i mercati, installazione di servizi igienici permanenti, illuminazione e punti luce, verde pubblico, arredo urbano, parchi giochi attigui ai mercati, e inserimento dei mercati locali in guide turistiche e servizi di promozione turistici;
- c) per la riqualificazione di piazze e piazzali, parchi pubblici destinati allo svolgimento di attività di commercio ambulante;
- d) per la predisposizione di servizi di trasporto navetta;
- e) per la creazione di eventi ed iniziative di intrattenimento e di fidelizzazione dei consumatori.

15.0.64

Gli interventi di cui al presente comma, sono riconosciuti nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2022 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, a valere sulle risorse del Fondo.

5. Il Ministro dello sviluppo economico con decreto di natura non regolamentare da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande per il contributo del Fondo e i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande nonché la definizione di eventuali riserve in favore delle imprese di cui al comma 1.

6. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato indeterminati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (UE) n. 1407/2013.

7. Il risarcimento del danno subito dalle aziende ambulanti, durante l'esercizio della professione non possono superare l'importo di 30.000 euro per singolo evento, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui.

8. I comuni non possono presentare progetti di cui al comma 3, di importo superiore a euro 400.000.

9. Ferme restando le disposizioni penali vigenti in materia, qualora successivamente all'erogazione dei contributi del Fondo sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini della loro concessione, il Ministro dello sviluppo economico dispone la revoca dei contributi stessi.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

15.0.64

AS 2448

Emendamento

RICHETTI

Articolo 15

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

“Art. 15-bis

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari”)

1. Al fine di consentire l'efficiente svolgimento dell'attività di vigilanza sull'attività svolta dalle banche fuori dalle proprie sedi, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 7 dell'articolo 31 è sostituito con il seguente: *“7. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria e ai soggetti che intrattengono ovvero abbiano intrattenuto con essi rapporti di qualsiasi natura, ivi inclusi i soggetti abilitati, gli intermediari bancari e finanziari, le società fiduciarie e ai clienti, nonché alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Esso, per lo svolgimento dei propri compiti, può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, l'Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definite in apposito protocollo d'intesa”;*
 - b) al comma 4 dell'articolo 31-bis è aggiunto infine il seguente periodo: *“La trasmissione di informazioni all'Organismo per le predette finalità non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d'ufficio da parte delle predette autorità.”*

AS.0.65

AS 2448
Emendamento
Art. 15

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis
(Sospensione termini di scadenza titoli di credito)

1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 1 gennaio 2022, sono sospesi fino al 1 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 1 gennaio 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,3 milioni di euro nel 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194. »

15.0.66

Emendamento

Art. 15

DAMIANI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole “e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103,” sono aggiunte le parole: “e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011”.
2. Agli oneri derivanti dal comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 9 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge»

15.0.67

A.S. 2448

Emendamento

Art. 16

FERRAZZI, MISIANI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente: << 1-bis. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione.>>

16.1

AS 2448

Emendamento

Art. 16

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: *“ad esclusione dei progetti riguardanti direttamente o indirettamente i combustibili fossili”*.

16.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 16

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI,
LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

All'art. 16, comma 2 aggiungere alla fine le parole: "ad esclusione dei progetti riguardanti direttamente o indirettamente i combustibili fossili".

16.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 16

L'ABBATE

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le risorse del fondo di cui ai commi 1 e 2 non possono essere destinate al finanziamento di progetti sui combustibili fossili."

16.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 16

Nastri, Calandrini, De Carlo

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le predette garanzie sono concesse prioritariamente ai progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili.»

16.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 16

GIROTTTO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano il sostegno anche per investimenti di ridotta dimensione.».

16.6

AS 2448

Emendamento

Art. 16

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis "Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione.

16.7

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 16

All'articolo 16, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2.bis A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 64, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, possono accedere alla garanzia del fondo di cui al comma 5 del medesimo articolo le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione.»

16.8

A.S. 2448

Emendamento

Art. 16

FERRAZZI, MISIANI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis

(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40% dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito apposito Fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 585 milioni di euro per l'anno 2022, di 480 milioni di euro per l'anno 2023, di 475 milioni di euro per l'anno 2024, di 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.>>

16.0.1

A.S. 2448
Emendamento
Art. 17

COLLINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

<<1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "ai liberi professionisti" sono inserite le seguenti: "inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27" .>>

17.1

Emendamento

Art. 17

DAMIANI, GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. All’articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: “ai liberi professionisti” sono inserite le seguenti: “inclusi tutti i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.”

17.2

Emendamento

Art. 17

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 73 quinquies, comma 2, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2022, n. 123, sono destinate alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.).»

17.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 17

GUIDOLIN, ENDRIZZI, VANIN, GIROTTO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori).

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 496 le parole:* “qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento” *sono sostituite dalle seguenti:* “qualora al completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501, 502-bis e 507-bis, le somme complessivamente erogate per l'indennizzo siano inferiori alla dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento”;

b) *al comma 497 le parole:* “qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento” *sono sostituite dalle seguenti:* “qualora al completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501, 502-bis e 507-bis, le somme complessivamente erogate per l'indennizzo siano inferiori alla dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento”;

c) *dopo il comma 507 sono inseriti i seguenti:*

“507-bis. I risparmiatori di cui al comma 494 che, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano avviato la procedura di compilazione telematica dell'istanza di indennizzo tramite la piattaforma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, ancorché non l'abbiano finalizzata entro il predetto termine, dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-bis e nei limiti della dotazione finanziaria residua del FIR al netto degli oneri e delle spese relative al funzionamento della Commissione tecnica di cui a comma 501 e della società di cui al comma 501-bis, possono accedere alle prestazioni di cui ai commi da 493 a 506, inviando, a pena di decadenza, la domanda di indennizzo corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494 entro il termine di 60 giorni dalla data individuata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dal completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-bis.

507-ter. La Commissione tecnica di cui al comma 501, dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-bis, con delibera, accerta lo stato della dotazione finanziaria residua del FIR.

507-quater. Qualora al completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-bis dovesse risultare una dotazione finanziaria residua del FIR non sufficiente ad

indennizzare i risparmiatori di cui al comma 507-bis nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore e nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle obbligazioni subordinate, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, il Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla delibera della Commissione tecnica emanata ai sensi del comma 507-ter, definisce le percentuali dell'indennizzo da riconoscere ai risparmiatori della procedura di cui al comma 507-bis." »

17.0.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 18

TURCO, PIARULL

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), premettere la seguente: «a) al comma 233, primo periodo, dopo le parole: “n. 917, alla medesima data;”, sono aggiunte le seguenti: “ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1, dell’articolo 84 del predetto testo unico;”;*

2) *dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) al comma 237, le parole: “far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso”, sono soppresse.*

18.1

A.S. 2448

Emendamento

Art. 18

COLLINA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

18.2

EMENDAMENTO

Art.18

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

18.3

A.S.2448

Emendamento

Art. 18

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo ~~18~~ inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Incentivi alle aggregazioni)

1. All'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis dopo la lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera a) se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

b) al comma 1-quater dopo le parole "all'attività artistica o professionale" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

c) dopo il comma 8 -bis è aggiunto il seguente: "8-ter. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 non determinano in nessun caso il realizzo di componenti positivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo".

2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile.

3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.

4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.

5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023."

18.0.1

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 18

CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

<<Art. 18-bis.

(Proroga degli incentivi per la quotazione delle PMI)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: *«fino al 31 dicembre 2021»* sono sostituite dalle seguenti: *«fino al 31 dicembre 2022»*;

b) al comma 90, le parole: *«nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022»* sono sostituite dalle seguenti: *«nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023»*.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.>>

18.0.2

EMENDAMENTO

Articolo 18

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 18-bis (*Ampliamento delle capacità d'investimento delle società di investimento semplice (SiS)*).

1. Al fine di ampliare l'ambito di intervento delle Società di investimento semplice (SIS) al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.98 sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater, punto 1) le parole: "25 milioni" sono sostituite dalle parole: "50 milioni";

b) all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater, punto 2) sono soppresse le parole: "che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività";

c) all'articolo 35-undecies comma 1-quater le parole: "25 milioni" sono sostituite dalle parole: "50 milioni".

18.0.3

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 18-bis. – (*Disposizioni in materia di offerta pubblica iniziale*) –

1. Al fine di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico delle società a partecipazione pubblica, nonché favorire il finanziamento di progetti industriali di sviluppo, le società *in house providing*, in alternativa alla richiesta di risorse finanziarie all'ente pubblico o enti pubblici controllanti, procedono mediante offerta pubblica di sottoscrizione o vendita di propri titoli di partecipazione al capitale, di titoli convertibili in partecipazione al capitale ovvero di altri prodotti o strumenti finanziari mediante la quotazione di partecipazioni di minoranza sui mercati regolamentati ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione dell'Unione europea in ottemperanza al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento e in osservanza delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ferma restando la natura di articolazioni funzionali dell'amministrazione delle società *in house providing*.

2. Le offerte al pubblico di cui al primo comma e ogni altro atto dispositivo delle azioni ovvero strumenti finanziari della società *in house* successivo alla loro quotazione non comportano la perdita del requisito del controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici controllanti, né l'assunzione da parte di soggetti privati di forme di controllo, di poteri di veto ovvero dell'esercizio di un'influenza dominante sulla società *in house providing*.

3. Qualora l'offerta pubblica iniziale avvenga nel rispetto del precedente comma, le società *in house providing* mantengono ovvero ricevono affidamenti diretti da parte dell'ente pubblico o degli enti pubblici controllanti.

4. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente articolo.”

18.0.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 18

COLLINA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

<<Art. 18-bis

(Utili destinati a riserva legale indivisibile delle società cooperative)

1. All'articolo 6, comma 1 del Decreto Legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, in Legge 15 giugno 2002 n. 112 le parole: "non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 587 milioni di euro per l'anno 2022 e di 487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

18.0.5

A.S. 2448

Emendamento

Art. 18

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

<<Art. 18-bis

Utili destinati a riserva legale indivisibile delle società cooperative

1. Nell'articolo 6, comma 1 del Decreto Legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, in Legge 15 giugno 2002 n. 112 le parole: "non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali".

18.0.6

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.18

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 18bis

(Utili destinati a riserva legale indivisibile delle società cooperative)

“Nell'articolo 6, comma 1 del Decreto Legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, in Legge 15 giugno 2002 n. 112 le parole: “non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali” sono sostituite dalle seguenti “si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali”.>>

18.0.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 18

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Potestà statutaria e regolamentare).

1. All'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine il seguente: "4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo nonché ogni altra disposizione volto a garantire nella composizione dei consigli delle camere di commercio la rappresentatività effettiva ed efficace di tutte le tipologie di imprese ed economie locali, e delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine."

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2022.»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599,975 milioni di euro»

18.0.8

AS 2448
EMENDAMENTO

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 18

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. *18-bis*. (Disposizioni per l'esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. All'articolo 1, della legge 4 agosto 2017 n. 124, dopo il comma 156, aggiungere il seguente:

“156-*bis*) Le strutture sanitarie che esercitano l'attività odontoiatrica di cui ai commi 153 e 154 in forma di società di capitale sono tenute alla nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile. La corrispondenza del bilancio alla documentazione contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla Società di revisione incaricata di continuità aziendale ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 1, numero 1), del codice civile. Il presente comma non si applica alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183.»

18.0.9

AS 2448

EMENDAMENTO

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 18

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis. 1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, le parole "Ministro dei beni e delle attività culturali e" sono sostituite con la seguente: "Ministero";
- b) al comma 5, la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2023" e le parole "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse.»

18.0.10

AS 2448

Emendamento

MARTI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 19

Al comma 1, sostituire le parole: "è elevato fino a 2 milioni di euro", con le seguenti: "è elevato fino a 3 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "599 milioni"

19.1

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 19

CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

d-bis) all'imposta di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500 della legge 24 gennaio 2012, n. 228.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole 600 milioni con le seguenti 590 milioni e le parole 500 milioni con le seguenti 490 milioni.

19.2

AS 2448

EMENDAMENTO

CIAMPOLILLO

ARTICOLO 19

Dopo il comma ¹~~2~~, aggiungere il seguente:

¹~~2~~-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«41-quinquies) bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati, anche bevande specifiche per l'alimentazione di neonati e di bambini».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "575 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023".

19.3

AS 2448

EMENDAMENTO

CIAMPOLILLO

ARTICOLO 19

Dopo il comma¹2, aggiungere il seguente:

¹2-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) prodotti, anche lavorati e processati, puramente vegetali a base di legumi, verdure, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "300 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023".

19.4

AS 2448

EMENDAMENTO

CIAMPOLILLO

ARTICOLO 19

Dopo il comma ¹2, aggiungere il seguente:

¹2-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) latte vegetale».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "585 milioni di euro per l'anno 2022 e 470 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023".

19.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 19

URSO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Articolo 19 bis

«1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati «società cessionarie», da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «soggetti cedenti», quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debentrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 25.000.000, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

19.0.1

1/2

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

7. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.»

19.0.1

2/2

AS 2448
Emendamento
Art. 19

CARBONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Moratoria delle segnalazioni al Crif e cancellazione automatica di quelle già raccolte a partire dal 1 gennaio 2021)

1. Con riferimento ai rapporti di credito sorti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, non sono raccolte segnalazioni dal servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, denominato "Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria", di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994.
2. Tutte le eventuali segnalazioni alla Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria relative a rapporti di credito sorti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e la data di pubblicazione della presente legge sono cancellate automaticamente e senza necessità d'istanza della parte interessata, indipendentemente dall'estinzione di detti rapporti e dal regolare adempimento delle obbligazioni debitorie e a prescindere dalla sussistenza di eventi negativi non sanati quali morosità, gravi inadempimenti ovvero sofferenze.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria provvede all'aggiornamento del proprio Codice di Condotta al fine di disciplinare il sistema per la straordinaria cancellazione automatica dei dati».

19.0.2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 19

DI PIAZZA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.19-bis
(Misure in favore del microcredito)

1. L'incremento del limite di finanziamento delle operazioni di microcredito aumentato a 40 mila euro dal comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. È abrogato il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020.
2. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 56, comma 2, lettera c) del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernenti le esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, in via transitoria, le misure di sostegno finanziario al microcredito per i lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni, s'intendono comunque valide.
3. L'operatore di microcredito, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, presta, intensificandone la frequenza nei primi tre anni di ammortamento del prestito, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio sono erogati dai tutor iscritti nell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari non finanziari di cui all'articolo 13, comma 1-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
5. È istituita un'apposita sezione speciale, nell'ambito del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 denominata "sezione Microcredito sociale", con una dotazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), per la prestazione di garanzie nella misura dell'80 per cento sui finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con particolare riguardo per le necessità di approvvigionamento di beni per il consumo alimentare, erogati con le modalità disciplinate dal Titolo secondo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. L'Ente Nazionale per il Microcredito coordina l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto n. 176 del 2014.
6. In relazione alle misure previste dai decreti legge di emergenza sanitaria da Covid-19, che interessano direttamente o indirettamente il settore del microcredito, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un tavolo di lavoro congiunto tra l'Ente Nazionale per il Microcredito, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di condividere la definizione delle relative norme di attuazione connesse all'emergenza epidemiologica.»

19.0.3

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 19

DI PIAZZA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 19-bis

(Disposizioni concernenti l'attività del microcredito e la formazione)

1. Nell'ambito delle attività destinarie di finanziamenti del microcredito, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, finalizzate a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, rientrano anche le società a responsabilità limitata ordinaria, il cui capitale sociale non superi la soglia prevista di 10 mila euro.
2. In deroga alla disciplina prevista dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le società di cui al comma 1, s'intendono escluse dall'applicazione del modello di valutazione del Fondo medesimo.
3. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal microcredito, che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, con riferimento al livello di indebitamento superiore a 100.000 euro, tale parametro s'intende limitato soltanto alle esposizioni debitorie verso gli intermediari finanziari.
4. In relazione agli effetti economici negativi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, rientrano tra i beneficiari dei finanziamenti del microcredito, le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, che al momento della domanda possiedono il solo requisito relativo ai ricavi annui lordi superiori complessivi annui pari ad un massimo di euro 200.000.
5. Fermo restando quanto disposto all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, la concessione dei finanziamenti per il microcredito, è destinata anche ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del finanziamento, non sono qualificabili come imprenditori o aspiranti tali e che, pertanto, non devono essere in possesso di partita IVA ai fini dell'accesso al credito e, conseguentemente, alla garanzia del Fondo centrale di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

19.0.4

EMENDAMENTO

Art. 19

PAROLI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis

(Fondo tecnologie emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 denominato: «Fondo Tecnologie Emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale» per l'istituzione e l'operatività di centri di eccellenza sulle tecnologie emergenti,
2. Per le finalità dell'utilizzo delle risorse previste dal Fondo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita l'Associazione Nazionale per l'Idrogeno e Celle a Combustibile, prevede la costituzione di una fondazione, sottoposta a vigilanza congiunta, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca applicata, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo e dello sviluppo delle tecnologie individuate ai sensi del comma 3. Le attività e le funzioni della fondazione, sono rivolte con particolare riguardo ai settori delle tecnologie quantistiche, dell'idrogeno e delle tecnologie *green*, nonché alla creazione e sostenimento di una filiera industriale e commerciale che porti tali tecnologie sul mercato, strumentali alla promozione dello sviluppo economico del Paese, al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale e all'attuazione dei programmi europei, tra i quali *Horizon Europe* e *Digital Europe*. Con uno o più decreti, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità previste dal presente comma, anche ai fini della costituzione della fondazione.
3. Con uno o più decreti, sono definite specificamente le tecnologie e i settori di intervento, gli obiettivi della fondazione, il modello organizzativo, gli organi e la relativa composizione, la disciplina delle attività di vigilanza.
4. Lo statuto della fondazione è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della transizione ecologica. Con il medesimo decreto è individuato il patrimonio iniziale della fondazione che può essere incrementato da successivi apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, la fondazione instaura rapporti con l'Associazione Nazionale per l'Idrogeno e Celle a Combustibile, assicurando l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti nazionali di eccellenza.
6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alle stesse sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 del presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

19.0.5

EMENDAMENTO

ART. 19

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Disposizioni in materia di piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle piccole imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020.

2. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a 15 milioni di euro, con preammortamento fino a trentasei mesi, con copertura al 70 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a dieci anni e al 60 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni;

b) al 31 dicembre 2020 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

c) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

d) la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previdenziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato;

e) la concessione del finanziamento è subordinata a delibera bancaria.

3. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui al comma 1 nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che devono essere quantificati nell'importo e identificati nella loro natura. Il professionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pagamento dell'esposizione debitoria del contribuente. Il piano di pagamento certificato, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fiscale, l'accettazione del piano di risanamento e la definizione dell'importo. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui al comma 1, previo accordo con la banca o l'intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versa l'importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale all'Agenzia delle entrate, in unica soluzione. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma 2, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all'Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di cui al comma 1, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla procedura di cui al presente articolo. Il fondo è alimentato mediante il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata e all'importo del finanziamento.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione bancaria italiana e SACE Spa, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000

2023: - 10.000.000

2024: - 10.000.000

19.0.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 19

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Accesso al Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti).

1. All'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è altresì consentito l'accesso al Fondo di cui al presente comma ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, i quali abbiano avviato la loro attività nel corso del periodo d'imposta 2019, qualora detti soggetti nel periodo d'imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e, a far data dal 1° gennaio 2020 e per un numero di mesi equivalente a quelli nei quali hanno esercitato la propria attività nel periodo d'imposta 2019, abbiano subito nell'anno 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019."».

19.0.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 19

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disciplina dell'accesso degli agenti assicurativi al regime di esonero contributivo).

1. Le disposizioni in materia di esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 247, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche agli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché i periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «565 milioni di euro per l'anno 2022 e 465 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

19.0.8

A.S.2448

EMENDAMENTO

ART.19

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art.19-bis

(Proroga contributo fondo perequativo)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 16 a 27, del decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in favore degli esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai fini del beneficio del contributo è prorogato al 31 marzo 2022.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

19.0.9

EMENDAMENTO

Articolo 19

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:**«Art. 19-bis (Proroga della sospensione delle verifiche di inadempienza per il pagamento dei debiti di fornitura delle pubbliche amministrazioni)*

1. Sino al 30 giugno 2022, non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2022 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.175.»

19.0.10

EMENDAMENTO

Art. 19

FERRO, DAMIANI, MODENA

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:***"Art. 19-bis (Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)**

I. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

"101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 60.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 11 milioni di euro nel 2022, 43 milioni di euro nel 2023 e 71 milioni di euro nel 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»

19.0.11

EMENDAMENTO

Art. 19

FERRO, DAMIANI

Dopo l'art. 19 aggiungere il seguente:

"Art. 19-bis (Modifica dell'articolo 125-sexies del TUB)

1. L'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385, è modificato come segue: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti a suo carico, calcolati proporzionalmente alla vita residua del contratto, con espressa esclusione delle imposte e delle somme già corrisposte dal finanziatore a soggetti terzi in relazione al suddetto rapporto. Il presente comma si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 19 settembre 2010."

19.0.12

EMENDAMENTO

Art. 19

FERRO, DAMIANI

Dopo l'art. 19 aggiungere il seguente:

"Art.19-bis (Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1.In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione."

19.0.13

AS 2448

Emendamento

Art. 19

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" Art.19-bis.

1. *All'articolo 4 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 è sostituito dal seguente: " 5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale".*
2. *Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge*
3. *Relativamente ai soli dividendi posti in distribuzione nell'esercizio 2022, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo della addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, è applicata con una ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali in relazione ai dividendi riferiti alle quote residue rispetto a quelle in possesso al 31 dicembre 2021, che risultassero in eccesso rispetto ai limiti di partecipazione del 3 per cento previsti dall'articolo 4, comma 5, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021.*

19.0.14

AS 2448

Emendamento

RIPAMONTI, RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<ART. 19-bis

1. *All'articolo 186 della legge fallimentare RD 16 marzo 1942, n.267, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "La risoluzione del concordato non può essere pronunciata qualora la richiesta non sia avanzata, anche tramite separati ricorsi, da uno o più creditori insoddisfatti che rappresentino almeno il 15% dei crediti anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161." >>*

19.0.15

- Interruzione di pagina -

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

*Art. 19-bis
(Deducibilità costi tamponi per le imprese)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le spese sostenute dai datori di lavoro per l'effettuazione di test antigenici rapidi o molecolari eseguiti dai propri dipendenti ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

Nota. Prevede la deducibilità del costo sostenuto dalle aziende per l'erogazione dei tamponi ai propri dipendenti.

- Interruzione di pagina -

19.0.16

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO,
QUAGLIARIELLO

ARTICOLO 19

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

"Articolo 19-bis. (Credito di imposta per cerimonie)

1. Per i periodi di imposta 2022 e 2023 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dalla data di entrata in vigore della presente legge m. per il pagamento di servizi relativi alla organizzazione e realizzazione di cerimonie offerti dai soggetti che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 18.12.0, 18.13.00, 74.10.2, 74.10.29, 74.20, 74.20.1, 74.20.2, 74.20.12, 74.20.19, 96.09.05.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo soggetto economico;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con i soggetti economici di cui al medesimo comma, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai soggetti economici di cui al comma 1 sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, i soggetti economici di cui al comma 1 e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del

comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni per il 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'art. 194 della presente legge.

19.0.17

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 19

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"ART. 19-bis

(Disposizioni in materia di Consorzi Industriali)

1. Al fine di mitigare gli effetti delle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le imprese tenute al pagamento dei canoni consortili, in ogni forma riscossi, ai Consorzi Industriali di cui all'art. 36 della Legge 5/10/1991, n° 317 e che in media nei periodi di imposta 2020 e 2021 hanno subito un calo di fatturato rispetto alla media delle due annualità precedenti imputabile alle conseguenze della medesima emergenza sanitaria possono usufruire delle seguenti misure:

a) in caso di pendenze nei confronti degli Enti consortili già formalmente contestate, una riduzione del totale dei canoni non versati e da versare pari alla percentuale di diminuzione di fatturato di cui sopra;

b) in caso di pendenze nei confronti degli Enti consortili non ancora formalizzate, una riduzione del totale dei canoni non versati e da versare pari alla percentuale di diminuzione di fatturato ridotta del 50 per cento;

c) in caso di pendenze in contenzioso giudiziale già formalmente contestate dagli Enti consortili, una riduzione del totale dei canoni non versati e da versare pari alla percentuale di diminuzione di fatturato, con rifusione delle eventuali spese legali sostenute dagli enti consortili;

d) per l'annualità 2022 i canoni consortili vengono ridotti del 50 per cento e, qualora l'impresa non abbia alcuna pendenza alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la predetta percentuale di riduzione sarà pari al 100 per cento.

2. A parziale compensazione dei mancati introiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, agli enti consortili è riconosciuto un contributo di euro 100.000 per l'anno 2022 per ciascun consorzio.

3. Le imprese interessate presentano apposita istanza predisposta dagli Enti consortili, contenente anche l'esplicazione dettagliata del calo di fatturato necessario ad ottenere la corrispondente aliquota di riduzione e l'autocertificazione attestante che il calo di fatturato è imputabile alle conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "593,5 milioni"

19.0.18

EMENDAMENTO

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 19

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

“Art 19-bis (Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato “Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy”.
2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy.
3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del Made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del Made in Italy sia in Italia che all'estero.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
5. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio

19.0.19

EMENDAMENTO

ART. 19

DE POLI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

"Art. 19-bis (Credito d'imposta locazioni commerciali e affitto d'azienda)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:
2. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".
3. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

19.0.20

EMENDAMENTO

Art. 19

PEROSINO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis (Credito d'imposta locazioni commerciali e affitto d'azienda)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a) All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".;

b) all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

19.0.21

EMENDAMENTO

ART. 19

DE POLI

Dopo l'art. 19 aggiungere il seguente:

"Art. 19 bis (Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) sostituire al comma 12 la scadenza del 30 giugno 2021 con 30 giugno 2023 e modificare le parole: "le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021" con le parole "le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022".
 - b) al comma 15, lettera b) dopo le parole "stabilimenti produttivi" aggiungere ", interfacce informatiche, nuovi canali distributivi, rafforzamento delle relazioni con i clienti".

19.0.22

EMENDAMENTO

AS 2448

Art. 19

Lanièce, Steger, Durnwalder, Unterberger, Bressa,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 7, dell'articolo 4, le parole: “e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane” sono soppresse;*
- b) *al comma 12-bis, dell'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono altresì escluse dall'applicazione del presente decreto le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, ferma restando la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.”;*
- c) *dopo il comma 12-bis, dell'articolo 26, come modificato dalla lettera b), è aggiunto il seguente comma:*

“12-bis.1. Sono inoltre escluse dall'applicazione del presente decreto le società di generazione e di vendita dell'energia elettrica a partecipazione pubblica, a condizione che abbiano un fatturato superiore a euro 50 milioni di euro e che abbiano registrato un risultato positivo nei tre esercizi precedenti, nonché le società da queste controllate.”.

19.0.23

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 19

LANZI, CROATTI, VACCARO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis

(Misure per il sostegno della produzione ceramica artistica e tradizionale)

1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n.188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1. Le somme non utilizzate o impegnate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo al medesimo scopo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000

2023: - 3.000.000

2024: - 3.000.000

19.0.24

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 19

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*Art.19-bis
("Resto qui" nelle aree di crisi industriale complessa)*

1. All'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis"«Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, possono essere altresì applicate ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, a valere esclusivamente sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del decreto-legge 1 aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.181. Dalle disposizioni del presente comma, non devono derivare interventi volti alla riduzione delle risorse stanziare per la misura "Resto al Sud"».

19.0.25

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 19

TURCO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito di rivalsa IVA per le imprese fornitrici di imprese in Amministrazione Straordinaria).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese a favore di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.».

19.0.26

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 19

TURCO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito di rivalsa IVA per le imprese fornitrici di ILVA S.p.a in Amministrazione Straordinaria).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese a favore di ILVA S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.».

19.0.27

A.S. 2448
Emendamento
Art. 19

FARAONE, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis
(Misure a sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati in 17,1 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

19.0.28

Emendamento

Art.19

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-bis. (Proroga credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche per spese sostenute nel 2020, nel limite di 1.000 milioni di euro.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per il 2022 si provvede ai sensi del comma 3.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
 - b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

19.0.29

Emendamento

Art.19

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-bis. (Proroga credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

4. Il credito di imposta di cui all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche per spese sostenute nel 2020, nel limite di 200 milioni di euro.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

19.0.30

AS 2448
Emendamento
Art. 19

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

1. All'articolo 74-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento, di concordato preventivo liquidatorio o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a 258.228,45 euro. Nel caso della procedura di concordato preventivo liquidatorio, è apposto il visto di conformità da professionista abilitato”. »

19.0.31

AS.2448

Emendamento

Articolo 19

Calandrini, De Carlo.

«Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art.19-bis

(Abrogazione del meccanismo dello split payment)

L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.».

19.0.32

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 19

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 19-bis.

(Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies., è aggiunto il seguente:

<<6-sexies-bis) L'Agenzia delle Entrate rende disponibile ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, appositamente delegati, i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.>>".

19.0.33

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 19

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 19-bis.

(Semplificazione delle scritture contabili)

<<1. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole " superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,5 milioni e a 1,4 milioni di euro.">>

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

19.0.34

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 19

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 19-bis.

(Semplificazione delle scritture contabili)

<<1. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole " superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,2 milioni e a 1,1 milioni di euro.>>".

19.0.35

AS 2448

Emendamento

Art 19

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 19-bis. (Usura)

1. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente: “Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito.”.
2. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola “trimestralmente”, sono aggiunte le seguenti: “, con i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,”.».

19.0.36

AS 2448

EMENDAMENTO

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

“Art. 19 - bis (Incremento termine versamento contributi previdenziali)

1. *All'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 463/83, convertito in L. n. 638/83, così come modificato dall'art. 3 comma 6 del D. Lgs. 15.01.16, n. 8, le parole “tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi”.*

19.0.37

AS 2448

EMENDAMENTO

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

“Art. 19 - bis (Incremento valore versamento contributi previdenziali)

1. *All'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 463/83, convertito in L. n. 638/83, così come modificato dall'art. 3 comma 6 del D. Lgs. 15.01.16, n. 8, le parole “10.000 annui” sono sostituite dalle seguenti: “20.000 annui”.*

19.0.38

AS 2448

EMENDAMENTO

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

“Art. 19 - bis (Non punibilità omissivo versamento contributi previdenziali)

1. *All'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 463/83, convertito in L. n. 638/83, così come modificato dall'art. 3 comma 6 del D. Lgs. 15.01.16, n. 8, aggiungere infine le seguenti parole:*

“In ogni caso, pur decorso il termine di non punibilità di tre mesi, ove l'imprenditore provveda al versamento delle ritenute prima dell'apertura del dibattimento, il Giudice pronuncia sentenza di proscioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art 469 cpp”

19.0.39

AS 2448

EMENDAMENTO

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 19

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“19-bis (Proroga moratoria per le PMI)

- 1- La moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 è prorogata sino al 30 giugno 2022
- 2- Le disposizioni e le misure di sostegno di cui al comma 1, si applicano espressamente anche alle operazioni di fido e anticipo fatture come il Castelletto Bancario e anticipo Ri.Ba”

19.0.40

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 19

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Articolo 19-bis

1. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dall'anno 2022».

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.0.41

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“19-bis. (Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

1. Al fine di agevolare la graduale ripresa delle attività economiche, all'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) ovunque ricorrano le parole “1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2022” e conseguentemente, al comma 4, le parole “28 febbraio 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2022”;
 - b) al comma 3, le parole “quattordici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventuno mesi”.

19.0.42

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 19

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

“ART. 19-bis

(Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

1. Al fine di agevolare la graduale ripresa delle attività economiche, all'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) ovunque ricorrano le parole *“1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022”* sono sostituite dalle seguenti: *“1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2022”* e conseguentemente, al comma 4, le parole *“28 febbraio 2022”* sono sostituite dalle seguenti *“31 dicembre 2022”*;
 - b) al comma 3, le parole *“quattordici mesi”* sono sostituite dalle seguenti: *“ventuno mesi”*.

19.0.43

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 19

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente

«Art. 19-bis.

(Proroga adempimenti professionisti in isolamento)

1. Per gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 per i quali sia stato accertato il contagio da COVID-19, ovvero che siano ricoverati in una struttura sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il virus o per contatti diretti con soggetti contagiati, è stabilita la proroga dei termini dell'invio delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.
2. La durata della proroga coincide con il periodo accertato di contagio, ricovero ovvero isolamento obbligatorio.

19.0.44

A.S. 2448

Emendamento

Art. 19

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 19-bis

(Estensione del fondo indennizzo risparmiatori)

1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 493, dopo le parole: «prima del 1° gennaio 2018», sono aggiunte le seguenti: «ovvero sottoposte, tra il 1 dicembre 2019 e il 30 novembre 2020, alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385,».
- b) al comma 494, dopo le parole: «alla data del provvedimento di messa in liquidazione», sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, e 90 del Decreto legislativo n. 385/1993 s.m.i. (TUB),».

19.0.45

A.S.2448

EMENDAMENTO

ART.19

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art.19-bis

(Misure in favore del settore dei giochi e scommesse)

Dopo il comma 14, inserire il seguente: 14-bis” 1. Tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 novembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2022.»

19.0.46

EMENDAMENTO

Art. 19

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis (Semplificazioni per le imprese che hanno ricevuto contributi emergenziali)

1. All'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, dopo le parole “retributiva o risarcitoria” sono aggiunte “ad esclusione di quelli erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza”. »

19.0.47

EMENDAMENTO

ART. 19

DE POLI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

"Art. 19-bis (Semplificazioni per le imprese che hanno ricevuto contributi emergenziali)

1. All'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, dopo le parole "retributiva o risarcitoria" sono aggiunte "ad esclusione di quelli erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza".

19.0.48

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 19

DI PIAZZA, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis

(Proroga termini per lo svolgimento di assemblee soci per la trasformazione di Istituti bancari in spa)

I. All'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022";
- b) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".»

19.0.49

EMENDAMENTO

Articolo 19

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis (Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. Nel comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, alle lettere a) e b) sostituire le parole: "1° gennaio 2022" con le parole: "1° gennaio 2027"

19.0. ~~18~~ 50

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 19

CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art.19-bis

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. All'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1 alle lettere a) e b) le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

19.0.51

EMENDAMENTO

Art. 19

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 19-bis (Limitazioni all'uso del contante)

All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

19.0.52

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 19

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 19-bis.
(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.
2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.»

19.0.53

EMENDAMENTO

Articolo 19

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis (Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. L'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.

19.0.54

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 20

CIRIANI, FAZZOLARI, RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Articolo 20-bis

(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziato alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un «Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà», destinato ad essere erogato, con cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di «*assegno di solidarietà*» in favore dei nuclei familiari che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano almeno un componente di età non inferiore a 60 anni, minorenni o disabili;
- b) siano privi di reddito familiare da almeno 6 mesi;
- c) risultino titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;
- d) risultino titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;
- e) dichiarino un valore dell'ISEE corrente inferiore ad euro 15.000.

2. Il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, nonché residente in Italia da almeno 10 anni.

3. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nella misura di euro 400; la somma è incrementata di euro 250 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare disabile, minorenni o di età non inferiore a 60 anni.

4. Sono esclusi, dal computo dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 3 per i quali è possibile fare richiesta dell'assegno di solidarietà, i soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena non inferiore a 5 anni. Al sopravvenire di tali condanne successivamente all'erogazione del beneficio, ne consegue di diritto, con efficacia retroattiva, l'immediata revoca e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS.

5. L'erogazione del beneficio di cui al comma 1 è condizionata alla dichiarazione, da parte del componente del nucleo familiare che ne fa richiesta, della immediata disponibilità al lavoro. L'adesione alla misura di cui al presente articolo è vincolata, in caso di richiesta da parte del Comune di residenza del beneficiario, alla sua partecipazione a progetti utili alla collettività.

6. Il nucleo familiare beneficiario dell'assegno di cui al presente articolo decade immediatamente dal beneficio qualora il componente richiedente non accetti un'offerta di lavoro ad esso proposta e non partecipi ai progetti di cui al comma precedente, attivati dal Comune di residenza.

7. Il Capo I del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonché l'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e l'articolo 82 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 sono abrogati.

8. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse stanziato ai sensi dell'articolo 20 per il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, nonché le risorse stanziato dall'articolo 12 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 per l'erogazione del Reddito di emergenza. Conseguentemente, gli articoli 20 e 21 sono abrogati.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente disposizione.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, determina le modalità per l'attuazione ed erogazione del beneficio di cui al presente articolo.

20.0.1

EMENDAMENTO

ART. 20

DE POLI

Dopo l'art. 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis (Indennità lavoratori autonomi delle agenzie di viaggi e tour operator iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

"1. Ai lavoratori autonomi delle agenzie di viaggi e tour operator iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità forfetaria per l'anno 2022, pari a 5.000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

20.0.2

EMENDAMENTO

Art. 20

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis (Indennità lavoratori autonomi delle agenzie di viaggi e tour operator iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

“1. Ai lavoratori autonomi delle agenzie di viaggi e tour operator iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità forfetaria per l'anno 2022, pari a 5.000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori”.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

20.0.3

AS 2448

Emendamento

Articolo 20

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis

(Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A.)

1. Nelle more dell'adozione sia dei Piani regionali per la piena attuazione del programma GOL, sia del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego al fine di garantire la continuità e il potenziamento delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi S.p.A. e le singole amministrazioni regionali e delle province autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Per il potenziamento delle attività di assistenza tecnica di Anpal Servizi S.p.A. si rimanda alla Conferenza Stato-Regioni per la modifica delle Convenzioni di cui sopra in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati nel PNRR, Missione 5, Componente.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194 della presente legge.»

20.0.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni concernenti l'assunzione di personale presso le motorizzazioni civili)

1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, le stesse sono autorizzate ad assumere il personale ritenuto necessario nei limiti delle risorse di cui al comma 2 a loro attribuite.
2. Per il programma straordinario di assunzioni di cui al comma 1, è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. A tale Fondo sono assegnati 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "100 milioni"

20.0.5

EMENDAMENTO
ART. 20

DAL MAS

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

“Art. 20-bis.

(CAF)

1. Per l'anno 2022, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica (ISEE), sono stanziati ulteriori 30 milioni da destinare ai centri di assistenza fiscale per l'attività disciplinata dall'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 30.000.000.

20.0.6

AS 2448

EMENDAMENTO ART.21.

NUGNES – LA MURA - FATTORI

L'articolo 21, è sostituito dal seguente:

"Art. 21

(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a) n. 2): le parole: "10 anni" sono sostituite con le parole: "2 anni";

2) al comma 4 le parole: "e di 0,2" sono sostituite con le parole: "e di 0,4";

b) all'art. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 8: le parole: "nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle parole: "nella misura del 60 per cento";

2) il comma 15 è *soppresso*;

c) all'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 6: dopo le parole: "presso il centro per l'impiego", aggiungere le seguenti: "salvo qualora siano indirizzati ai servizi sociali comunali";

2) al comma 9, lettera a): sostituire le parole: "un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici", con le parole: "un'offerta è ritenuta congrua entro cento chilometri dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici";

3) al comma 9, le lettere b), c), d) e d-bis) sono *sopresse*;

4) al comma 15 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le ore lavorate secondo tale fattispecie sono retribuite secondo le previsioni del CCNL degli EELL."

d) all'art.7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, il capoverso: "E' disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare" è sostituito dal seguente: "È disposta la decadenza dall'Rdc o in caso di nucleo familiare l'esclusione del responsabile dalla scala di equivalenza, qualora il beneficiario:"

2) al comma 7, capoverso, dopo le parole: "le seguenti sanzioni", aggiungere le seguenti: "limitatamente alla frazione spettante al responsabile";

e) all' art. 8, comma 1, capoverso, le seguenti parole: "che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "che assuma con contratto a tempo indeterminato anche part time non inferiore al 70% o con contratto a tempo pieno e determinato con durata non inferiore a 12 mesi"

21.1

Atto Senato 2448

Emendamento

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 21

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

“0a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) con riferimento ai requisiti anagrafici, il componente richiedente il beneficio deve aver un’età anagrafica pari o superiore a 30 anni».”.

21.2

Atto Senato 2448

Emendamento

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 21

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

“0a) all’articolo 2, comma 1, lettera a), al numero 1) le parole: «ovvero suo familiare, come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» sono soppresse.”.

21.3

Atto Senato 2448

Emendamento

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 21

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

“0a) all’articolo 2, comma 1, lettera a), al numero 2) le parole: «*di cui gli ultimi due*» sono sostituite dalle seguenti «*di cui gli ultimi cinque*».”.

21.4

Atto Senato 2448

Emendamento

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 21

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

“0a) all’articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: «nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonché il mancato arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la mancanza di condanne penali, anche non definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta».”.

21.5

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 21

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:*

“0a) all’articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: «nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonché il mancato arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.»;

b) *alla lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:*

“1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla condanna penale in via definitiva, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.»”.

21.6

Atto Senato 2448

Emendamento

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 21

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:*

“0a) all’articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole «, per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3» sono soppresse.”;

b) *alla lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:*

“1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla condanna penale in via definitiva, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.»”.

21.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

DELL'OLIO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A tal fine, all'atto di formulazione della richiesta di cui all'articolo 5, deve altresì essere consegnata copia del certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. I costi relativi alla procedura sono anticipati dal richiedente il beneficio e successivamente restituiti, in caso di esito positivo della procedura di erogazione del beneficio, attraverso la Carta Rdc entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda".».

Conseguentemente:

all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «526.1 milioni di euro per l'anno 2022 e 426.1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

21.8

Atto Senato 2448

Emendamento

FAGGI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 21

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

“Oa) all’articolo 2, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: «c-ter) per il richiedente il beneficio, aver versato contributi previdenziali per almeno 24 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 6 anni;»”.

21.9

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

DELL'OLIO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), al numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il presente requisito è ridotto ad 8 anni a decorrere dal 1 gennaio 2022 e a 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 2023 di cui, in entrambi i casi, gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;"»

Conseguentemente, sostituire l'articolo con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

»

21.10

Atto Senato 2448

Emendamento

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 21

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

“0a) all’articolo 2, comma 1, lettera b), al numero a sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nel caso di lavoro stagionale, di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di lavoro intermittente, di cui all’articolo 13 del medesimo decreto legislativo, i redditi percepiti per tali attività non sono computati nell’ISEE ai fini della percezione del Rdc, entro il limite massimo di 8.000 euro annui».”.

21.11

AS 2448

ARTICOLO 21

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

“0a) all’articolo 2, il comma 1-bis è abrogato.”.

21.12

EMENDAMENTO
Art. 21

FERRO, DAMIANI

All'articolo 21, comma 1, alla lettera a) anteporre la seguente:

"0a) all'articolo 2, lettera a), alinea, dopo le parole "ai requisiti di" inserire le seguenti: "età e" e, alla medesima lettera a), numero 1, prima delle parole: "in possesso della cittadinanza italiana" inserire le seguenti: "di età pari o superiore a 35 anni,".

21.13

AS 2448

ARTICOLO 21

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Al comma 1, dopo il punto a) sono aggiunti i seguenti:

a bis) All'articolo 2, comma 1 lett. b) n. 4 le parole "soglia di euro 6.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "soglia di euro 5.400 annui".

a ter) All'articolo 2, comma 4 sopprimere le parole "di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni" e sostituire le parole "fino ad un massimo di 2,1" con le seguenti "fino ad un massimo di 2,8 o di 2,9 se fra i componenti del nucleo familiare è compresa almeno una persona con disabilità".

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché compensa l'aumento per le famiglie numerose con la riduzione per i single.

21.14

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 2,8, ovvero fino ad un massimo di 2,9 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.»

21.15

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 21

All'articolo 21, comma 1), lettera b), prima del comma 1, aggiungere il seguente:

“01) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunti i seguenti:

b-bis. La componente di cui alla lettera b) si intende erogata in via esclusiva in favore del proprietario locatore di immobile ad uso abitativo, che costituisca l'abitazione principale del beneficiario del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 2 o di un componente del suo nucleo familiare convivente, a condizione di una riduzione di pari ammontare del canone del contratto di locazione in essere, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

b-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma *b-bis*, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

b-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi da *b)* a *b-ter)*, nonché le relative modalità di monitoraggio.

b-quinquies. Dalle disposizioni di cui ai commi da *b-bis* a *b-quater* non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico dello Stato.

21.16

A.S. 2448
Emendamento

Art. 21

CONZATTI, FARAONE

Al comma 1, lett. b), premettere il seguente:

“0.1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<b-bis La componente di cui alla lettera b) viene erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla lettera b) viene imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative della presente disposizione.>>

21.17

AS 2448

EMENDAMENTO

DE VECCHIS, FERRERO, TOSATO

ARTICOLO 21

All'articolo, comma 1, lettera b), dopo il punto 1) inserire il seguente:

1)bis. al comma 6, sostituire le parole " diciotto mesi" con le seguenti: "nove mesi" e le parole: "Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo" con le seguenti: "Il Rdc può essere rinnovato solo una volta per i soggetti compresi nella fascia d'età 15-64 anni non in condizione di disabilità ai sensi della legge n.104/ 1992 e della legge n.68/1999, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo"

21.18

Emendamento

Art. 21

PAROLI, DAMIANI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La durata complessiva del Rdc comprensiva dei rinnovi non può in ogni caso superare i cinque anni dalla data di decorrenza del beneficio a seguito della prima richiesta.»

21.19

AS 2448

ARTICOLO 21

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere i seguenti:

1-bis) al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: “Si applicano le previsioni di cui all’art. 4, comma 3, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”;

1-ter) al comma 8 le parole “nella misura dell’80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità.” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 60 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale.”.

21.20

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 21

GARAVINI

Al comma 1, lett. b), dopo il punto 1) è inserito il seguente:

“1-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“I redditi da lavoro dipendente percepiti dal richiedente o da uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del RdC, concorrono alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento.”.

21.21

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 8, le parole da: “nella misura dell’80 per cento”, fino a: “per l’intera annualità”, sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 60 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale.”;»

21.22

AS 2448

ARTICOLO 21

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a. Al comma 1, lettera b), dopo il punto 2) aggiungere i seguenti:

"2 -bis) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera a) è incrementata a euro 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso";
2-ter) al comma 8 le parole da "nella misura dell'80 per cento" a "per l'intera annualità" sono sostituite da: "nella misura del 60 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale."

2- quater) il comma 15 è abrogato.

b. Al comma 1, lettera c):

- abrogare punto 1) e conseguentemente il punto 2);

- abrogare punto 3) lettera a);

- sostituire il punto 6) con il seguente:

"6) al comma 15, primo periodo, le parole da "il centro per l'impiego ovvero presso" a "entrambe le parti." sono sostituite da "i servizi dei comuni, il beneficiario, nell'ambito del Patto per l'Inclusione sociale può offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero massimo di otto ore settimanali.";

- abrogare il punto 7).

c. Al comma 1, lettera d), punto 4) al terzo periodo, le parole "Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso" sono soppresse.

d. Abrogare i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

21.23

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) il comma 15 è abrogato»

21.24

Emendamento

Art. 21

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Al comma 1, alla lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 2) è inserito il seguente:

“2-bis) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “gli impegni previsti dal comma 8, lettera b)” inserire le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7-bis.”;

b) dopo il comma 7 inserire il seguente: “7-bis. L’operatore scelto dal beneficiario per l’erogazione dei servizi può provvedere, a seguito di un assessment, alternativamente: a) al rinvio motivato del beneficiario ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà ai fini della valutazione multidimensionale di cui al comma 11; b) alla stesura definitiva per il Patto per il Lavoro, eventualmente integrata da interventi multidimensionali che tengano conto di azioni di contrasto alla povertà e di riqualificazione professionale. In tale ipotesi il patto per il Lavoro viene rinviato al Centro per l’impiego per la ratifica.

b) al numero 3:

1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

“a-bis) al numero 2 dopo la parola “settimanalmente” aggiungere le seguenti: “e monitorate sulla piattaforma di cui all’art. 6;”;

a-ter) al punto 3 dopo le parole “Patto per il lavoro” aggiungere le seguenti: “mediante il tutoraggio del Centro per l’impiego o del soggetto accreditato ai Servizi per il Lavoro volto a favorire l’inserimento e la permanenza in azienda. Tra tali attività può essere ricompreso l’avvio di percorsi formativi finalizzati ad incrementare la quantità e qualità delle opportunità occupazionali del beneficiario di reddito di cittadinanza;”.

2) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“b-bis) al numero 5 prima della parola “accettare” inserire le seguenti “candidarsi e/o” e dopo le parole “come integrato al comma 9,” inserire le seguenti “nonché partecipare alle attività individuate sulla base del Patto di Lavoro sottoscritto e di intesa con l’operatore dei Servizi per il Lavoro;”.

2. Al comma 1, alla lettera g), al numero 2, capoverso 1-quinquies, le parole “del servizio per il lavoro interessato” sono sostituite con le seguenti: “dello sportello dell’operatore accreditato interessato”;

21.25

AS. 2448

EMENDAMENTO

ART. 21.

GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, LEZZI, MININNO, LANNUTTI, DI MICCO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c):*

1) *al numero 3) sopprimere il punto 3.2);*

2) *sopprimere il numero 4);*

b) *alla lettera g) sopprimere il numero 1).*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di modifica sopprime alcune delle modifiche apportate dalla presente legge al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di Reddito di cittadinanza, ripristinando le condizioni originariamente previste nel predetto decreto 4/2021 istitutivo della misura.

In particolare,

al comma 1, lettera c), vengono soppressi

- al numero 3), il punto 3.2), che riduce da 3 a 2 il numero delle offerte congrue tra le quali il percettore di RdC è tenuto ad accettare l'offerta di lavoro;
- il numero 4) che:
 - o al punto 4.1) prevede, circa la congruità dell'offerta, che essa non sia più determinata anche in funzione della durata di fruizione del beneficio del Rdc;
 - o al punto 4.2) riduce da 100 a 80 i km entro cui la prima offerta è congrua e prevede che, per la seconda offerta, la congruità prescinde dalla collocazione geografica;
 - o al punto 4.3) disciplina l'ipotesi di offerta congrua per il lavoro a tempo determinato o a tempo parziale (non distante più di 80 km dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta);

al comma 1, lettera g), è soppresso il numero 1) che riconosce gli incentivi alle assunzioni anche ai datori di lavoro che assumano percettori di RdC con contratto anche a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale.

21.26

Emendamento

Art.21

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c):

a) al numero 3), il numero 3.2) è sostituito con il seguente: "3.2) il numero 5) è sostituito con il seguente:

"5) accettare la prima offerta di lavoro congrua, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9.";

b) il numero 4) è sostituito con il seguente: «4) il comma 9 è sostituito con il seguente: "9. È definita congrua un'offerta entro 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici."»

b) alla lettera f), numero 3), sostituire il numero 3.2) con il seguente: «3.2) la lettera e) è sostituita con la seguente:

"e) non accetta l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5)."»

21.27

EMENDAMENTO
Art. 21

FERRO, DAMIANI

All'articolo 21, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), punto 3), sostituire la lettera ³²b) con la seguente:

“b) al numero 5), le parole “accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue” sono sostituite dalle seguenti: “accettare la prima offerta di lavoro utile congrua””;

b) alla lettera c), al punto 4), lettera b), sopprimere le parole: “, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta”, e, alla lettera c), sopprimere le parole: “in caso sia di prima sia di seconda offerta”.

c) alla lettera f), punto 3), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “non accetta la prima offerta congrua utile ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5);

Conseguentemente, al medesimo articolo 21, sopprimere i commi da 3 a 7.

21.28

AS 2448_
Emendamento
Articolo 21

GARAVINI

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire il capoverso lettera ^{3.2}“b)” con il seguente:
“b) al numero 5), le parole “almeno una di tre offerte di lavoro congrue” sono sostituite dalle seguenti “la prima offerta utile di lavoro congrua”

21.29

Atto Senato 2448

Emendamento

TOSATO, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Articolo 21

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3.2) con il seguente: "3.2) al numero 5), le parole: «almeno una di tre offerte di lavoro congrue» sono sostituite dalle seguenti: «la prima offerta di lavoro congrua»".

21.30

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 21

(Suppressione del criterio della congruità dell'offerta di lavoro)

CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera c), eliminare il numero 4);
- b) al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso 1-*quater*, eliminare la parola «congrua»;
- c) al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso 1-*quinquies*, eliminare, ovunque ricorra, la parola «congrue»;
- d) al comma 3, dopo le parole «*eventualmente rifiutata un'offerta*», sopprimere le parole «*congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 4 del 2019,*»;

Conseguentemente:

a) al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, apportare le seguenti modifiche:

1) all'articolo 4, al comma 8, al punto n. 5), eliminare le parole «*congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato dal comma 9*» e, a seguire, le parole «*congrua ai sensi del comma 9*»;

2) all'articolo 4, eliminare i commi 9 e 9-bis);

conseguentemente,

all'articolo 25, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 150 del 2015 eliminare le parole «*ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione*».

3) all'articolo 7, comma 5, lettera e) eliminare la parola «*congrue*» e, a seguire, la parola «*congrua*»;

4) all'articolo 9, comma 3, lettere d) ed e), eliminare la parola «*congrua*»;

5) all'articolo 10, comma 1, capoverso 1-bis, eliminare la parola «*congrua*»;

21.31

AS 2448

ARTICOLO 21

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera c), il punto 5 è soppresso

21.32

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

MATRISCIANO CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) al comma 15, al primo periodo, dopo la parola “ambientale,” aggiungere le seguenti:
“compresi i servizi di piantumazione degli alberi.”»

21.33

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 21

ROMAGNOLI, ROMANO, PISANI Giuseppe, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 6), con il seguente:

«6) al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: “con il consenso di entrambe le parti.”, con le seguenti: “. Nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, lettera d).”;

b) al quarto periodo, dopo le parole: “comunicano le informazioni sui progetti”, aggiungere le seguenti: “e la relativa attivazione”;

c) al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, che deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, a tal fine aggiornando l’apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 6, comma 1”.»

21.34

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

LOREFICE

Al comma 1, lettera c), al numero 6) aggiungere infine il seguente periodo: "I comuni che al 31 dicembre 2021 non hanno attivato i progetti utili alla collettività provvedono entro 120 giorni, scaduto tale termine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa tempestivamente il Prefetto territorialmente competente che nomina entro 15 giorni un Commissario straordinario. Il Commissario provvede all'attivazione dei progetti utili alla collettività entro 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede con cadenza mensile al monitoraggio dei comuni inadempienti".»

21.35

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) al comma 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'esecuzione delle attività, il coordinamento delle stesse e la direzione dei soggetti in esse impiegati, i comuni provvedono alla nomina di uno specifico responsabile con qualifica dirigenziale il quale sovrintende, altresì, all'assoluzione degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."»

b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il beneficiario di Reddito di cittadinanza impiegato nell'ambito dei progetti utili alla collettività di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;»

21.36

Atto Senato 2448

Emendamento

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 21

Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

"01) al comma 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «a-bis) Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza devono essere in ogni caso presentate personalmente dal richiedente»."

21.37

A.S. 2448
Emendamento
Art. 21

NANNICINI, FEDELI, LAUS, MANCA

All'articolo 21, apportare apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera d), numero 1, capoverso, le parole "*Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate*" sono sostituite dalle seguenti: "*L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina*";
- b) al comma 10, secondo periodo, le parole "*possono essere destinate*" sono sostituite dalle seguenti: "*sono destinate*";
- c) al comma 10, terzo periodo, le parole "*è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,*" sono sostituite dalle seguenti: "*apporta conseguentemente*".

21.38

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 21

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), numero 1, lettera a), sostituire le parole: «Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate» con le seguenti: «L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina»;

b) al comma 10:

1) al secondo periodo, sostituire le parole: «possono essere destinate», con le seguenti: «sono destinate»;

2) al terzo periodo, sostituire le parole: «è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» con le seguenti: «apporta conseguentemente».

21.39

EMENDAMENTO

Art. 21

GALLICCHIO

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) è effettuata, di norma, mediante l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. Laddove il richiedente non risulti all'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo e il Comune di residenza indicato nella domanda di reddito di cittadinanza di cui al comma 1 non sia ancora subentrato nell'Anagrafe nazionale, L'INPS comunica tempestivamente ai Comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. L'esito delle verifiche è comunicato dai Comuni all'INPS attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al periodo precedente. Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai Comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del Comune risponde per il danno erariale causato dalla eventuale corresponsione delle somme non dovute.”;»

b) sopprimere il numero 4)

21.40

Atto Senato 2448

Emendamento

FAGGI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 21

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3) inserire il seguente:

"3-bis) al comma 4, è inserito in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, le attività di controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di residenza e soggiorno, svolte dai comuni, non danno luogo a responsabilità per danno erariale, di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ma solo a responsabilità disciplinare del funzionario interessato.»".

21.41

Atto Senato 2448

Emendamento

FAGGI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 21

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3) inserire il seguente:

"3-bis) al comma 4, è inserito in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, i comuni sono tenuti ad effettuare l'iscrizione all'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo»;".

21.42

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

VANIN

Al comma 1, lettera d), numero 4), premettere al capoverso "4-bis", il seguente:

«4.1. La richiesta di cui al presente articolo può essere presentata anche da soggetti che non sono in grado di documentare la residenza in conseguenza di perdita di lavoro e dell'attività professionale libera, perdita della dimora in conseguenza di calamità naturali ed catastrofi ambientali, persone domiciliate presso case famiglia, case protette e che in generale risultano domiciliati presso istituti di assistenza e protezione alla personale, da persone seguite, assistite e/o indicate da uffici territoriali competenti per i servizi sociali e di assistenza alle persone nonché da tutti coloro che risultano iscritti presso le Anagrafi Virtuali dei comuni ove esistenti.»

21.43

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 21

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera d), alinea art 5, numero 4), le ainee 4-ter e 4-quater sono abrogate, conseguentemente l'alinea 4-quinquies è rinominato "4 -ter"

21.44

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, lettera d), numero 4), capoverso "4-quater", sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «sessanta giorni»

NOTA. Comunicazione verifiche

~~21.45~~ 21.45

AS 2448

ARTICOLO 21

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera d), punto 4), capoverso 4-quater) il secondo periodo è soppresso.

21.46

AS 2448

ARTICOLO 21

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera d), punto 4), comma 4 quater l'ultimo periodo è soppresso.

21.47

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) al comma 6, le parole da: “entro un limite” fino a “di cui all’articolo 3, comma 3” sono soppresse;»

21.48

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 21

CIOFFI, CATALFO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6.1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'erogazione del beneficio può essere effettuato anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 nella quale è integrata la Carta Rdc. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'erogazione del beneficio. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, nel limite di 2,2 milioni a decorrere dall'anno 2022 sono a carico del fondodi cui all'articolo 12.»

21.49

AS 2448

ARTICOLO 21

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera d), dopo il punto 4), è aggiunto il seguente:

5) al comma 7 le parole da “entro un limite” a “di cui all’articolo 3, comma 3” sono soppresse.

21.50

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

CIOFFI, CATALFO

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso "4-bis", aggiungere, in fine, il seguente:

«4-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 4-bis, i dati di cui al medesimo comma sono altresì resi disponibili per la consultazione su strumenti informatici e di telefonia mobile mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 i servizi di progettazione, realizzazione e gestione dell'apposito sistema informativo.

4-quater. Nella piattaforma di cui al comma 4-ter è creata una apposita sezione finalizzata ad agevolare la selezione e la gestione da parte dei Comuni dei beneficiari del reddito di cittadinanza da destinare, in funzione delle loro specificità, alle attività programmate nell'ambito dei progetti di cui al comma 15 dell'articolo 4.»

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente:», con le seguenti «sono inseriti i seguenti:»

21.51

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE,
VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO,
ROMANO, FEDE

*Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo le parole: «280, 289-bis,» inserire le seguenti: «316,
316-bis, 316-ter, 321, 346-bis, 353-bis».*

21.52

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo la parola: «602,», aggiungere la seguente: «603-bis,»

21.53

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 21

GALLICCHIO

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire le parole: «privato che assuma», con le seguenti: «privato, compreso quello domestico, che assuma»;

b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: “Fatta eccezione per i contratti di lavoro domestico in cui il datore di lavoro sia una persona fisica,”.»

21.54

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

MATRISCIANO, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le assunzioni mediante contratto di apprendistato possono avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalle disposizioni di cui al Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."»

21.55

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 21

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Al comma 1, lettera g), numero 2), dopo le parole: «per ogni soggetto assunto», aggiungere le seguenti: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato».

21.56

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

DELL'OLIO

Al comma 1, lettera g), numero 2), comma 1-ter), le parole: «20 per cento dell'incentivo» sono sostituite con le seguenti: «10 per cento dell'incentivo».

21.57

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

LOMUTI, PIARULLI, CASTALDI, GALLICCHIO

Al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso "1-ter", sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento»

21.58

AS 2448

ARTICOLO 21

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera g) sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al punto 3) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: “c) al comma 5, le parole “quando uno dei componenti il nucleo familiare” sono sostituite dalle parole “quando il richiedente”;
- 2) dopo il punto 3) aggiungere i seguenti:
 - 4) al comma 7, le parole “da parte anche di un solo componente” sono sostituite dalle parole “da parte del richiedente”;
 - 5) al comma 8, le parole “da parte anche di un solo componente” sono sostituite dalle parole “da parte del richiedente”;
 - 6) dopo il comma 8 è inserito il seguente: 8-bis. Nei casi in cui le cause di decurtazioni e decadenza del beneficio, di cui ai commi 5, 7 e 8 siano generate da uno dei componenti il nucleo familiare, le sanzioni previste sono adottate decurtando dal beneficio la quota legata ad un solo componente attraverso una corrispondente riduzione del parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a)”.

21.59

AS 2448_
Emendamento
Articolo 21

GARAVINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di verifiche di cui al comma 1, lettera a), nonché in ragione delle peculiari condizioni giuridiche applicabili agli immobili di riferimento, per l'anno 2021 la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.>>

21.60

AS 2448

Emendamento

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Art. 21

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*1-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di verifiche di cui al comma 1, lettera a), nonché in ragione delle peculiari condizioni giuridiche applicabili agli immobili di riferimento, per l'anno 2021 la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.

21.61

AS 2448_
Emendamento
Articolo 21

GARAVINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di verifiche di cui al comma 1, lettera a), nonché in ragione delle peculiari condizioni giuridiche applicabili agli immobili di riferimento, a decorrere dall'anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.>>

21.62

Emendamento

Art.21

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I Comuni nell'adottare il Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4 dell' Accordo sulle modalità di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n 26, sancito in sede di Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali nella seduta del 4 luglio 2019, effettuano le predette verifiche per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei beneficiari del RDC residenti nel territorio di competenza.»

21.63

AS 2448
Emendamento
Art. 21

FARAONE, CONZATTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risparmi derivanti dalle riduzioni di cui al precedente periodo sono destinate all'incremento del fondo di cui all'articolo 2 della presente legge. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo di cui al periodo precedente e ogni elemento necessario all'attuazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»

21.64

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".»

21.65

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Ai fini del calcolo dell'ISEE ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, il reddito da lavoro dipendente dei beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, derivante da contratti di cui al presente Capo è computato al 50 per cento."»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 585 milioni di euro per l'anno 2022 e 485 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

21.66

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 21

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Promozione del lavoro agricolo

All'articolo 21, aggiungere, infine, il seguente comma:

“All'articolo 68 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 10, il comma 15-septies, è sostituito dal seguente “Le disposizioni di cui all' articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2022 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.

MOTIVAZIONI

Al fine di sopperire alla difficoltà di reperimento della manodopera agricola, si propone di prorogare anche per il 2022 la possibilità, concessa dal decreto Rilancio e prorogata dal decreto Sostegni bis, per i datori di lavoro agricolo di assumere cassintegrati, disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza per lo svolgimento di prestazioni di lavoro a termine non superiori a 30 giorni (rinnovabile per altri 30 giorni) dalle quali si ricavano retribuzioni non superiori a 2.000 euro all'anno.

21.67

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 21

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

“11-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 10, il comma 15-septies, è sostituito dal seguente “Le disposizioni di cui all' articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2022 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.

21.68

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 21

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Aggiungere, infine, il seguente comma:

“11-bis. All’articolo 68 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 10, il comma *15-septies*, è sostituito dal seguente:

<<*15-septies*. Le disposizioni di cui all’articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2022 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.>>.”.

21.69

EMENDAMENTO

Art. 22

FERRO, DAMIANI, PAGANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. A far data dal 1 gennaio 2022 l'elenco dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza sarà pubblicato all'albo pretorio del comune di residenza."

21.70

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) sono premesse le seguenti parole: "Fino al 30 giugno 2022,"

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° luglio 2022, la presentazione della DSU avviene esclusivamente in modalità precompilata. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS."

b) il comma 3 è abrogato.»

21.71

AS 2448

Emendamento

Art 21

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 21-bis. (Modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021)

1. Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare.".

21.0.1

AS2448

EMENDAMENTO ART. 21

Lezzi, Angrisani, Giannuzzi, Abate, Moronese, Botto

Aggiungere il seguente articolo 21-bis

All'articolo 18 comma 1 del DL 41/2021 sostituire le parole "31 dicembre 2021" con le parole "31 dicembre 2024".

Conseguentemente, si provvede alla riduzione del fondo di cui all'articolo 183

21.0.2

AS. 2448

EMENDAMENTO

ART. 21.

GIANNUZZI, MORONESE, LEZZI, MININNO, LANNUTTI, DI MICCO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis
(Proroga degli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL
Servizi s.p.a.)

1. All'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2022".
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di modifica proroga di 1 anno la scadenza degli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a ai cd. navigator, inizialmente fissata il 30 aprile 2021 e già prorogata al 31 dicembre 2021 dall'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. DL Sostegni).

21.0.3

AS 2448
EMENDAMENTO
ART. 21

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 21-bis
(Potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al comma 797:
 - alla lettera a), le parole "rapporto di 1 a 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "rapporto di 1 a 4.000";
 - la lettera b) è abrogata;
 - b) al comma 799, le parole "una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "una quota massima di 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

Conseguentemente, all'articolo 20, le parole << è incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029>> sono sostituite dalle seguenti: << è incrementata di 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.004,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.004,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.003,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.002,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.002,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.001,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.001,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029>>.

21.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 21

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 21-bis

Al comma 1 dell'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“In caso di assunzione ai sensi del presente comma, al datore di lavoro agricolo viene riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'importo massimo del beneficio non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per il periodo incentivato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è cumulabile con le riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate di cui all'articolo 9 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni”.

..

21.0.5

A.S. 2448
Emendamento
Art. 21

FEDELI, MANCA, LAUS, NANNICINI

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

“Art. 21-bis
(Modifiche alle norme in tema di Reddito di cittadinanza)”

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al fine di meglio definire la congruità dell'offerta di lavoro uniformandola con gli opportuni adattamenti a quanto applicabile ad altre misure di sostegno al reddito, all'articolo 4, il comma 9 è sostituito dal seguente: “All'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, in sostituzione della durata della disoccupazione, si considera la durata della fruizione del beneficio”.

b) Al fine di non disincentivare l'offerta di lavoro, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2, comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “All'ammontare del reddito è inoltre sottratta fino a concorrenza, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, e una quota dei redditi da lavoro autonomo, pari al 40 per cento dei redditi medesimi, fino ad un massimo corrispondente al 40% delle rispettive soglie di reddito corrispondenti a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.”

2) all'articolo 3, comma 8, le parole “nella misura dell'80 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'60 per cento”

3) all'articolo 3, comma 9, al secondo periodo è aggiunto infine il seguente”, per essere valorizzato, ai fini della determinazione del beneficio spettante, nella misura del 60%, fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità”.

c) Al fine di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, all'articolo 8, comma 1, le parole “assuma a tempo pieno e indeterminato” sono sostituite dalle seguenti: “assuma con contratto a tempo indeterminato con orario pieno o parziale o con contratto a tempo determinato purché con orario pieno e di durata almeno annuale”

d) Ai fini del pieno rispetto delle direttive europee in materia di accesso alle prestazioni assistenziali, poste a tutela anche degli italiani all'estero, all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2 le parole “residente in Italia per almeno 10 anni” sono sostituite dalle seguenti: “residente in Italia per almeno 5 anni”.

e) Al fine di meglio commisurare alla dimensione e composizione familiare il requisito reddituale di accesso e l'importo del beneficio economico del Rdc, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 4) è sostituito dal seguente: “un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 5.400 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 8.500 nei

casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;”

2) l'articolo 2, comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di 2,8, ovvero fino ad un massimo di 2,9 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE”.

3) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole “fino alla soglia di euro 6.000” sono sostituite dalle seguenti “fino alla soglia di euro 5.400”;

4) all'articolo 3, comma 4 le parole “Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza” sono sostituite dalle seguenti: “Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 8.500 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza”;

f) Al fine di commisurare alla dimensione familiare la componente del beneficio economico del Rdc ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3, comma 1, lettera b) le parole “fino ad un massimo di euro 3.360 annui” sono sostituite dalle seguenti: “fino ad un massimo di euro 3.100 annui per un nucleo monocomponente, accresciuto di 200 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 4.100”;

2) all'articolo 3, comma 2 le parole “mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui” sono sostituite dalle seguenti: “mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui accresciuto di 200 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 2.800”.

g) Al fine di tenere conto in modo congiunto della condizione reddituale e patrimoniale nella determinazione dei requisiti di accesso e dell'importo del beneficio economico del Rdc, evitando le iniquità derivanti dall'applicazione di soglie rigide, sono apportate le seguenti modifiche:

1) All'articolo 2, comma 1, lettera b), il punto 3 è soppresso;

2) All'articolo 3, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) Una componente ad integrazione delle risorse familiari fino alla soglia di euro 5.400 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale fine, le risorse familiari sono composte dal reddito familiare come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, aumentato della quota del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, eccedente la soglia pari a euro 4.000, accresciuti di euro 1.400 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 7.000, incrementato di ulteriori euro 700 per ogni figlio successivo al secondo; la predetta soglia è ulteriormente incrementata di euro 3.500 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 5000 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;”

2. Al decreto legislativo n. 150 del 2015 sono apportate le modificazioni di seguito indicate.

a) Al fine di definire l'offerta di lavoro congrua in relazione ai lavori a tempo parziale, all'articolo 25, comma 1, lettera d) le parole “ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.”

sono sostituite dalle seguenti: “ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all’orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro.”

b) Al fine di definire l’offerta di lavoro congrua in relazione alla tipologia contrattuale, all’articolo 25, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: ”e) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi, rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a un mese.”

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.”

21.0.6

Atto Senato 2448

Emendamento

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 21

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Ulteriori modificazioni al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

a.1) al comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: *«c-ter) per il richiedente il beneficio, aver svolto un'attività lavorativa in Italia per almeno 24 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 6 anni;»;*

a.2) al comma 1-ter, la lettera c) è soppressa;

b) all'articolo 4:

b.1) al comma 5, le parole: *«sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinché siano convocati»* sono sostituite dalle seguenti: *«sono tenuti a presentarsi»;*

b.2) il comma 6 è abrogato;

b.3) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: *«stipulano»* sono inserite le seguenti: *«entro e non oltre 30 giorni dal riconoscimento del beneficio»;*

b.4) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *«I centri per l'impiego inviano notizia mensilmente dell'avvenuta stipula di ogni patto per il lavoro all'INPS al fine di evitare fruizioni indebite del beneficio per percettori non in regola con il presente comma.»;*

b.5) al comma 15, le parole: *«è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza»* sono sostituite dalle seguenti: *«è tenuto a partecipare, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, a progetti a titolarità dei comuni, enti del terzo settore e enti accreditati presso le regioni e le provincie autonome ai servizi per il lavoro e la formazione a progetti utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso la medesima provincia di residenza»;*

b.6) al comma 15, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: *«A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai Comuni vengono aggiunti quali soggetti preposti all'istituzione dei progetti utili alla collettività i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati presso le regioni e le provincie autonome ai servizi per il lavoro e la formazione.»;*

b.7) al comma 15, ultimo periodo, le parole: *«dai comuni»* sono sostituite dalle seguenti: *«dai comuni, dagli enti del terzo settore e dagli enti accreditati presso cui è svolta l'attività»;*

b.8) al comma 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi; «Nel caso di mancato assolvimento agli obblighi di cui al presente comma da parte dei percettori, il beneficio viene sospeso. A riguardo l'ente erogatore è tenuto ad una verifica mensile anche attraverso procedure informatiche.»;

c) all'articolo 5, comma 1, dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti: «All'atto della presentazione della richiesta, i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, vanno adeguatamente certificati. Non sono in alcun caso ammesse autocertificazioni».

21.0.7

AS 2448

Emendamento

Art 21

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 21-bis. (Rappresentanza sindacale aziendale)

1. All'articolo 19, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parole "che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva" sono sostituite dalle seguenti: "comunque presenti nell'unità produttiva.».

21.0.8

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 21.

LEONE, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, TRENTACOSTE, VANIN, PAVANELLI, CASTALDI, DI GIROLAMO, SANTANGELO, ANGRISANI PAPATHEU, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Misure di accesso al reddito di cittadinanza e ad altre agevolazioni sociali, a favore di vittime di violenza familiare)

1. La persona vittima di violenza in ambito familiare, in carico ai servizi sociali territoriali, anche per il tramite dei centri anti violenza, che assume una diversa residenza anagrafica, può costituire nucleo familiare ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) distinto da quello del coniuge, laddove ritenuto utile dall'autorità competente in materia di servizi sociali, ai fini di un percorso personale di emancipazione e autonomia. A tal fine, l'autorità competente in materia di servizi sociali rilascia una dichiarazione con validità non superiore a 12 mesi che ne attesta lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, a decorrere dall'anno 2022, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

210.9

A.S.2448

Emendamento

Art. 21

VALENTE, ROSSOMANDO, CIRINNA', MIRABELLI

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

«Art. 21- bis

(Accesso al reddito di cittadinanza e ad altre prestazioni sociali da parte delle vittime di violenza familiare.)

1. La persona vittima di violenza in ambito familiare, in carico ai servizi sociali territoriali, anche per il tramite dei centri antiviolenza, che assume una diversa residenza anagrafica può costituire nucleo familiare ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) distinto da quello del coniuge, laddove ritenuto utile dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali ai fini del percorso di emancipazione e autonomia. A tal fine, predetta autorità rilascia una dichiarazione che ne attesta lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente. Detta dichiarazione ha validità non superiore a 12 mesi.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.»

21.0.10

EMENDAMENTO

Art.22

PAPATHEU

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego ed evitare l'interruzione delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12 commi 3 e 3 bis ultimo periodo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 gli incarichi conferiti da ANPAL Servizi s.p.a. ai tecnici dei servizi per l'impiego in attuazione del suddetto decreto, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con le singole amministrazioni regionali e provinciali ed è autorizzata una spesa nel limite di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 70 milioni a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

221

EMENDAMENTO

Art. 22

LOMUTI, PIARULLI, GALLICCHIO, CASTALDI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e delle province autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Il servizio prestato dai soggetti di cui al periodo precedente costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.

2-ter. Al fine di rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro volti anche all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e le azioni di sistema a livello centrale e di provvedere alla messa a disposizione di misure di politica attiva coerenti con i fabbisogni dei beneficiari, nonché di non disperdere le competenze maturate dal personale di cui al comma 1, anche ANPAL Servizi s.p.a. può avviare procedure di reclutamento, anche mediante selezione pubblica, per l'assunzione del predetto personale non dirigenziale, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto dei titoli di servizio maturati e finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale acquisita dal predetto personale.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»

22.2

EMENDAMENTO

Art.22

PAPATHEU

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"3. Nelle more del completamento del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego, al fine di evitare l'interruzione delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e garantire i livelli essenziali delle prestazioni anche in materia di politiche attive del lavoro, sono prorogati, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali e fino a scadenza naturale delle stesse, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a. in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

22.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 22

VACCARO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Nell'ambito del programma «1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 263 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non possono conseguentemente eccedere il limite di euro 266.897.790,00 per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2022. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte dall'anno 2021 sono proporzionalmente ridotti.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2.2.4

A.S. 2448
Emendamento
Art. 22

NANNICINI, FEDELI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis

(Semplificazione telematica del mandato agli Istituti di patronato)

1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 36 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituita dalla seguente:

"a) acquisire in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152. A questi fini, in considerazione dell'eccezionalità della situazione determinata dalla diffusione del COVID-19, per l'attività svolta durante tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria, il mandato si intende validamente acquisito quando da un insieme di elementi si possa inequivocabilmente rilevare la volontà dell'assistito di richiedere l'intervento del patronato per una determinata prestazione, anche nell'ipotesi in cui possano non risultare presenti gli elementi richiesti dal citato art. 4 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193."

22.0.1

A.S. 2448
Emendamento
Art. 22

FEDELI, NANNICINI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"Art. 22-bis

(Disposizioni in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali degli Istituti di patronato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n.193, sono abrogati.

2. Con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2022, all'articolo 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152, è aggiunto infine il seguente periodo: "Rientrano, altresì, in via automatica, tra le prestazioni previdenziali e assistenziali per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative."

22.0.2

A.S. 2448
Emendamento
Art. 22

FEDELI, NANNICINI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"Art. 22-bis

(Disposizioni in materia di funzionamento degli Istituti di patronato)

1. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica di un più appropriato riconoscimento e la valorizzazione della qualità dei servizi prestati, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 le parole: "almeno quattro Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno otto Paesi stranieri";
- b) al comma 2, lettera c-bis dell'articolo 16, le parole: "inferiore allo 0,75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore all' 1,5 per cento;
- c) al comma 2, lettera c-ter all'articolo 16, le parole: "almeno quattro Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno otto Paesi stranieri"."

22.0.3

A.S. 2448
Emendamento
Art. 22

FEDELI, NANNICINI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis

(Disposizioni in materia di controllo dell'attività degli Istituti di patronato)

1. All'articolo 13, comma 5, della legge 30 marzo 2001, n. 152, dopo le parole "di cui al comma 4" sono aggiunte le seguenti: " , entrambe corrisposte sulla base dei dati riassuntivi e statistici forniti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, dagli Istituti erogatori delle prestazioni previdenziali e assistenziali, nonché dal Ministero dell'Interno, relativamente all'attività svolta dai Patronati in Italia e all'estero nell'anno precedente.

2. Al fine di semplificare e razionalizzare la rilevazione dell'attività svolta dagli Istituti di patronato all'estero, al comma 1 lettera c) dell'articolo 11 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "Gli Istituti di patronato che svolgono attività all'estero devono fornire, per ciascun Stato estero, le succitate tabelle non suddivise per singole sedi ma in un unico elenco".

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente all'attività svolta dagli Istituti di patronato all'estero, fornisce periodicamente l'elenco aggiornato delle prestazioni equivalenti utili alla statisticazione delle pratiche."

22.0.4

A.S. 2448
Emendamento
Art. 22

FEDELI, NANNICINI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis
(Disposizioni in materia di Istituti di patronato)

1. In attuazione a quanto previsto dal comma 7, lettera b), dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, tra i criteri di ripartizione del finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli Istituti di patronato, è attribuito rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati, con riferimento a *standard* qualitativi misurati attraverso gli indicatori individuati nel decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 giugno 2015.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è definito il valore da attribuire ai fattori di qualità nella ripartizione del finanziamento."

22.0.5

A.S. 2448
Emendamento
Art. 22

NANNICINI, FEDELI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis
(modalità di finanziamento del "Fondo patronati")

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al finanziamento dell'attività e dell'organizzazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,160 sugli specifici stanziamenti iscritti nel cap. 4358 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. A decorrere dalla medesima data gli specifici stanziamenti iscritti nel suddetto capitolo 4358 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono complessivamente aumentati di 20 milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la soppressione dell'articolo 18 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è soppresso."

22.0.6

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 22

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 22-bis

(Ripristino dell'aliquota di finanziamento dei patronati)

“Al fine di compensare la riduzione della consistenza del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento”.

22.0.7

A.S. 2448
Emendamento
Art. 22

NANNICINI, FEDELI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"Art. 22-bis

(Possibilità di sottoscrizione e invio anche telematico del mandato)

1. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n.152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. Il mandato può essere sottoscritto dal mandatario con firma autografa o in forma digitale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. .

2-ter. Ferma restando la necessità di assicurare la corretta modalità di attribuzione e rendicontazione dell'attività ai fini del finanziamento di cui all'art. 13 della Legge 30 marzo 2001, n.152, il mandato di cui ai precedenti commi può essere sottoscritto a distanza e conferito in via telematica, con le modalità di cui al comma 2-bis. In caso di mandato con firma autografa conferito per via telematica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.16, comma 8, lettera b) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35".

22.0.8

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 22

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 22-bis

Acquisizione del mandato di assistenza telematico in via strutturale

“All’art. 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n.152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. il mandato può essere sottoscritto dal mandatario con firma autografa o in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82 e s.m.i..

2-ter. Ferma restando la necessità di assicurare la corretta modalità di attribuzione e rendicontazione dell’attività ai fini del finanziamento di cui all’art. 13 della Legge 30 Marzo 2001, n.152, il mandato di cui ai precedenti commi può essere sottoscritto a distanza e conferito in via telematica, con le modalità di cui al comma 2-bis. In caso di mandato con firma autografa conferito per via telematica, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.16, comma 8, lettera b) del D.L. 9 Febbraio 2012, n.5, convertito in Legge 4 Aprile 2012, n.35”.

22.0.9

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 22

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 22-bis

Modifica Articolo 36 del Decreto Legge 18/2020

“La lettera a) del comma 1 dell’art. 36 del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n.27, è così sostituita:

a) acquisire in via telematica il mandato di patrocinio di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n.152. A questi fini, in considerazione dell’eccezionalità della situazione determinata dalla diffusione del COVID-19, per l’attività svolta durante tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria, il mandato si intende validamente acquisito quando da un insieme di elementi si possa inequivocabilmente rilevare la volontà dell’assistito di richiedere l’intervento del patronato per una determinata prestazione, anche nell’ipotesi in cui possano non risultare presenti gli elementi richiesti dal citato art. 4 del D.M. 10 ottobre 2008, n.193”.

22.0.10

EMENDAMENTO

Art. 22

DAMIANI

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'art. 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31, dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle predette assunzioni non si applicano le previsioni di legge e della contrattazione collettiva concernenti le limitazioni al numero complessivo di contratti a tempo determinato.»

C2.a.11

A.S. 2448
Emendamento
Art. 22

FEDELI, NANNICINI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis

(Rideterminazione dell'aliquota di prelevamento dei contributi)

1. Al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli Istituti di patronato, fermo restando quanto previsto nell'articolo 18 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, e dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con effetto dal 1° gennaio 2022 l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

22.0.12

AS 2448

ART. 22

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia,

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019 n. 160)

1. All'articolo 1, comma 480 sostituire le parole «5 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».
2. Agli oneri del primo comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»

22.0.13

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 22

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 22-bis

All' ultimo periodo dell'articolo 1, comma 605, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inserire le parole «e fino all'anno 2021».

22.0.14

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 22

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 22-bis

Abrogazione dello 0,25 e valorizzazione delle attività di nuova attribuzione

“A decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 14 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 2 dell’articolo 12 del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2008, n.193 sono abrogati.

Con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2022, all’articolo 10, comma 3, della Legge 30 marzo 2001 n. 152 è aggiunto infine il seguente periodo: “Rientrano, altresì, in via automatica, tra le prestazioni previdenziali e assistenziali per le quali è ammessa l’esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all’articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative.”

27.0.15

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 22

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'art. 22 è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Requisiti delle Agenzie per il lavoro)

1. *Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 5, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.*

22.0.16

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 22

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 22-bis

“A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2022, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento.

22.0.17

AS 2448

ART. 22

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia,

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis

1. Nell'ambito del piano di potenziamento dei centri per l'impiego e dell'intero sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale che ha operato nel piano di attuazione del reddito di cittadinanza, si autorizzano tutte le amministrazioni ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n, 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'art 12 comma 3 , del medesimo decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, all'avvio di procedure selettive riservate al personale di Anpal Servizi Spa che abbia superato la selezione prevista dall art.12 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Nelle more del completamento di dette procedure di selezione al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica, dagli stessi prestate, presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2022, nel limite di 50 milioni di euro per il 2022.

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

22.0.18

EMENDAMENTO

Art.22

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:**«22-bis (Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)*

1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e al Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

- a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;
- b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'art. 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;
- d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi;

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del DM 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse. »

Conseguentemente:

alla rubrica del Capo I del Titolo IV sono aggiunte in fondo le seguenti parole: "e del collocamento mirato delle persone con disabilità"

220.19

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 22

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.22-bis.

(Centri di assistenza fiscale)

1. In previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica (ISEE), sono stanziati ulteriori 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare ai centri di assistenza fiscale per l'attività di cui all'articolo 11, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

27.0.20

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 22

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis

(Proroga incarichi ANPAL Servizi SPA)

1. Nell'ambito del piano di potenziamento dei centri per l'impiego e dell'intero sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale che ha operato nel piano di attuazione del reddito di cittadinanza si autorizzano tutte le amministrazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n, 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al comma 3, del medesimo articolo, all'avvio di procedure selettive riservate al personale di Anpal Servizi Spa che abbia superato la selezione ivi prevista.
2. Nelle more del completamento di dette procedure di selezione al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica, dagli stessi prestate, presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 30 aprile 2022.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 61.231.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

22.0.21

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 22

DELL'OLIO, CATALFO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

(Proroga incarichi ANPAL Servizi SPA)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legge del 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2022";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "Il servizio prestato", sono aggiunte le seguenti: "e le attività svolte a vario titolo presso le sedi dei centri per l'impiego e nei relativi bacini territoriali di riferimento"

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»

22.0.22

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

*Art. 22-bis
(Proroga contratti navigator)*

All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, le parole "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022".

Nota. Prorogando i contratti in scadenza il 31 dicembre, si vuole scongiurare la cancellazione tout court dei navigator, il cui contratto era già in scadenza lo scorso aprile, ma è stato prolungato fino al 31 dicembre 2021 con il decreto Sostegni.

- Interruzione di pagina -

22.0.23

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 22

CATALFO, DELL'OLIO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

(Misure per la stabilizzazione dei c.d. navigator)

1. I lavoratori titolari di incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori di cui al precedente periodo sono inseriti in una apposita sezione del Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.inPa.gov.it al fine della loro collocazione presso i servizi di contrasto alla povertà degli enti territoriali.»

22.0.24

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 22

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

(Pensionamento anticipato del personale militare della Croce Rossa Italiana)

1. 1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) personale già appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana per un tempo pari a quanto previsto al comma 2, lettera b), anche qualora transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, in applicazione dell'articolo 1, commi da 425 a 429, della legge 23 dicembre 2014, n.190,";

b) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.»

22.0.25

EMENDAMENTO

Art. 22

LOMUTI, VANIN, PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 22 bis

(Diritto al lavoro degli orfani per causa di servizio o lavoro)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal seguente:

"2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a tre punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici o privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione."

2. Il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 al fine di adeguarlo a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in particolare dettando criteri uniformi per la formazione delle graduatorie degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407.»

22.0.26

EMENDAMENTO

Art. 22

FERRO, DAMIANI

Dopo l'art. 22 aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis

1. In relazione all'emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2022 i percettori di reddito di cittadinanza possono essere assegnati su richiesta dei comuni ove sono residenti, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, allo svolgimento di attività per le quali il comune registri carenza di operatori, ivi comprese di lavori socialmente utili, anche al di fuori dei progetti richiesti per il loro impiego. Si utilizza lo strumento dei contratti a termine per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi nel limite di 7.500 euro per l'anno 2021

2. Nei casi di cui al comma 1, il percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo comma.

3. Il percettore del reddito di cittadinanza non può esimersi dalla chiamata del comune per più di una volta, pena la perdita, su segnalazione del comune, del beneficio del reddito. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro del lavoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo."

22.0.27

AS 2448

BERUTTI, BLASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 22

Dopo l'art. 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)

1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e al Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

- a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;
- b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'art. 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;
- d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi;

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del DM 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse. »

Conseguentemente:

alla rubrica del Capo I del Titolo IV sono aggiunte in fondo le seguenti parole: "e del collocamento mirato delle persone con disabilità"

22.0.28

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 22

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)

1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e al Piano straordinario di rafforzamento dei centri per l'impiego, di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

- a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;
- b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;
- d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del DM 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse."

Conseguentemente,

alla rubrica del Capo I del Titolo IV aggiungere in fine le seguenti parole: *«e del collocamento mirato delle persone con disabilità».*

22.0.29

EMENDAMENTO

ART. 23

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

All'articolo 23 premettere il seguente:

«Art. 023 (Aumento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'incremento di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 1.000.

2. All'articolo 38, comma 5, lettere a), b) e d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "6.713,98 euro" sono sostituite con le seguenti: "13.000 euro".».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementata dal comma 2 del presente articolo, come incrementata dall'articolo 2 della presente legge è ridotta di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2022.

6. Al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere il secondo periodo;
- b) all'articolo 3:
 - 1) sopprimere il comma 2;
 - 2) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;
 - 3) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;

023.1

- c) all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: " i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero";
- d) all'articolo 12:
 - 1) al comma 1, sostituire le parole: "della pensione di cittadinanza", con le seguenti: "della rivalutazione dell'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,";
 - 2) al comma 5, sopprimere le parole: "e di pensione di cittadinanza";
 - 3) al comma 10, sopprimere le parole: ", della Pensione di cittadinanza".

7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 194.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 50.000.000

2023: - 50.000.000

2024: - 50.000.000

023.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 23

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. ~~23~~-bis. 023

(Sterilizzazione aliquota previdenziale per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS)

1. L' onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

023.2

AS 2448

Emendamento

Articolo 23

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da «i requisiti» sino alla fine del periodo con le seguenti: «I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono cancellati, purché la somma dei due dati sia cento per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022».

23.1

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 23

All'articolo 23, comma 1, lettera b) le parole "2,3 e 6" sono sostituite con le seguenti "2 e 6"

Conseguentemente dopo la lettera c) aggiungere la seguente "*c-bis. All'articolo 14, il comma 3 è soppresso*"

23.2

QUAGLIARIELLO
 BERUTTI
 BIASOTTI
 CAUSIN
 FANTETTI
 PACIFICO
 ROMANI
 ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 23

All'articolo 23, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

b-bis) è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un triennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

b-ter) Fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro che autorizzano il trattenimento di cui alla lettera b-bis), successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per l'intero triennio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 50 milioni di euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

b-quater) Il beneficio contributivo di cui ai commi alle lettere b-bis) e b-ter) è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 50.000.000
 2023: - 50.000.000
 2024: - 50.000.000

23.3

Atto Senato 2448

Emendamento

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 23

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

“c-bis) all’articolo 14, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente: «7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in favore dei soggetti iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903.»”

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano anche in favore dei soggetti iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903.»”

Conseguentemente,

all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l’anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».

23.4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 23

MANCA, MISIANI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 20, comma 1, primo periodo, le parole "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022".

23.5

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 23

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché di lavoratori dipendenti e soci amministratori di micro imprese, con almeno 62 anni di età, attualmente iscritti a forme previdenziali"

23.6

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 23

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2022, il collocamento a riposo dovuto al limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio fissato per i dipendenti dello Stato dall'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1993 e per i dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70 è applicabile unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è attivata dalle pubbliche amministrazioni unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento, da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-quater. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 4 il secondo periodo è soppresso.

2-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il comma 5 è soppresso."

23.7

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 23

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente "2-bis Limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 possono optare al prepensionamento cui all'articolo 1, comma 500, del Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, del Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "545 milioni di euro per l'anno 2022, 445 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

23.8

EMENDAMENTO

Art. 23

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Resta ferma la possibilità per il lavoratore che abbia raggiunto il requisito di età per l'accesso alla pensione, di proseguire il rapporto di lavoro sino a quota 100. A tal fine al comma 4 dell'articolo 24 decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è aggiunto infine il seguente periodo: " I lavoratori e le lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 31 anni, possono optare, anche in deroga ai limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al raggiungimento del valore di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva pari a 100 ("quota pensione 100"), entro il predetto limite di settant'anni."

23.9

AS 2448

EMENDAMENTO

DE VECCHIS, TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Articolo 23

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

<<3. In considerazione degli effetti sul mercato del lavoro della crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in via transitoria per il triennio 2022-2025, i lavoratori e le lavoratrici in possesso di un'età anagrafica superiore ai 60 anni, che hanno cessato o interrotto la propria attività lavorativa, ovvero hanno subito una riduzione di orario o una sospensione temporanea dal lavoro, possono effettuare la prosecuzione volontaria dei contributi pensionistici in deroga ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Il diritto pensionistico conseguito ai sensi del presente comma può essere esercitato successivamente al 31 dicembre 2025.>>

23.10

EMENDAMENTO

Art.23

BINETTI, GASPARRI, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Ai fini della quantificazione dei requisiti di anzianità contributiva, ivi compreso quanto previsto dal presente articolo, deve sempre includersi anche la contribuzione versata presso il fondo di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903».

23.11

A.S. 2448

Emendamento

Art. 23

MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 23-bis

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: «*e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.*»".

2. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "*i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530*".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: <<di 593,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 489,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 487,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024>>

23.0.1

A.S. 2448

Emendamento

Art. 23

MISIANI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: «e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.»».

2. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: “f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530”.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 593,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 489,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 487,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

23.0.2

EMENDAMENTO

ART. 23

DAMLANI, MODENA, FERRO, SACCONI

Dopo l'art. 23, aggiungere il seguente articolo:

“Art. 23-bis. 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: «e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.»”.

2. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: “f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per il 2022, 10,8 milioni per il 2023 e 12,9 milioni per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

230.3

A.S. 2448
Emendamento
Art. 23

NANNICINI, MISIANI, LAUS, FEDELI, MANCA

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Introduzione della pensione di garanzia)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo, mediante riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante e una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per l'introduzione della pensione di garanzia», con una dotazione pari a 2,9 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, con una dotazione pari a 2,9 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31."

23.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 23.

MISIANI, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: "e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593,2 milioni di euro per l'anno 2022, 489,2 milioni di euro per l'anno 2023, 487,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

23.0.5

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 23

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 23-bis

(Abolizione limite contributivo pensione di vecchiaia)

All'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a) eliminare le parole: «a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.».

23.0.6

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 23

MISIANI

Dopo l'art. 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-bis

Accordo per la copertura di periodo contributivi

1. A seguito di istanza congiunta del singolo lavoratore e del datore di lavoro, gli Istituti previdenziali autorizzano il datore di lavoro al versamento, in tutto o in parte, degli importi corrispondenti alla contribuzione volontaria o agli oneri di riscatto fino ad un periodo massimo complessivo di cinque anni. L'accettazione dell'istanza comporta l'obbligo per il datore di lavoro del versamento delle somme oggetto dell'istanza.
2. Le somme versate dal datore di lavoro agli Istituti previdenziali ai sensi della presente disposizione non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore e sono deducibili ai sensi dell'art. 95 del TUIR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

23.0.7

EMENDAMENTO

Art.23

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.23-bis (Gestione separata)

1.A decorrere dall'1 gennaio 2022 per i contributi versati presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, con riferimento anche ai contributi già versati, è ammessa la ricongiunzione con la contribuzione versata presso le altre gestioni previdenziali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'attuazione del presente articolo.»

23.0.8

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 23

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"23-bis

(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo la voce "Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo" inserire le seguenti " lavori nelle fabbriche di ceramica."

23.0.9

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 23

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente

Articolo 23-bis

(Pensionamento anticipato lavoratori portuali)

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n.84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.
2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.
3. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2.

23.0.10

AS 2448

ART. 23

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

1. "Art. 23 bis (Disposizioni in materia di lavoro portuale)

A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n.84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1 comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.
3. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2.

23.0.11

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 23

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"23-bis (Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All' articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) aggiungere la seguente «d-bis) Lavoratori nei porti a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista, addetto a rizzaggio e derizzaggio, operaio di manutenzione o di officina addetto a manutenzione e riparazione di gru banchina e piazzale, ormeggiatore, barcaiolo e pilota del porto, identificati con i codici ISTAT 3.1.6.1.3; 6.2.3.4; 7.4; 7.4.5.3; 8.1.3».

23.0.12

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 23

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 478 è sostituito con il seguente: "478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento per tutti i trattamenti pensionistici."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

23.0.13

A.S. 2448
Emendamento
Art. 23

MISIANI, FEDELI, LAUS, NANNICINI, MANCA

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di diritto alla pensione anticipata per i lavoratori con accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996)

1. All'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «2,8 volte», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1,5 volte».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 18 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

23.0.14

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 23

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.23-bis

(Disposizioni in materia di semplificazione dell'accesso al pensionamento anticipato degli operai delle imprese edili e affini)

1. Al fine di favorire l'accesso a forme di pensionamento anticipato per i lavoratori con la qualifica di operai dipendenti delle imprese edili e affini, in attuazione di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Casse Edili / Edilcasse competenti ad attestare la regolarità contributiva ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), possono stipulare apposite convenzioni con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), al fine di versare all'Istituto medesimo la contribuzione volontaria utile ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, la Convenzione stabilisce anche le modalità con le quali le Casse Edili / Edilcasse di cui al comma 1 raccolgono e trasmettono, previa delega scritta del lavoratore, le richieste di Estratto conto contributivo (Ecocert) dei lavoratori alla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE), la quale provvede ad inviarle all'INPS con cadenza trimestrale.»

23.0.15

AS 2448

EMENDAMENTO

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 23

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«ART. 23-bis

(Misure di semplificazione per lo sviluppo energetico sostenibile)

1. Al fine di snellire le procedure autorizzative e garantire la piena efficacia delle disposizioni previste in materia di utilizzo di tecnologie innovative e ambientalmente sostenibili, gli organismi abilitati ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 17 gennaio 2005 per l'effettuazione delle verifiche dei serbatoi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc attraverso il metodo di controllo con le emissioni acustiche sono autorizzati ad effettuare le verifiche anche per i recipienti di cui all'articolo 64-bis, comma 2 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n° 120 senza necessità di ulteriori atti autorizzativi qualora siano rispettati i requisiti tecnici indicati nella procedura operativa definita da INAIL ai sensi di quanto previsto nel suddetto articolo 64-bis, comma 3.

2. Qualora l'organismo abilitato di cui al precedente comma 1 intenda effettuare anche le verifiche di cui all'articolo 64-bis, comma 2 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n° 120, il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato 2 del decreto Ministero delle Attività produttive del 17 gennaio 2005 deve essere non inferiore a 5 milioni di euro.»

23.0.16

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 23 - Art. 23 bis

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 57, lettera d-ter) le parole "30.000" sono sostituite con le seguenti "40.000"

23.0.17

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 23

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis
(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente gravose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) lavoratori del settore ferroviario incluso il personale viaggiante addetto alla scorta ai fini della sicurezza ed assistenza ai viaggiatori, il personale navigante, il personale di manovra e quello addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto ferroviario, nonché quello che riveste i profili professionali di Capo Tecnico, Capo Stazione, Tecnico della Manutenzione, Tecnico Formazione Treno, Tecnico di verifica, Operatore Specializzato Manutenzione».

b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis)»;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d), d-bis)»;

d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d), d-bis) ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.»

23.0.18

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 23

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente gravose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) lavoratori che operano nella costruzione di elettrodotti aerei di alta e media tensione, per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

d-ter) lavoratori che operano nella costruzione di tralicci, antenne o ripetitori di servizi di telecomunicazione».

b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis) e d-ter)»;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter)»;

d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter)».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.»

23.0.19

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 23

GUIDOLIN, LUPO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n.145.»

23.0.20

A.S. 2448
Emendamento
Art. 23

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Welfare integrativo - misure di incentivazioni polizze LTC e patologie gravi)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente: «*e-quater*) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.»».
2. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: “i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro per il 2022, 10,8 milioni per il 2023 e 12,9 milioni a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194”.

23.021

Atto Senato 2448

Emendamento

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 24

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;
- b) sostituire le parole: "in crisi" con le seguenti: "con un numero di dipendenti non superiore a quindici".

Conseguentemente,

- a) alla rubrica, dopo le parole: "in crisi" inserire le seguenti: "nonché delle piccole e medie imprese con un numero di dipendenti non superiore a quindici fino a quindici dipendenti"
- b) all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022, di 480 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

24.1

AS 2448
Emendamento
Art. 24

FARAONE

Al comma 1, le parole «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024»

24.2

A.S. 2448

Emendamento

Art.24

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

“Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:
“283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022 gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.”.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: “più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne” sono aggiunte le seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età.”.
3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al primo periodo le parole: “0,48 per cento.” sono sostituite dalle seguenti: “0,30 per cento.” e, al secondo periodo, le parole: “la quota pari allo 0,46 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “la quota pari allo 0,28 per cento”.
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: “tra il 1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 1° gennaio 2014”.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 60 milioni di euro per il 2022.”.

24.0.1

EMENDAMENTO

ART. 24

DAMIANI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

“Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:
“283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022 gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.”.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: “più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne” sono aggiunte le seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età.”.
3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al primo periodo le parole: “0,48 per cento.” sono sostituite dalle seguenti: “0,30 per cento.” e, al secondo periodo, le parole: “la quota pari allo 0,46 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “la quota pari allo 0,28 per cento”.
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: “tra il 1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 1° gennaio 2014”.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 60 milioni di euro per il 2022.”.

24.0.2

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.24

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 24-*bis*

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:
“283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022 gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.”.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: “più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne” sono aggiunte le seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età.”.
3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al primo periodo le parole: “0,48 per cento.” sono sostituite dalle seguenti: “0,30 per cento.” e, al secondo periodo, le parole: “la quota pari allo 0,46 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “la quota pari allo 0,28 per cento”.
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: “tra il 1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 1° gennaio 2014”.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 60 milioni di euro per il 2022.”.

24.0.3

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

ARTICOLO 24

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:
"283-bis. A decorrere dall'anno 2022 gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222."
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età."
3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al primo periodo le parole: "0,48 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento." e, al secondo periodo, le parole: "la quota pari allo 0,46 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la quota pari allo 0,28 per cento".
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 60 milioni di euro per il 2022."

24.0.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 24

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente: "283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età.".
3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo le parole: "0,48 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento." e, al terzo periodo, le parole: "la quota pari allo 0,46 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la quota pari allo 0,28 per cento".
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

24.05

A.S. 2448
Emendamento
Art. 24

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente: "283-bis. A decorrere dall'anno 2022 gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222."
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età."
3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al primo periodo le parole: "0,48 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento" e, al secondo periodo, le parole: "la quota pari allo 0,46 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la quota pari allo 0,28 per cento".
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 540 milioni di euro per l'anno 2022>>

24.0.6

Atto Senato 2448

Emendamento

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 24

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis.

(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione)

1. In considerazione delle ricadute occupazionali dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la facoltà di cui all'articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, può essere esercitata entro il 31 dicembre 2022, per riscattare, in tutto o in parte, i periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge. La misura massima di riscatto di cui al richiamato articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, è incrementata di ulteriori tre anni, anche non continuativi. Alla data del saldo dell'onere, l'ente previdenziale provvede all'accredito della contribuzione riscattata e a tutti i relativi effetti convenzionali. In caso di morte del richiedente, le quote di detrazione residue sono trasferite agli eredi.

2. Ai soggetti che, pur avendo anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996, optano per la facoltà di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito il riscatto di cui al comma 1.

3. L'onere per il riscatto di cui al comma 1 può anche, a scelta del richiedente, essere costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. Il relativo versamento può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 14 milioni di euro per l'anno 2022, di 16 milioni di euro per l'anno 2023, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 23,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 24,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2027, 44,7 milioni di euro per l'anno 2028, in 49,8 milioni di euro per l'anno 2029, in 50,6 milioni di euro per l'anno 2030 e in 53,5 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

24.0.7

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 24

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.24-bis.

(Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori degli impianti di trasporto a fune)

1. Al fine di favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti delle società del settore del trasporto a fune operanti in stazioni sciistiche poste fino a 4.000 metri e che abbiano raggiunto una anzianità di servizio di almeno 41 anni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 120 milioni per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 80.000.000;

2023: - 100.000.000;

2024: - 120.000.000.

24.0.8

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 24

DE LUCIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis
(*Mobility manager scolastico*)

1. Il comma 6, dell'articolo 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è sostituito con il seguente:

«6. Al fine di agevolare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il Ministro dell'Istruzione adotta, sentiti per i profili di competenza i ministri delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, della Transizione ecologica, dell'Innovazione tecnologica e Transizione digitale e delle Disabilità, specifiche linee guida per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia amministrativa e organizzativa, della figura del mobility manager scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il mobility manager scolastico adotta iniziative tese a sensibilizzare la comunità scolastica alla mobilità sostenibile e a favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale, deve segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili, può predisporre un piano di mobilità sostenibile degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; può coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; può suggerire agli enti locali soluzioni per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

24.0.9

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 24

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

(Misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori portuali)

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n.84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.
2. Le risorse economiche di cui al comma, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.
3. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui ai commi.»

24.0.10

Atto Senato 2448

Emendamento

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 25

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni ovvero di almeno 25 anni nel caso di lavoratrici di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;».”.

Conseguentemente,

a) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 146,4 milioni di euro per l’anno 2022, 280 milioni di euro per l’anno 2023, 252,6 milioni di euro per l’anno 2024, 190,2 milioni di euro per l’anno 2025, 109,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 21,9 milioni di euro per l’anno 2027»;

b) all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «595 milioni di euro per l’anno 2022 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».

25.1

EMENDAMENTO

Art. 25

DI PIAZZA

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, al comma 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) primo alinea, le parole "al 31 dicembre 2021, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: " , al 31 dicembre 2022, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi,";

b) la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;"

c) alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti", sono aggiunte le seguenti "o autonomi"

b) al comma 2, dopo le parole: «lavoratori dipendenti», aggiungere le seguenti: «o autonomi».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni», con le seguenti: «450 milioni», e le parole: «500 milioni», con le seguenti: «220 milioni».

25.2

A.S. 2448
Emendamento
Art. 25

MISIANI, LAUS, FEDELI, NANNICINI, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole "e, alla lettera a), le parole «da almeno tre mesi» sono soppresse" con le seguenti ", alla lettera a), le parole «da almeno tre mesi» sono soppresse e alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 30 anni."

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "602,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 503,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023."

25.3

Atto Senato 2448

Emendamento

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 25

Al comma 1, sostituire le parole: "*da almeno tre mesi*" con le seguenti: "*hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi*".

25.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 25

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché coloro che si trovano in uno stato di inoccupazione, che hanno cessato il rapporto di lavoro da almeno 24 mesi e che in tale periodo non abbiano intrapreso attività di lavoro dipendente con un reddito superiore a 8.000 euro o di lavoro autonomo superiore a 4.800 euro, e sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni se uomini e 25 anni se donne.”»

25.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 25

PISANI Giuseppe

Al comma 1, all'Allegato 2, aggiungere, in fine le seguenti parole:

«7.4.5.1 - Marittimi di coperta»

25.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 25

VANIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 184, è aggiunto il seguente:

"184-bis. Il figlio minore o il coniuge o l'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, del beneficiario dell'indennità di cui al comma 179, in caso di morte dello stesso ha diritto alla reversibilità dell'indennità medesima per il periodo rimanente.».

1-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 185, alinea, le parole: "da 179 a 184", sono sostituite dalle seguenti: "da 179 a 184-bis".»

25.7

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 25

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia,

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a. Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“1-bis. All'articolo 1 comma 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 lettera a) le parole “da almeno tre mesi” sono soppresse.

1-ter. All'articolo 1 comma 179 dopo la lettera d) e all'articolo 1 comma 199 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f)

e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza.

f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi.”

b. Al comma 2, dopo le parole “Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179” aggiungere le parole “e della lettera d) del comma 199”

25.8

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 25

GARNERO SANTANCHE', CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Al comma 179, dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, primo alinea, dopo le parole "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi", alla lettera a), dopo le parole "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti" e, alla lettera d), dopo le parole "lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti "o autonomi"
- b) al comma 2, dopo le parole "lavoratori dipendenti" aggiungere le seguenti "o autonomi".

Conseguentemente:

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "450 milioni" e le parole "500 milioni" con le seguenti "220 milioni".

25.9

EMENDAMENTO
DE POLI
ART. 25

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. Al comma 179, dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, primo alinea, dopo le parole “alle forme sostitutive ed esclusive della medesima” sono inserite le seguenti: “, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi”, alla lettera a), dopo le parole “in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni” sono aggiunte le seguenti “ovvero abbiano cessato definitivamente l’attività autonoma e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti” e, alla lettera d), dopo le parole “lavoratori dipendenti” sono aggiunte le seguenti “o autonomi”

b) al comma 2, dopo le parole “lavoratori dipendenti” aggiungere le seguenti “o autonomi”.

Conseguentemente:

all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole “600 milioni” con le seguenti “450 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “220 milioni”.

25.10

AS 2448
Emendamento
Art. 25

MARINO

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. Al comma 179, dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, primo alinea, dopo le parole “alle forme sostitutive ed esclusive della medesima” sono inserite le seguenti: “, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi”, alla lettera a), dopo le parole “in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni” sono aggiunte le seguenti “ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti” e, alla lettera d), dopo le parole “lavoratori dipendenti” sono aggiunte le seguenti “o autonomi”

b) al comma 2, dopo le parole “lavoratori dipendenti” aggiungere le seguenti “o autonomi”.

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole “600 milioni” con le seguenti “450 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “220 milioni”.

25.11

Art. 25
(Modifica della normativa sull'APE sociale)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Al comma 179, dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, primo alinea, dopo le parole "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi", alla lettera a), dopo le parole "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti" e, alla lettera d), dopo le parole "lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti "o autonomi"
- b) al comma 2, dopo le parole "lavoratori dipendenti" aggiungere le seguenti "o autonomi".

Conseguentemente:

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "450 milioni" e le parole "500 milioni" con le seguenti "220 milioni".

25.12

AS 2448

Emendamento

Art. 25

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. Al comma 179, dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, primo alinea, dopo le parole “alle forme sostitutive ed esclusive della medesima” sono inserite le seguenti: “, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi”, alla lettera a), dopo le parole “in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni” sono aggiunte le seguenti “ovvero abbiano cessato definitivamente l’attività autonoma e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti” e, alla lettera d), dopo le parole “lavoratori dipendenti” sono aggiunte le seguenti “o autonomi”

b) al comma 2, dopo le parole “lavoratori dipendenti” aggiungere le seguenti “o autonomi”.

Conseguentemente:

all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole “600 milioni” con le seguenti “450 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “350 milioni”.

25.13

A.S. 2448
Emendamento
Art. 25

NANNICINI, FEDELI, LAUS, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla lettera a), le parole "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti "dieci anni"."

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "772,2 milioni di euro per l'anno 2022, 758,1 milioni di euro per il 2023, 732,1 milioni di euro per il 2024, 700,6 milioni di euro per il 2025, 639,1 milioni di euro per il 2026 e 530,2 milioni di euro per il 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2028."

25.14

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 25

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

“a-bis) si trovano in stato di disoccupazione involontaria a seguito di cessazione del rapporto di lavoro anche per risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, ovvero non hanno diritto alla prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;”»

25.15

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 25

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla lettera c), dopo le parole: "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in conseguenza di ciò giudicati inidonei alla mansione,".»

25.16

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 25

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla lettera d) del comma 179 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione della discontinuità lavorativa dei lavoratori del settore edile e dell'alta incidenza degli infortuni sul lavoro nel medesimo settore, per i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai edili l'anzianità contributiva di cui al periodo precedente è ridotta a 30 anni."»

b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 201,4 milioni di euro per l'anno 2022, 335,0 milioni di euro per l'anno 2023, 297,6 milioni di euro per l'anno 2024, 235,2 milioni di euro per l'anno 2025, 154,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 66,9 milioni di euro per l'anno per l'anno 2027.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 540 milioni di euro per l'anno 2022 e 440 milioni di euro per l'anno 2023 e 450 milioni a decorrere dal 2024.»

25.17

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 25

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

All'art. 25, dopo il comma 1 , aggiungere il seguente:

“1-bis. Al punto H dell'allegato c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola “infanzia” aggiungere le seguenti parole “, primaria e secondaria”.

25.18

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 25

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In via eccezionale per l'anno 2022, il lavoratore dichiarato inidoneo alla mansione dal medico competente per condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ivi incluso il lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e comunque in relazione a un particolare rischio di contaminazione epidemica, per il quale sia impossibile il lavoro a distanza o l'adibizione a mansioni equivalenti, è equiparato ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 179, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed allo stesso è riconosciuta l'indennità di cui ai commi da 179 a 186 del medesimo articolo.»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In via eccezionale per l'anno 2022, ai lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1-bis e che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età è riconosciuta la riduzione del requisito contributivo di cui all'articolo 1, comma 199, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei limiti di spesa di cui al comma 203 del medesimo articolo.».

25.19

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 25

CATALFO, GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato 2 annesso alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179 e ai commi da 199 a 205 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

NOTA. L'emendamento modifica dell'articolo 25 della legge di bilancio affinché le nuove 23 professioni inserite nell'allegato 2, possano accedere anche alla pensione quota 41 prevista - in via generale - per i lavoratori precoci che svolgono attività gravosa (art. 1, comma 199 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

25.20

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 25

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai conducenti di automezzi blindati per scorta, pattugliamento, trasporto valori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

25.21

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 25

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 2, all'Allegato 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati
4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta
5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso
5.1.2.2 Commessi alle vendite al minuto
5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali
5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati
5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione
5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri
5.4.8.2 Vigili urbani
5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza
8.2.2.1 Personale domestico
7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali»

Conseguentemente:

a) al comma 3, sostituire le parole: «141,4 milioni di euro per l'anno 2022, 275,0 milioni di euro per l'anno 2023, 247,6 milioni di euro per l'anno 2024,», con le seguenti: «146,4 milioni di euro per l'anno 2022, 285 milioni di euro per l'anno 2023, 257,6 milioni di euro per l'anno 2024,»

b) all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

25.22

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 25

Al comma 2, allegato 2, dopo il numero 7.4, inserire il seguente:
"7.4.1.3 – Manovratori di impianti a fune".

25.23

Atto Senato 2448

Emendamento

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 25

All'allegato 2, di cui all'articolo 25, comma 2, aggiungere in fine il seguente numero: «9. *Operai del settore edilizia*».

25.24

A.S. 2448

Fattori

Art. 25

Emendamento

All'allegato 2 di cui al comma 2, aggiungere i seguenti codici ISTAT ATECO: 4.4.1.3.0, 90.01.01, 90.02.01, 90.02.02, 90.02.09, 90.03.09, 90.04.00

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il presente:

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 186,4 milioni di euro per l'anno 2022, 365 milioni di euro per l'anno 2023, 330,6 milioni di euro per l'anno 2024, 247,2 milioni di euro per l'anno 2025, 139,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 22,4 milioni di euro per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che vengano a trovarsi nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022.

25.25

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 25

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

All' Allegato 2 - Articolo 25, recante "Modifica della normativa sull' APE sociale" annesso alla presente legge, dopo le parole "8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni", aggiungere le seguenti: "5.4.8.6.0 Guardie private di sicurezza: Guardia giurata".

Conseguentemente:

a) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 151,4 milioni di euro per l'anno 2022, 285,0 milioni di euro per l'anno 2023, 252,6 milioni di euro per l'anno 2024, 190,2 milioni di euro per l'anno 2025, 109,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,9 milioni di euro per l'anno per l'anno 2027.»

b) all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 495 milioni a decorrere dal 2024.»

25.26

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 25

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui alla lettera d), del comma 179 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato 2-bis annesso alla presente legge in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.»

Conseguentemente,

a) al comma 3, sostituire le parole: «141,4 milioni di euro per l'anno 2022, 275,0 milioni di euro per l'anno 2023, 247,6 milioni di euro per l'anno 2024,», con le seguenti: «161,4 milioni di euro per l'anno 2022, 335 milioni di euro per l'anno 2023, 327,6 milioni di euro per l'anno 2024,»

b) dopo l'Allegato 2, aggiungere il seguente:

«Allegato 2-bis - Art. 25 recante “Modifica della normativa sull’ape sociale”

Professioni sulla base della classificazione ISTAT

6.1 Operai specializzati dell'industria estrattiva, edilizia e manutenzione edifici

6.4 Operai specializzati dell'agricoltura, foreste, zootecnia, pesca e caccia

7.4.4 Conduttori macchine movimento terra, sollevamento e maneggio materiali

8.3 Professioni non qualificate dell'agricoltura, manutenzione verde, allevamento, silvicoltura e pesca.

8.4.1 Personale non qualificato delle miniere e delle cave

8.4.2 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate»

c) all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 440 milioni di euro per l'anno 2023, 420 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

25.27

AS 2448

ARTICOLO 25

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia,

Al comma 2, aggiungere il seguente:

"2 bis. Al comma 199, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inadatti alla mansione".

25.28

AS 2448

ARTICOLO 25

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia,

1. Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

“2bis. All’articolo 1, legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 179bis aggiungere il seguente comma: “179ter. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui al comma 179 lettera d), i lavoratori di cui all’allegato C, lettere A e B (Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni) devono essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.”

4. La disposizione che precede non comporta oneri aggiuntivi.

25.29

AS 2448

ARTICOLO 25

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia,

Al comma 2, aggiungere il seguente:

"2 bis. Al comma 179, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inidonei alla mansione".

25.30

AS 2448

Articolo 25

Emendamento

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia,

All'articolo, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis.

"A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il requisito contributivo richiesto alla lettera d) del medesimo comma è ridotto a 30 anni per le professioni indicate nell'allegato 2 bis.

Allegato 2 bis

Professioni sulla base della classificazione Istat

6.1 Operai specializzati dell'industria estrattiva, edilizia e manutenzione edifici

6.4 Operai specializzati dell'agricoltura, foreste, zootecnia, pesca e caccia

7.4.4 Conducenti macchine movimento terra, sollevamento e maneggio materiali

8.3 Professioni non qualificate dell'agricoltura, manutenzione verde, allevamento, silvicoltura e pesca.

8.4.1 Personale non qualificato delle miniere e delle cave

8.4.2 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate";

3 -ter.

"Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 199, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato 2 annesso alla presente legge e che pertanto dovrà avere come intestazione: "Modifica della normativa su ape sociale e precoci";

3-quater

"A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla lettera a), del comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n.232 sono abrogate le parole: "da almeno tre mesi"."

Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, valutati in 125 milioni per il 2022, 210 milioni per 2023 e 245 per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

A.S. 2448
Emendamento
Art. 25

MISIANI, FEDELI, LAUS, NANNICINI, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni delle attività svolte in forma autonoma, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale, anche ai fini dell'estensione delle disposizioni in materia di APE sociale ai suddetti lavoratori. La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro sei mesi dalla sua costituzione ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.”

25.32

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 25

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, alla lettera a) le parole: "da almeno tre mesi", sono soppresse.

3-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis di provvede nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.»

25.33

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 25

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis.

(Strumenti di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro)

1. Al fine di risolvere le esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali con la compartecipazione di fondi pubblici e privati, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo Nazionale per la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, di seguito «Fondo», gestito dall'Istituto di previdenza sociale (INPS), con dotazione pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Al lavoratore che volontariamente decide la risoluzione del rapporto di lavoro, il Fondo garantisce una prestazione (FoNap), interamente a carico dello Stato, fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata, di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS.

2. Possono accedere al Fondo gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al raggiungimento dei seguenti requisiti:

a) per i lavoratori dipendenti del settore privato, un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni;

b) per i lavoratori autonomi e per i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un'età anagrafica di almeno 63 anni e un'anzianità contributiva minima di 39 anni;

Ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione FoNap per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali si applicano gli istituti della totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, di ricongiunzione di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, di computo in gestione separata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 maggio 1996, n. 282, di cumulo di cui all'articolo 1, commi da 239 a 248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il Fondo riconosce i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto e non alla misura della prestazione.

4. La prestazione FoNap non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della prestazione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo anche coordinato e continuativo, nel limite di 25.000 euro lordi annui.

5. Al lavoratore dipendente del settore privato in possesso di un'età anagrafica di 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, che accede volontariamente al Fondo, è riconosciuta una prestazione (FonDat), interamente a carico del proprio datore di lavoro, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima prevista al comma 2. Allo scopo di dare attuazione al presente comma, il datore di lavoro interessato

presenta apposita domanda al Fondo, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare all'Inps, in unica soluzione o mensilmente, la provvista per la prestazione e, qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, per la contribuzione figurativa. La prestazione da parte del Fondo è riconosciuta senza l'applicazione di oneri aggiuntivi, di qualunque natura, per i datori di lavoro.

6. Per le finalità previste dal comma 5, il datore di lavoro privato può provvedere, a suo carico e previo il versamento all'INPS della relativa provvista finanziaria, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione di cui al comma 5. Le relative risorse sono versate all'INPS, dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità specifiche. L'importo versato ai sensi del presente comma non è soggetto alla contribuzione di solidarietà, non concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente ed è deducibile per il datore di lavoro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1.

7. La prestazione di cui al comma 5 è riconosciuta a condizione che il datore di lavoro effettui una nuova assunzione ogni quattro lavoratori che accedono alla prestazione FonDat.

8. Per i lavoratori che accedono al Fondo, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento della esplicitazione in forma scritta del consenso per l'adesione alle prestazioni di cui al presente articolo.

9. Ai fini del conseguimento della prestazione FoNap, per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2022, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

10. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alle forme di previdenza complementare, anche in deroga alle disposizioni vigenti, possono volontariamente integrare le prestazioni previste dal Fondo. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

11. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.".

A.S. 2448
Emendamento
Art. 25

MISIANI, LAUS, FEDELI, NANNICINI, MANCA

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

"Art. 25-bis.

(Modifica della normativa in materia di lavoratori precoci)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 2-bis annesso alla presente legge."
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 178,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 225 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

Conseguentemente, dopo l'allegato 2, aggiungere il seguente:

"Allegato 2-bis - (articolo 25-bis, comma 1)

Professioni sulla base della classificazione Istat
2.6.4 - Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
3.2.1 - Tecnici della salute
4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3 - Operatori della cura estetica
5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.1.1 - Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2 - Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3 - Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.1.4 - Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5 - Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6 - Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1 - Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2 - Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2 - Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

8.1.3 - Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2 - Portantini e professioni assimilate
8.3 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

25.0.2

AS 2448
Emendamento
Art. 25

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*«Art. 25-bis
(Lavori usuranti)*

1. All'articolo 2, comma 1, del D.M. 19 maggio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dopo le parole «lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità», inserire le seguenti: «manovratori di impianti a fune: lavoratori che operano negli impianti a fune ed in particolare nelle attività di ispezione e manutenzione, conduzione mezzi battipista e motoslitte, innevamento artificiale, conduzione di mezzi d'opera e servizio di soccorso sulle piste».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3,91 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 194.

25.0.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 25

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Riconoscimento della malattia e infortunio Covid19 come periodo neutro)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica per i periodi di malattia e infortunio Covid-19 usufruiti durante il periodo di emergenza sanitaria per cui è previsto l'accredito della contribuzione figurativa. Tali periodi sono da considerare periodi neutri ai sensi dell'attuale limite all'accredito della contribuzione figurativa previsto, che può essere riconosciuto ai fini del diritto e della misura per la pensione."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 482 milioni di euro per l'anno 2023 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

25.0.4

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 25

CONZATTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Art. 25-bis

(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194".>>

Relazione UL: *La proposta emendativa prevede il rifinanziamento del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti per 12 mln a regime.*

25.0.5

Emendamento

ART. 25

GASPARRI

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis

1. Al primo capoverso dell'art 1 del D.P.R. 180/1950, dopo le parole «non possono essere ceduti» inserire le seguenti:

«, ma possono essere dati in pegno secondo le disposizioni contenute negli articoli 2800 e seguenti del codice civile. In tal caso la costituzione in pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, che può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa»

25.0.6

PIZZOL, FAGGI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 25

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis.

(Proroga della nona salvaguardia)

1. All'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: «centoventesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentaduesimo mese»;
- b) alla lettera b), le parole: «centoventesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentaduesimo mese»;
- c) alla lettera c), le parole: «centoventesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentaduesimo mese»;
- d) alla lettera d), le parole: «centoventesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentaduesimo mese»;
- e) alla lettera e), le parole: «centoventesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentaduesimo mese».

2. Per le finalità di cui al comma 1, le istanze da parte dei lavoratori interessati vanno presentate entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2.000 soggetti e nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024, di 15 milioni di euro per l'anno 2025, di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

25.0.7

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 25

PISANI Giuseppe, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) lavoratori marittimi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni attuative, con particolare riferimento alla determinazione ed individuazione, secondo le classificazioni ISTAT, delle caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative con riferimento al personale inquadrato come lavoratore marittimo di cui alla predetta lettera d-bis), delle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, secondo periodo, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

25.0.8

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 25

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente:

«d-bis) operai edili, secondo la classificazione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 e rinnovato, per l'industria e le cooperative, il 18 luglio 2018 e negli altri contratti collettivi di settore sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni attuative, con particolare riferimento alla determinazione ed individuazione, secondo le classificazioni ISTAT, delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative con riferimento al personale inquadrato come operaio nei settori dell'edilizia e della manutenzione degli edifici di cui alla presente lettera, delle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

b) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « a), b), c), d) e d-bis) »;

c) al comma 3, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b), c), d) e d-bis) »;

d) al comma 7, secondo periodo, le parole: « lettere a), b), c) e d) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d) e d-bis) ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

25.0.9

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 26

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il requisito di età anagrafica di cui al precedente periodo è diminuito di un anno per ogni figlio concepito, adottato o affidato dalla donna lavoratrice, e di un anno e 6 mesi nel caso di figlio con disabilità ovvero in presenza di componenti invalidi nel nucleo familiare.»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, ai fini della determinazione del montante contributivo, alle lavoratrici è riconosciuta una contribuzione figurativa aggiuntiva, calcolata sulla base del montante contributivo medio annuo, pari a un anno per ogni figlio concepito, adottato o affidato ed a un anno e sei mesi nel caso di figlio con disabilità ovvero in presenza di componenti invalidi nel nucleo familiare.»;

d) al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2022».”.

Conseguentemente,

all’articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 865,3 milioni di euro per l’anno 2022, 864,9 milioni di euro per l’anno 2023, 864,4 milioni di euro per l’anno 2024, 863,5 milioni di euro per l’anno 2025, 862,8 milioni di euro per l’anno 2026, 862,3 milioni di euro per l’anno 2027, 861,5 milioni di euro per l’anno 2028 e 861,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.».

26.1

EMENDAMENTO

Articolo 26

TOFFANIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni » e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2022»."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: " 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023", con le seguenti: " 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

26.2

AS 2448
Emendamento
Art. 26

GINETTI

Al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «388,8 milioni per l'anno 2023, 182,7 milioni per l'anno 2024, 19,9 milioni per l'anno 2025, 51,5 milioni per l'anno 2026, 231,7 milioni per l'anno 2027, 334,5 milioni per l'anno 2028, 461 milioni per l'anno 2029 e 500 milioni a decorrere dal 2030»

26.3

Atto Senato 2448

Emendamento

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 26

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2021» inserire le seguenti: «, il comma 2 è abrogato».

26.4

EMENDAMENTO

Art. 26

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore 35 anni di contributi si calcola tenendo conto anche degli eventuali contributi versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 111,2 milioni di euro per l'anno 2022, 317,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 394,4 milioni di euro per l'anno 2024, in 243,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 160,3 milioni di euro per l'anno 2026 e in 57 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

26.5

EMENDAMENTO
DE POLI
ART. 26

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole "a 59 anni" sono soppresse.

1-ter. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lett. a), dopo le parole "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e alla lett. b), le parole "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché" sono soppresse".

26.6

EMENDAMENTO

Art. 26

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-bis. L'accesso alla misura di cui al precedente comma è consentito alle iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra assicurazione generale obbligatoria e Gestione separata.

1-ter Agli oneri previsti valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 400 milioni di euro per l'anno 2024, 380 milioni di euro per l'anno 2025, 220 milioni per l'anno 2026, 150 per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.”

26.7

A.S. 2448
Emendamento
Art. 26

FERRARI, COLLINA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Agevolazione contributiva per l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale nelle Regioni del Sud Italia)

1. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

26.0.1

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 26

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis. (Agevolazione contributiva per l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale nelle Regioni del Sud Italia)

1. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

26.0.2

EMENDAMENTO

Art.26

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis. (Agevolazione contributiva per l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale nelle Regioni del Sud Italia)

1. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite di spesa complessiva di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

26.0.3

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 26

FARAONE, GARAVINI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Agevolazione contributiva per l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale nelle Regioni del Sud Italia)

1. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 227 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

26.0.4

AS 2448

Emendamento

Articolo 26

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 26-bis (Riscatto agevolato della laurea)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonchè ai lavoratori autonomi iscritti a forme pensionistiche gestite da soggetti di diritto privato».».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 5,8 miliardi a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

26.0.5

EMENDAMENTO

Art.26

PAPATHEU

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.26 -bis.

(Disposizioni in materia di risarcimenti per le pensioni di guerra dirette e indirette)

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2022. »

26.0.6

A.S. 2448
Emendamento
Art. 27

PINOTTI, CAMPAGNA, CANDURA, CASOLATI, DONNO, FUSCO, GARAVINI, GASPARRI,
MININNO, MINUTO, RAUTI, VATTUONE, PETRENGA, ORTIS

Al comma 1, alinea, sostituire le parole "20 milioni" con le seguenti "31,17 milioni", le parole "40 milioni" con le seguenti "62,34 milioni", le parole "60 milioni" con le seguenti "93,51 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "588,83 milioni di euro per l'anno 2022, 477,66 milioni di euro per l'anno 2023, 466,49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

27.1

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 26²⁷

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

↳ "g-bis) di eguaglianza di trattamento per i dipendenti militari, cessati dal servizio senza aver maturato alcun trattamento previdenziale, ma con una posizione assicurativa già costituita presso INPS dall'ex ente di appartenenza ai sensi della legge 322/1958, relativamente al servizio prestato, che deve intendersi come utile ai fini previdenziali, includendo le maggiorazioni previste dall'ordinamento che ha trasferito la contribuzione, legate a particolari servizi prestati come il servizio di volo";

b) al comma 2, dopo le parole "di cui alla lettera b)" inserire le seguenti "e c)"

27.2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 27

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“3. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1 gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1 gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

4. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2024.

5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

6. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

27.3

EMENDAMENTO

Art. 27

LOMUTI, DONNO, DELL'OLIO, GAUDIANO, PRESUTTO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1 gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1 gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

2-ter. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2024.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

2-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

27.4

ROMAGNOLI, MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1 gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1 gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

2-ter. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2024.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2-ter, è autorizzata la spesa, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

2-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

27.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 27

All'articolo 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“3. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1 gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1 gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

4. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2024.

5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

6. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

27.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 27

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis: Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio percepito.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni per l'anno 2023 e 45 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

27.7

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 27

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 27-bis
(Disposizioni a favore delle vittime del dovere)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

27.0.1

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 27

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 27-bis
(Disposizioni a tutela degli appartenenti alla polizia locale)

1. Agli appartenenti alla polizia locale si applica la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le speciali elargizioni e i riconoscimenti di cui al comma 1.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

27.0.2

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 27

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per il rafforzamento della tutela idrogeologica e delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Ai fini della piena valorizzazione nell'ambito della sicurezza nazionale, delle funzioni di pubblica sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare, nonché per ottimizzare e razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili per la vigilanza, la prevenzione, la lotta e lo spegnimento degli incendi boschivi in concorso con le Regioni, nonché per rafforzare la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del patrimonio agroforestale nazionale, è istituita, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione centrale per la sicurezza ambientale e forestale (DISAF) a cui è preposto il prefetto.

2. Al fine di assicurare il coordinamento, il raccordo e la collaborazione tra le articolazioni della DISAF, i Ministeri, le autorità, le altre amministrazioni pubbliche e gli uffici, reparti e strutture delle Forze di polizia, al prefetto sono attribuite le funzioni di vice direttore generale della pubblica sicurezza. Per la ricomposizione unitaria e per l'armonizzazione, nell'ambito della DISAF, i compiti, anche tecnici, già appartenuti al disciolto Corpo forestale dello Stato e, in via transitoria, nelle more della costituzione, nella medesima articolazione dipartimentale della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare (Polfor) dipendono dalla DISAF. L'Organizzazione di cui all'articolo 174-bis del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e il relativo personale, nonché quello di tutte le sue articolazioni centrali e territoriali di essa, in forza alla data del 30 agosto 2021, che mantiene, fino al completamento del riordino e al suo assorbimento nella Polfor, lo status e l'ordinamento militare, salvo che, esclusivamente per effetto di promozioni a gradi superiori e in quanto non appartenente al disciolto Corpo Forestale dello Stato, non debba essere destinato, d'intesa con la DISAF e con contestuale sostituzione, ad altri Reparti dell'Arma dei carabinieri.

3. Per la costituzione della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare, confluisce con domanda e in posizione di comando, nella medesima Direzione centrale e nelle articolazioni territoriali della predetta Organizzazione, e con inquadramento nei ruoli della Polizia dello Stato, il personale già appartenuto al Corpo Forestale dello Stato e comunque assegnato alle Forze di polizia. Il personale confluito nei Vigili del Fuoco e quello comunque già appartenente al Servizio aereo del Corpo forestale dello Stato è assegnato, per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, ai corrispondenti Servizi e Reparti della Polizia di Stato.

4. Alla DISAF e alle relative articolazioni territoriali della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare è altresì trasferito, su richiesta, il restante personale appartenuto al Corpo Forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016, da inquadrarsi nei ruoli della Polizia di Stato. Alla DISAF e alla Polfor sono assegnati le funzioni, i beni e le risorse finanziarie, strumentali e organizzative, compresi quelli comunque attribuiti all'Organizzazione di cui all'articolo 174-bis del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'adempimento dei

compiti istituzionali, inclusivi di infrastrutture, mezzi, anche aerei ed apparati in uso alla suddetta Organizzazione nonché tutti quelli assegnati ai Vigili del Fuoco e alle altre Forze di polizia per l'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo. Alla DISAF e alla Polfor sono altresì assegnati infrastrutture e mezzi già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016. La Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare custodisce la bandiera del Corpo Forestale dello Stato e le medaglie di cui essa è stata insignita, nonché i cimeli storici appartenuti al predetto Corpo. La documentazione e gli archivi storici del Corpo forestale attinenti agli interventi di carattere idrogeologico e paesaggistico sul territorio naturale e montano, così come a documentazione amministrativa e storica afferente all'organizzazione di detti interventi sono versati all'Archivio di Stato competente per territorio per la catalogazione, la condivisione pubblica delle informazioni e la conservazione delle relative informazioni, che devono essere tramandate alle future generazioni. Ai fini della ricomposizione unitaria e dell'armonizzazione dei compiti già appartenuti al disciolto Corpo forestale dello Stato, compresi quelli in materia di vigilanza, di prevenzione e di spegnimento degli incendi boschivi, di salvaguardia della biodiversità e di tutela idrogeologica del territorio, il Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza e, per sua delega, il Direttore centrale della DISAF, ha la responsabilità dell'attuazione delle direttive del Ministro dell'interno e, per gli aspetti tecnico-specialistici, di quelle del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, del Ministro per la transizione ecologica e degli altri Ministri competenti, al fine del coordinamento dei compiti e delle attività di sicurezza e vigilanza per la prevenzione degli incendi boschivi della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare e delle altre Forze di polizia. Il Capo della polizia, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e il Direttore della DISAF, per sua delega, provvedono altresì, secondo le direttive predette, al coordinamento tecnico-operativo di cui all'articolo 4, n. 2 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sue articolazioni territoriali concorrono, a richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, nelle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi. Il questore si avvale dei Funzionari e del personale della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare per le attività provvedimentali e di polizia in materia forestale, ambientale e agroalimentare e per i servizi specialistici di competenza, compresi quelli relativi alla difesa idrogeologica e alla qualità dell'aria. Restano altresì attribuite alle Autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza e alla Polizia forestale, ambientale e agroalimentare le funzioni e le competenze esclusive o prevalenti di cui agli articoli 7, commi 2, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e della sicurezza agroalimentare nonché, per gli stessi fini e con il supporto dei mezzi nautici della Polizia di Stato già destinati ai compiti d'istituto nei medesimi ambiti, la sicurezza ambientale delle acque interne e la gestione tecnico-economica in convenzione dei beni agrosilvopastorali amministrati dall'Agenzia di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. La Polizia forestale, ambientale e agroalimentare svolge, in via principale, i servizi di analisi, investigazione preventiva di pubblica sicurezza e polizia amministrativa e polizia giudiziaria negli ambiti di propria competenza, e, in particolare, quelli della tutela idrogeologica, dei serbatoi di carbonio e della biodiversità. Restano fermi i provvedimenti e le determinazioni assunti ai sensi dell'articolo 18, comma 16, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono individuate le misure volte:

- a) alla riorganizzazione organizzazione della DISAF, armonizzando le attribuzioni apicali e i rispettivi livelli di responsabilità delle sue articolazioni, anche territoriali,

in relazione alle funzioni di delle Autorità nazionali e centrali di pubblica sicurezza e a quelle specificamente attribuite alla stessa Direzione e all'istituzione dell'Ufficio, aumentando conseguentemente di una unità il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1 e fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335.

- b) ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, con ogni conseguente provvedimento di razionalizzazione e soppressione, alla costituzione, nell'ambito della DISAF e quale autonoma Specialità della Polizia di Stato, della Polizia Forestale, Ambientale e Agroalimentare (Polfor);c) a disciplinare gli aspetti tecnico-amministrativi, logistici, strumentali, delle attività scientifiche e di gestione ordinaria, comprese le modalità di assunzione per pubblico concorso e di formazione, relativi al personale specializzato e a quello della Specialità dipendente dalla DISAF, compreso quello di cui al comma 5 che, fino all'adozione dei provvedimenti di definitivo riordino della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, continuano a essere amministrati dall'Arma dei carabinieri e dal Ministero della difesa, che vi provvedono d'intesa con il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, ferma restando la dipendenza gerarchica del personale comunque assegnato all'Ufficio e alle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare dal Direttore della DISAF, che è anche responsabile dell'organizzazione interna.
- c) a disciplinare i tavoli tecnici delle Autorità di cui all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini del coordinamento, nei rispettivi ambiti, dei servizi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, compresi quelli operativi di polizia per la sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare e delle acque interne e per i servizi di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi;
- d) d) a disciplinare i poteri di ordinanza e provvedimentali delle autorità di cui all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, compresi quelli relativi alle materie e alle funzioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e quelli eventualmente oggetto di deleghe o di convenzioni con la DISAF, che possano comunque essere svolti dalle Forze di polizia, dagli altri agenti di pubblica sicurezza e dalle amministrazioni tenute ad assicurare la loro collaborazione.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le finalità di cui al presente articolo sono conseguite per gli aspetti tecnico-specialistici nell'ambito dell'attuazione delle direttive del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del Ministro per la transizione ecologica, secondo quanto disciplinato dal comma 1.

8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

27.0.3

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 27

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia,

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 27 bis

(Armonizzazione pensionistica e previdenziale del personale del Corpo dei vigili del fuoco)

1. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonauscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1 gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1 gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
2. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate ai fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2024.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali da destinare a trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.341.992 per l'anno 2022, di euro 6.740.716 per l'anno 2023 e di euro 10.081.800 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui ai commi 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato previsionale del Ministero dell'interno per il maggiore onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.951.0000 per l'anno 2022, di euro 22.090.000 per 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.0000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.0000 a decorrere dall'anno 2031."

Conseguentemente all'onere finanziario della disposizione, pari a 15 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023, 35 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

27.0.4

2/2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 27

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 27-bis

1. Al fine di garantire il giusto riconoscimento economico e professionale al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato i 22 anni di servizio nel Corpo Nazionale alla data del 31 dicembre 2021, viene riconosciuta la maggiorazione dell'indennità di rischio e mensile prevista dall'articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 335/1990 attribuendo gli stessi importi mensili indicati prima del suo riassorbimento disposto nella Legge n. 120/2020.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge

27.0.5

Atto Senato 2448

Emendamento

PILLON, URRARO, PISANI, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 27

Dopo l'articolo inserire il seguente: "Art. 27-bis (Assunzione personale per i poli manutentivi dell'Esercito).

1. Al fine di supportare ed efficientare il funzionamento del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere dell'Esercito Italiano di Terni, del Polo di Mantenimento Pesante (Nord) di Piacenza e del Polo di Mantenimento Pesante (Sud) di Nola il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di n. 200 unità di personale da destinare alle sedi predette.
2. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

27.0.6

Atto Senato 2448

Emendamento

Articolo 27

PILLON, URRARO, PISANI, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente: "Art. 27-bis (Assunzione personale per i poli manutentivi dell'Esercito).

1. Al fine di supportare ed efficientare il funzionamento del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere dell'Esercito Italiano di Terni, del Polo di Mantenimento Pesante (Nord) di Piacenza e del Polo di Mantenimento Pesante (Sud) di Nola il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di n. 200 unità di personale da destinare alle sedi predette.

2. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

27.0.7

EMENDAMENTO

Art.27

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

«Art.27-bis. In relazione alla specificità delle funzioni del personale della carriera prefettizia, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1, comma 442, lett. d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il fondo di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, e successive modifiche e integrazioni, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, di 5.000.000,00 di euro annui. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente Legge.»

27.0.8

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 27

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, nr. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, nr 124 nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2022, 2,4 milioni di euro per il 2023, 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.

27.0.9

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 27

PIARULLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 27-bis

(Disposizioni per il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio)

1. Al fine di rafforzare l'attività di prevenzione e controllo del territorio, nell'ottica di una strategia di sicurezza integrata, è istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo finalizzato all'incremento dell'indennità del personale dipendente degli enti locali destinato allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, con una dotazione pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni per l'anno 2023.
2. Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'interno tra gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base del numero di operatori impegnati nelle funzioni di cui al citato articolo 5.
3. Gli enti locali assicurano entro il 31 dicembre di ciascun anno l'erogazione di un contributo onnicomprensivo agli operatori di cui al comma 2, ripartito sulla base delle risorse trasferite.
4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

27.0.10

AS 2448

ART. 27

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia,

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 27 bis

(Sterilizzazione aliquota previdenziale per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS)

«L' onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile.»

27.0.11

AS 2448

Art. 27

Emendamento

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 27 bis

(Estensione del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS)

«Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.»

27.0.12

A.S. 2448

EMENDAMENTO

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ARTICOLO 27

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 27- bis

1. All 'articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole *“maggiore armonizzazione del trattamento economico”* sono inserite le seguenti: *“e previdenziale”*.

b) dopo le parole *“120 milioni di euro nell'anno 2021,”* la parola *“e”* è soppressa.

c) dopo le parole *“165 milioni di euro”* la parola *“annui”* è soppressa e le parole *“a decorrere dall'anno 2022”* sono sostituite dalle parole *“per l 'anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023”*.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

27.0.13

EMENDAMENTO

AS 2448

Art. 28

Lanièce, Durnwalder, Unterberger, Bressa, Steger,

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

1-ter. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, per i rispettivi Corpi forestali, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2022, 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, e 3 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

28.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 28

DONNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per la promozione delle attività periodiche di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psico-fisico adeguato da parte delle forze della Polizia di Stato. Ai contributi relativi al Fondo di cui al periodo precedente accedono le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) previsione di un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva per un adeguato allenamento e mantenimento fisico adeguato alle funzioni di polizia attribuite al personale;

b) controlli medici periodici per la verifica dello stato di salute del personale in forza alla Polizia di Stato;

c) verifiche con cadenza biennale del livello di efficienza psicofisica raggiunta.

2-ter. Le modalità di accesso al riparto delle risorse di cui al comma 2-bis, le modalità di erogazione dei contributi, nonché le modalità attuative delle lettere a), b) e c) del comma 2-ter sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per le Forze di Polizia».

28.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 28

DONNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Ai soli fini della progressione di carriera, per i vice ispettore della Polizia di Stato vincitori del 9° corso di formazione, la decorrenza degli effetti giuridici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori è retrodatata al primo gennaio 2005.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194 della presente legge»».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per le Forze di Polizia».

28.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 28

FENU

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

«2-bis. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

2-ter. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 2-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, 3,8 milioni di euro per l'anno 2023 e 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, per i rispettivi Corpi forestali, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2- bis.»

28.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 28

CALANDRINI, DE CARLO,

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

«2-bis. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

2-ter. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, per i rispettivi Corpi forestali, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis.»

28.5

Emendamento
Art. 28

GASPARRI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

“Art. 28-bis (Disposizioni per la funzionalità delle bande musicali della Polizia di Stato e della Guardia di finanza)

1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età”.

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del 60° anno di età.”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di età di cui al comma 2, non oltre il compimento del 65° anno di età.”.

3. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a euro 79.872 per l'anno 2022, euro 79.872 per l'anno 2023 ed euro 143.601 a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.”

28.0.1

A.S. 2448
Emendamento
Art. 28

LAUS

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

"Art. 28-bis

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2018".
2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano validi, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, i contributi figurativi riconosciuti per i periodi di percezione della indennità di disoccupazione NASpI.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700.000 euro euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

28.0.2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 28

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 28-bis

(Misure previdenziali a sostegno dei testimoni di giustizia)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato a causa della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamenti pensionistici”».

28.0.3

AS 2448

EMENDAMENTO

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNALI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 28

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 28-bis (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio).

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. del 30 marzo 1942, n.318) come introdotto dall'art. 25 della legge n. 220/2012.

2. soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n.509 del 30 giugno 1994 e decreto legislativo n.103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

28.0.4

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART 28

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente

<< Art 28bis

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio).

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. del 30 marzo 1942, n.318) come introdotto dall'art. 25 della legge n. 220/2012.
2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n.509 del 30 giugno 1994 e decreto legislativo n.103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.
3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n.145.>>

28.0.5

EMENDAMENTO

Art. 28

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.28-bis (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio).

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. del 30 marzo 1942, n.318) come introdotto dall'art. 25 della legge n. 220/2012.

2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n.509 del 30 giugno 1994 e decreto legislativo n.103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n.145.»

28.0.6

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 28

NANNICINI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente

<< Art 28bis

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio)

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. del 30 marzo 1942, n.318) come introdotto dall'art. 25 della legge n. 220/2012.
2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n.509 del 30 giugno 1994 e decreto legislativo n.103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.
3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n.145.>>

28.0.7

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 28

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

<< Art 28bis

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio).

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. del 30 marzo 1942, n.318) come introdotto dall'art. 25 della legge n. 220/2012.

2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n.509 del 30 giugno 1994 e decreto legislativo n.103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n.145.>>

28.0.8

AS 2448

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

Art. 28

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Articolo 28-bis

(Tutele per i pubblici dipendenti in situazione di fragilità)

1. Tutti i pubblici dipendenti di ruolo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di una pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale ultimo impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2022, 4,6 milioni di euro per l'anno 2023, 4,7 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.

28.0.9

Emendamento

Art.28

GIAMMANCO, PAPTAEU

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

28-bis
«Art.28-bis

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività preordinate alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, il ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad erogare direttamente al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011, al massimo entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del citato articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157. In via transitoria per l'anno 2021, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 31 gennaio 2022.»

28.0.10

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2448

EMENDAMENTI

da articolo 29
ad articolo 40

VOLUME 5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 29

FAZZOLARI , CALANDRINI, DE CARLO.

Sopprimere l'articolo.

29.1

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucoli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Art. 29

(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)

“Sopprimere l'articolo”

Nota. L'articolo 29 è orientato ad assicurare la garanzia pubblica alle prestazioni previdenziali svolte dalla gestione sostitutiva dell'INPGI in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti, prevedendo che, con effetto dal 1° luglio 2022, le relative funzioni previdenziali svolte dall'INPGI medesimo vengano trasferite all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi (comma 1). Il regime pensionistico dei soggetti di cui sopra è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (comma 2), mentre, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni nonché l'assicurazione infortuni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI (commi 6 e 7). Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite, un contingente di personale non superiore a 100 unità, selezionato nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione, è inquadrato presso l'INPS (comma 8). L'emendamento cancella quanto previsto dall'articolo 29.

- Interruzione di pagina -

29.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 29

PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, abrogare le seguenti parole: «limitatamente alla gestione sostitutiva»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «subordinato», inserire le seguenti: «o autonomo».

29.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 29

PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La gestione dei giornalisti lavoratori autonomi viene sottoposta a procedura di commissariamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per i primi 3 anni, a partire dalla data di cui al comma 1, prorogabili dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.»

29.4

Articolo 29

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

“4-bis) Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti di pensionamento anticipato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416 vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, continuano ad applicarsi ai giornalisti alle dipendenze di imprese editoriali coinvolte in processi di crisi aziendale che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni antecedenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, ancorché i requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato vengano maturati successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

4-ter) Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare al competente Ente di previdenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Ente degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all’articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981.

4-quater) I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell’ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. L’Ente previdenziale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma. Qualora dall’esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l’attuazione del presente comma, l’Ente previdenziale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

4-quinquies) Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall’articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.”

29.5

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 29

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti e da un rappresentante dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 1.";

b) sostituire il comma 12 con il seguente:

"12. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con un membro designato in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti e con un membro designato in rappresentanza dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici.";

29.6

EMENDAMENTO

ART. 29

CANGINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 5, dopo le parole "organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti" aggiungere le seguenti: ***"e da un rappresentante dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici"***;
- b. al comma 12:
 - i. dopo le parole "l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con" sostituire le parole "due membri designati" con le seguenti ***"un membro designato"***;
 - ii. dopo le parole "in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti" aggiungere le seguenti: ***"e con un membro designato in rappresentanza dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici"***.

29.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 29

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 29, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole "giornalisti" inserire le seguenti "e da un rappresentante dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici".

b) al comma 12, sostituire le parole "due membri" con "un membro" e, al termine, aggiungere le seguenti parole: "e con un membro designato in rappresentanza dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici"

29.8

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 29

VIVE
GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 

«16-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 16, al comma 498:

1) al primo periodo, dopo le parole "giornalisti professionisti", sono aggiunte le seguenti: "e pubblicisti";

2) al secondo periodo, le parole: "sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37," sono sostituite dalle seguenti: "sostenuto dall'INPGI, e in quota parte dall'INPS a cui versavano i contributi i giornalisti pubblicisti fino al passaggio ad INPGI, per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato a INPGI e INPS ai sensi dell'articolo 37,".

16-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, al comma 2, dopo le parole: "in favore di giornalisti", sono aggiunte le seguenti: ", professionisti e pubblicisti,".»

16-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 16-bis e 16-ter pari a 30 milioni di euro a decorre dal 2022 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194»

29.9

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 29

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 29-bis

(Disposizioni per il settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° gennaio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2018»."

29.0.1

Atto Senato 2448

Emendamento

FAGGI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 29

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis.

(Prepensionamento per le imprese del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

Conseguentemente,

all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «349 milioni di euro per l'anno 2022 e di 299 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

29.0.2

EMENDAMENTO

AS 2448

Art. 29

Lanièce,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di pensionamento dei lavoratori poligrafici)

1. L'articolo 1, comma 500, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è applicabile anche ai lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, che siano state ammesse negli anni 2018 e 2019 a piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ancorché siano cessati dal lavoro alla data di entrata in vigore della presente norma, a condizione che non abbiano successivamente costituito altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
2. Ai fini del requisito contributivo, è considerata la contribuzione figurativa corrispondente al periodo di eventuale utilizzo della NASPI da parte di ciascun dipendente.
3. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in 700.000 euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

29. 0.3

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 29

MISIANI, MANCA, FEDELI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

“Art. 29-bis.
(Previdenza complementare).”

“1. A far data dal 1° luglio 2022, per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i cui rapporti di lavoro non siano di nuova costituzione, che, alla data di entrata in vigore del presente disposizione, non risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari e salvo il caso di esplicita dichiarazione di non adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera a), del medesimo decreto legislativo, non esprimano alcuna volontà entro i successivi sei mesi da detto termine temporale, sono automaticamente iscritti nelle forme di cui al citato articolo 8, comma 7, lettera b).

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da dottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune misure per favorire l'organizzazione di apposite assemblee nei luoghi di lavoro, al fine di informare i lavoratori interessati relativamente alle opportunità derivanti dall'adesione alle forme pensionistiche complementari.”

29.0.4

Atto Senato 2448

Emendamento

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 29

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis.

(Previdenza complementare)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto in fine il seguente periodo: «*In alternativa alla deduzione di cui al presente comma, il lavoratore ha diritto ad un credito d'imposta di importo pari al 30 per cento dei contributi versati, che può essere ceduto alla relativa impresa assicurativa o società di gestione del risparmio. In conseguenza della cessione del credito d'imposta, l'impresa assicurativa o la società di gestione del risparmio incrementano la posizione del lavoratore di un importo corrispondente.*
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.".

29. 0.5

A.S.2448

EMENDAMENTO

ART.29

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art.29-bis

(Parificazione trattamento fiscale per i fondi di previdenza complementare)

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto – legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: “forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” è aggiunto il seguente: “e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento.”.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

29.0.6

AS 2448

Emendamento

Art. 29

De Petris Buccarella Grasso Laforgia Ruotolo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio).

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. del 30 marzo 1942, n. 318) come introdotto dall'articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
2. I soggetti di cui al primo comma, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.
3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

29.0.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 29

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art 29-bis

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio).

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103 del, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.
3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n.145.»

29.0.8

AS 2448

Emendamento

Art. 29

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 29-bis
(Modifiche in materia di aliquota di prelevamento per i patronati)

1. Al fine di compensare la riduzione della consistenza del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.
2. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

29.0.9

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 29

GARNERO SANTANCHE', CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Articolo 29-bis

(Modifiche in materia di aliquota di prelevamento per i patronati)

1. Al fine di compensare la riduzione della consistenza del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.

29.0.10

AS 2448

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

Emendamento

ART.29

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*Articolo 29-bis
(Modifiche in materia di aliquota di prelevamento per i patronati)*

1. Al fine di compensare la riduzione della consistenza del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.

29.0.11

EMENDAMNTO
DE POLI
ART. 29

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

*"Articolo 29-bis
(Modifiche in materia di aliquota di prelevamento per i patronati)*

1. Al fine di compensare la riduzione della consistenza del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento."

29.0.12

S 2448

Emendamento

Articolo 29

DE BONIS

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

"Art. 29-bis

(Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali)

1. Il trattamento minimo di pensione di cui sono titolari, ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, nonché gli imprenditori agricoli professionali, è aumentato di un terzo.
2. Il trattamento di pensione dei soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 che usufruiscono di un trattamento superiore al minimo, ma inferiore all'importo rideterminato ai sensi del comma 1, è anch'esso aumentato ai sensi del medesimo comma.
3. L'importo aggiuntivo di cui ai commi precedenti è soggetto alla perequazione automatica, non è assorbibile da eventuali integrazioni al minimo, è reversibile ed è escluso dal computo dei redditi ai fini di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) procede automaticamente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento dei trattamenti di pensione di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono condizioni di diritto acquisito fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per 110 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194 e per 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29.0.13

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 29

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis

(Trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi agricoli)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.>>".

29.0.14

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 29

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis.

(Disposizioni per l'aiuto alla vendemmia)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 3-bis. è sostituito dal seguente:

<<3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8. >>.".

29.0.15

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis

(Disposizioni in materia di limite massimo delle retribuzioni per cariche direttive delle casse previdenziali professionali)

1. Le disposizioni di cui al Decreto ministeriale n. 166 del 24 dicembre 2013, (ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) sono estese agli enti di cui all'elenco A allegato al decreto legislativo numero 509 del 1994.

Conseguentemente

Al comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994 dopo le parole <<La Corte dei Conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatori>> si aggiunga <<e sui compensi attribuiti agli organi apicali>>.

Nota. Le Casse previdenziali, seppur costituiscano fondazioni di diritto privato, svolgono una attività di natura pubblica e sono sottoposte sia alla vigilanza del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia che al controllo della Corte dei conti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. È stato rilevato come, nella loro libertà statutaria, tali fondazioni, nella regolamentazione degli emolumenti degli organi apicali, applichino parametri sproporzionati. Con tale articolo si intendono estendere i limiti ai compensi applicati agli organi dirigenziali della pubblica Amministrazione poiché la stessa Corte dei Conti ha sottolineato che la giurisdizione contabile consegue all'obbligo di applicazione alle Casse previdenziali della normativa degli appalti pubblici, in qualità di organismi di diritto pubblico, e discende dall'inserimento delle medesime Casse nel conto economico consolidato, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A riprova di ciò si riporta la sentenza n. 124 del 26 maggio 2017 con la quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità del limite imposto dalla legge di stabilità del 2014 (secondo la quale non può essere superato il tetto dei 240.000 euro anche con il cumulo della pensione derivante da gestioni pubbliche). La Consulta ha affermato che "non è precluso al Legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni nel settore pubblico, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole".

- Interruzione di pagina -

29.0.16

AS 2448
Emendamento
Articolo 29

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

«Articolo 29-bis.

(Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali)

1. Ai fini del presente articolo, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:
 - a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 - b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.
2. Il presente articolo si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, di società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunemente utilizzate dalle imprese di cui al comma 2.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione, delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e degli agenti della riscossione.
5. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.
6. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:
Si considerano, inoltre, vessatorie le clausole che consistono:
 - a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
- h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.
- l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.
7. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.
8. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 5 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.
9. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 5 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.
10. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi del presente articolo ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
11. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

12. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni del codice civile.

13. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

14. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

15. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni del presente articolo.

16. È facoltà delle imprese di cui al comma 2 adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

17. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 16 si presumono equi fino a prova contraria.

18. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

19. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 18 e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

20. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

21. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».

22. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da due rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

23. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

24. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

25. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

26. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

27. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore del medesimo articolo.

28. Per le convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente articolo, il professionista è tenuto a dare avviso all'altro contraente dell'applicazione delle disposizioni del comma 27, prima dello svolgimento delle ulteriori prestazioni regolate dalle medesime convenzioni. L'inadempimento dell'obbligo è sanzionabile solo sul piano deontologico in via disciplinare.

29. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

30. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.»

4/4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 29.

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di vittime dell'amianto)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 356 è inserito il seguente: "356-bis. La prestazione del 15 per cento di cui al comma 356, è da intendersi quale valore minimo della prestazione economica aggiuntiva di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alla percentuale del 15 per cento si aggiunge una ulteriore quota percentuale da erogare in un'unica soluzione nel secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza, determinato dall'avanzo delle risorse generato tra le somme del Fondo per le vittime dell'amianto dell'anno di riferimento e le somme effettivamente versate con la semplice maggiorazione del 15 per cento.";

b) dopo il comma 357 sono inseriti i seguenti:

"357-bis. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la prestazione di cui al comma 357 è elevata a euro 15.000.

357-ter. La prestazione di cui al comma 357-bis viene erogata su domanda e certificazione sanitaria ospedaliera anche ai malati di mesotelioma che avanzano contemporanea richiesta di riconoscimento della causa professionale della patologia dichiarata e certificata. A fronte dell'avvenuto riconoscimento della causa lavorativa, l'interessato percepisce dal Fondo per le vittime dell'amianto le prestazioni economiche previste per i malati professionali al netto del valore della prestazione precedentemente percepita.";

c) dopo il comma 358 è inserito il seguente: "358-bis. Le risorse economiche presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto alla data del 31 dicembre 2020 di cui al comma 358, oltre a essere utilizzate per soddisfare le prestazioni e le domande pervenute fino al 31 dicembre 2019, rimangono nelle disponibilità del Fondo e sono impiegate, qualora sia necessario, per garantire la copertura delle prestazioni di cui ai commi 356-bis, 357-bis e 357-ter, nonché per migliorare ulteriormente tali prestazioni senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica sulla base di appositi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche su proposta delle parti sociali, delle associazioni delle vittime dell'amianto e del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto.";

d) dopo il comma 359 è inserito il seguente: "359-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto e le associazioni delle vittime dell'amianto, da emanare entro il mese di giugno del 2022, è disposta la riforma del Fondo per garantire l'universalità, l'equità, l'immediatezza e la celerità delle prestazioni sulla base della certificazione medica delle strutture sanitarie ospedaliere e in linea con le migliori pratiche vigenti negli altri paesi dell'Unione europea."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

29.0.18

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 29

D'ALFONSO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis

1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto al registro speciale dei praticanti avvocati abilitati ovvero all'albo dei procuratori legali, in periodi anteriori all'entrata in vigore della legge n. 247/2012 e che in tali periodi non raggiungeva il limite minimo di reddito previsto per l'iscrizione alla Cassa forense, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione, anche in parte, di tutti i periodi sopracitati nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i richiedenti hanno la facoltà di versare ora per allora l'ammontare dei contributi di loro pertinenza presso la gestione in cui opera la ricongiunzione. L'ammontare dei contributi è calcolato sulla base del reddito minimo di iscrizione alla Cassa forense in allora previsto. Si applica in quanto compatibile la legge n. 45/1990.

29. 0. 19

A.S. 2448
Emendamento
Art. 29

FEDELI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Accesso alle prestazioni pensionistiche per gli esodati esclusi, a parità di requisiti previdenziali, dalle precedenti norme di salvaguardia)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle seguenti categorie:

- a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 del presente articolo, che costituiscono un contingente unico, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera d) del predetto comma 1 in attività di lavoro, è da intendersi quella di entrata in vigore della presente norma di legge. L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, quelle accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici e di spesa determinati ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dai medesimi commi.

3. I benefici di cui al comma 1, che in ogni caso non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022, sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo di spesa di 26,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle somme risparmiate a consuntivo in applicazione dell'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché, per l'eccedenza, mediante corrispondenti riduzioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

A.S. 2448
Emendamento
Art. 29

COMINCINI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali)

1. All'articolo 86, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", si interpretano nel senso che si intendono riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

2. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 2, si applicano anche ai sindaci, non titolari di pensione, che non siano lavoratori dipendenti e che non svolgano altra attività lavorativa alla data di assunzione dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

2-ter. Per i sindaci di età inferiore ai trentacinque anni, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata la forma pensionistica di riferimento e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.»"

29.0.21

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 29

CIRIANI , FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'art. 29 inserire il seguente

"Art 29 bis

(Disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte l'integrazione al trattamento minimo INPS)

1. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cui importi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino superare complessivamente, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte l'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. I trattamenti pensionistici ricalcolati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 1 non possono essere comunque inferiori a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS.

3. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

29.0.22

AS 2448

Emendamento

Articolo 29

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 29-bis

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettera b);
- b) comma 8;
- c) comma 8-bis;
- d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

- a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
- b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-bis, comma 20, le parole: «280» ore sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore»;

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 50.000.000.

29.0.23

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 29

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Estensione del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

29. 0. 24

A.S. 2448
Art. 29
Emendamento

FEDELI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Estensione del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS)

1. Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.».

29.0.25

A.S. 2448
Emendamento
Art. 29

NANNICINI, FEDELI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

"Art. 29-bis
(Norme in materia di società professionisti)

1. Al fine di evitarne la duplicazione, la contribuzione integrativa riferita alle prestazioni effettuate da liberi professionisti alle società disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, (STP) è detraibile, secondo le modalità stabilite da ciascun ente di previdenza, dall'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta ai rispettivi enti di previdenza anche con riferimento all'attività svolta tramite STP, qualora le prestazioni stesse siano finalizzate al conseguimento di un unico risultato e sempreché il contributo integrativo sia stato in origine applicato dalla STP al destinatario finale della prestazione.
2. Gli enti di previdenza adeguano i propri regolamenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1."

29.0.26

A.S. 2448
Emendamento
Art. 29

NANNICINI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

"Art. 29-bis
(*Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è inserito il seguente:

"2-bis. Le associazioni e le fondazioni di cui al presente articolo predispongono con cadenza biennale una relazione sull'andamento delle platee di riferimento, contenente i seguenti dati e informazioni: variazioni del numero degli iscritti e dei redditi, valutazione sull'andamento dei redditi e della loro distribuzione per genere, classi di età e territorio, le cancellazioni, l'impatto derivante dall'andamento demografico. La relazione deve contenere un'analisi dei rischi relativi al mercato del lavoro di riferimento, che possono incidere sulla sostenibilità dell'ente. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al presente comma, gli enti utilizzano i dati delle Università e dell'Istat e si avvalgono ove necessario di società, centri di ricerca ed esperti in materia di mercato del lavoro. La relazione è trasmessa ai Ministeri vigilanti e alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale per l'eventuale adozione delle misure di rispettiva competenza."

29.0.27

A.S. 2448
Emendamento
Art. 29

Nannicini

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

"Art. 29

(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania)

1. Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e superstiti è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro dall'anno 2024.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

29.0.28

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 29

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 29-bis

*(Requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa
ai fini della pensione di invalidità civile)*

All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"Comma 1-bis. Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa di cui al comma 1 sussiste anche quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".

29.0.29

Atto Senato 2448

Emendamento

DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 29

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 29-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parola «*concorre*» è sostituita dalle seguenti: «*nonché quello derivante da prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica concorrono*».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 41,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

29.0.30

Atto Senato 2448

Emendamento

DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 29

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 29-bis.

(Modificazioni alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)

1. All'articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La ritenuta di cui al comma 1 è applicata nella medesima percentuale anche nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero».".

29.0.31

Atto Senato 2448

Emendamento

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 29

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimenti per le pensioni di guerra dirette e indirette)

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2022."

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «567,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 467,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

29.0.32

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 29

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis

(Contribuzione previdenziale aggiuntiva per gli amministratori locali delle Province di Trento e Bolzano-Südtirol)

"1. All'articolo 86, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<<2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano – Südtirol possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore.>>".

29.0.33

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 29

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Disposizioni in materia di pensionati frontalieri)

1. All'articolo 50, comma 1, del Decreto del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera h-bis) è inserita la seguente:
"h-ter) Le prestazioni pensionistiche percepite dagli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza, in quanto rientranti nella categoria di percettori di reddito da lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a)".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190. »

29.0.34

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 29

LA MURA, NUGNES, FATTORI, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI,
ABATE

Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:

“29-bis

(Proroga della facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione)

1. In via sperimentale, per il triennio 2022-2024 gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, se l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato, nel limite massimo d'importo pari a 20.000 per ciascun assicurato, è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

29.0.35 %

6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-quater. E' consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a relativo fabbisogno, nei limiti delle risorse delle maggiori entrate, che costituiscono il relativo limite di spesa, accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto rinvenienti a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 dalla disposizione di cui al successivo comma 8, e riversate in un "Fondo" istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per l'equità previdenziale".

8. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. – (*Oggetto del monopolio*). – 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. – (*Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali*). – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-quater. – (*Provvista personale*). – 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. – (*Licenza di coltivazione della cannabis*). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies. – (*Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati*). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

7/

Art. 63-septies. – (*Tutela del monopolio*). – 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies. – (*Disciplina applicabile*). – 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati».

9. Il Fondo di cui al comma 7 può essere utilizzato a richiesta del lavoratore nel limite di 20.000 euro anche per coprire i periodi contributivi di cui al comma 1, per un massimo di 156 settimane anche non consecutive.”

AS 2448
Emendamento
Art. 29

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis
(Ricongiungimento contributi A.G.O.)

1. È riconosciuta la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.»

29.0.36

AS 2448
Emendamento
Art. 29

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure urgenti in favore del personale in quiescenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e Bolzano)

1. Al Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 167, articolo 3, comma 7 così come modificato dall'art. 10, comma 2, Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, aggiungere, infine, il seguente periodo: "le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale dei vigili del fuoco permanenti della Provincia autonoma di Trento e Bolzano.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

29.0.37

Emendamento

Art. 29

TOFFANIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la percentuale di cui all'articolo 85, primo comma, numero 1), del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, è elevata al 60 per cento.»
2. Agli oneri derivanti dal presente articoli, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

29.0.38

AS 2448_
Emendamento
Articolo 29

GARAVINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

“Art. 29-bis.

(Fondo di malattia per i professionisti)

1. Al fine di sostenere i professionisti in caso di ricovero in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano una inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, con una dotazione di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse, nei limiti della capienza annuale del fondo, avendo in considerazione la durata del ricovero o della inabilità e il costo delle eventuali sostituzioni necessarie all'adempimento delle incombenze professionali e delle scadenze di termini stabiliti in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di prestazioni a carico dei clienti.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.”

29.0.39

EMENDAMENTO

ART. 29

DE POLI

Dopo l'art. 29, aggiungere il seguente

"Art. 29-bis (Esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi e professionisti delle agenzie di viaggi e tour operator)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, dopo il comma 22-bis, inserire il comma 22-ter:

"22-ter. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti del settore delle agenzie di viaggi e tour operator e di favorire la ripresa della loro attività nel corso del 2022, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno specifico Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti del settore delle agenzie di viaggi e tour operator, con una dotazione finanziaria iniziale di 7 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) fino all'importo massimo di 3.000 euro su base annua, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 7 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

29.0.40

EMENDAMENTO
DE POLI
ART. 29

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

"Articolo 29-bis

(Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n.27)

1. All'articolo 36, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n.27, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) acquisire in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n.152. A questi fini, in considerazione dell'eccezionalità della situazione determinata dalla diffusione del COVID-19, per l'attività svolta durante tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria, il mandato si intende validamente acquisito quando da un insieme di elementi si possa inequivocabilmente rilevare la volontà dell'assistito di richiedere l'intervento del patronato per una determinata prestazione, anche nell'ipotesi in cui possano non risultare presenti gli elementi richiesti dal citato art. 4 del D.M. 10 ottobre 2008, n.193".

29.0.41

EMENDAMENTO
DE POLI
ART. 29

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Articolo 29-bis

(Modifica al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193)

1. All'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n.152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
 - 2-bis. il mandato può essere sottoscritto dal mandatario con firma autografa o in forma digitale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 Marzo 2005, n.82 e successive modificazioni e integrazioni.
 - 2-ter. Ferma restando la necessità di assicurare la corretta modalità di attribuzione e rendicontazione dell'attività ai fini del finanziamento di cui all'art. 13 della Legge 30 Marzo 2001, n.152, il mandato di cui ai precedenti commi può essere sottoscritto a distanza e conferito in via telematica, con le modalità di cui al comma 2-bis. In caso di mandato con firma autografa conferito per via telematica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16, comma 8, lettera b) del decreto-legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35.

29.0.42

EMENDAMENTO
DE POLI
ART. 29

Articolo 29-bis

(Abrogazione del comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e del comma 2 dell'articolo 12 del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2008, n.193)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 2 dell'articolo 12 del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2008, n.193 sono abrogati.
2. Con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2022, all'articolo 10, comma 3, della Legge 30 marzo 2001 n. 152 è aggiunto infine il seguente periodo: "Rientrano, altresì, in via automatica, tra le prestazioni previdenziali e assistenziali per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative.

29.0.43

EMENDAMENTO
DE POLI
ART. 29

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Articolo 29-bis
(Modifica all'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole "e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri" sono soppresse".

29.0.44

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 29

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Semplificazioni in materia di ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera»;

b) dopo l'articolo 9-ter è aggiunto il seguente:

"Art. 9-quater.

(Ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)

1. L'ingresso in Italia di titolari di redditi da pensione di fonte estera non appartenenti all'Unione europea che intendono trasferirsi in maniera temporanea nel territorio dello Stato può essere consentito al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il titolare di reddito da pensione di fonte estera ha l'obbligo di dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il titolare di reddito da pensione di fonte estera ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il titolare di reddito da pensione di fonte estera ha l'obbligo di allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la prova che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

2. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera.

3. Le procedure di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il visto di ingresso per titolari di redditi da pensione di fonte estera deve essere rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

5. Il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera è rinnovabile per un periodo di un ulteriore anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo."

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 9-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Emendamento

Art. 30

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

All'articolo 30 premettere il seguente:

"Art. 030 (Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

1. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di cinque anni, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

5. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è compatibile con il contributo di cui all'articolo 72 ed è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 4.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

030.1

6. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo pari a 4.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dall'articolo 2 comma 2 della presente legge.»

030.1

Emendamento

Art. 30

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

All'articolo 30 premettere il seguente:

"Art. 030 (Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

11. E' vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Emendamento

Art. 30

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

All'articolo 30 premettere il seguente:

"Art. 030 (Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per i nuovi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).».

3. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 6.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del

rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

6. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo pari a 6.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dall'articolo 2 comma 2 della presente legge.»

030.3

EMENDAMENTO

Art. 30

TIRABOSCHI

All'articolo 30 premettere il seguente:

"Art. 030 (Incentivi all'occupazione stabile nelle imprese con numero di dipendenti inferiore a 15 e riduzione del cuneo fiscale).

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile nelle imprese con numero di dipendenti inferiore a 15, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*».

3. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 1.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

6. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dall'articolo 2 comma 2 della presente legge.»

030.4

Emendamento

Art. 30

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

All'articolo 30 premettere il seguente:

"Art. 030

1. In deroga all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ed entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali. »

030.5

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 30

CALANDRINI, DE CARLO.

Al comma 1, dopo le parole «*a tempo indeterminato*», inserire le seguenti: «*o con contratto a tempo determinato per una durata non inferiore ai 24 mesi*».

30.1

A.S. 2448
Emendamento
Art. 30

LAUS

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

<<1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca, ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.>>

30.2

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 30

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.».

30.3

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 30

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.

30.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 30

NATURALE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.»

30.5

EMENDAMENTO

Art. 30

PEROSINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1."

30.6

AS 2448

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Art. 30

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.»

30.7

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.30

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“Ibis. Al fine di garantire l’incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell’ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All’onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.”

30.8

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 30

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 30 dopo il comma 2 inserire i seguenti commi

“2 bis. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il valore dei beni funzionali allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, ceduti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti o le somme erogate dal medesimo a titolo di rimborso anche parziale delle spese di acquisto dei predetti beni, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore.

2 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per i dipendenti del settore privato per le cessioni e per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

2 quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni funzionali allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.”

30.9

AS 2448
EMENDAMENTO ART.30.

NUGNES – LA MURA

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Limitatamente all’esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il valore dei beni funzionali allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall’articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, ceduti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti o le somme erogate dal medesimo a titolo di rimborso anche parziale delle spese di acquisto dei predetti beni, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per i dipendenti del settore privato per le cessioni e per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

2-quater. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni funzionali allo svolgimento dell’attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.”

30.10

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 30

MISIANI

Aggiungere alla fine, il seguente comma:

“3. Ferma restando l’identità del ramo di azienda come articolazione funzionalmente autonoma al momento del trasferimento, l’articolo 2112 c.c., nell’ultimo periodo del comma 5, si interpreta nel senso che non pregiudica la facoltà del cessionario di modificare il ramo aziendale acquisito, anche sotto il profilo organizzativo, nell’ambito dei suoi autonomi progetti imprenditoriali.”

30.11

A.S. 2448

Emendamento

Art. 30

COLLINA, MANCA

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, dopo il comma 1 è inserito il seguente: <<1-bis. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati del settore creativo, culturale e dello spettacolo è altresì riconosciuto nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021. L'esonero è fruibile entro il 30 giugno 2022 ed è condizionato all'estensione a tale data del "Quadro Temporaneo di aiuti per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.>>".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 575 milioni di euro per l'anno 2022 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

30.12

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.30

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“3. All’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1.bis. L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati del settore creativo, culturale e dello spettacolo è altresì riconosciuto nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021. L’esonero è fruibile entro il 30 giugno 2022 ed è condizionato all’estensione a tale data del “Quadro Temporaneo di aiuti per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

30.13

EMENDAMENTO

ART. 30

FLORIS

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"3. A titolo di riconoscenza dello Stato nei confronti del personale sanitario medico e tecnico-infermieristico dipendente o in convenzione con il sistema sanitario nazionale che alla data del 1 gennaio 2020 era in servizio affrontando con sacrificio la lotta alla pandemia da COVID-19 è consentito fino al 31.12.2022, e comunque fino all'esaurimento del fondo accantonato pari a 250 milioni di euro, ottenere a domanda il riscatto gratuito dei contributi pensionistici relativi al periodo di laurea, specializzazione e dottorato di ricerca."

30.14

A.S. 2448

Emendamento

Art. 30

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30 -bis
(Misure per i lavoratori agricoli)

1. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 30, comma 4-ter, e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.
2. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
3. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.>>

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: <<di 580 milioni di euro per l'anno 2022, di 480 milioni di euro per l'anno 2023, di 480 milioni di euro per l'anno 2024, di 480 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026>>

30.0.1

EMENDAMENTO

FERRERO, BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 30

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"30-bis. 1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

3. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge."

30.0.2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 30

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente articolo:

“Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150”.

30.0.3

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 30

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente articolo:

“Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150”.

MOTIVAZIONI

Il mercato del lavoro agricolo è caratterizzato da una forte presenza di lavoratori agricoli a tempo determinato (circa il 90 per cento della forza lavoro del settore primario). Si propone di introdurre una specifica misura agevolativa per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, attraverso il riconoscimento un esonero triennale della contribuzione previdenziale e assistenziale a carico dei datori di lavoro. L'agevolazione viene riconosciuta sia in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sia in caso di trasformazione di un preesistente rapporto di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. In tal modo si favorisce la stabilizzazione dei rapporti di lavoro con vantaggi sia per il datore di lavoro (che può contare su personale formato e fidelizzato) e sia per il lavoratore (per il quale la stabilizzazione rappresenta un miglioramento della condizione lavorativa). La stabilizzazione dei rapporti può inoltre rappresentare un utile strumento per combattere fenomeni, come lo sfruttamento del lavoro ed il caporalato che si verificano quasi esclusivamente nell'ambito dei lavoratori a termine e stagionali e può consentire risparmi per le casse dell'INPS in termini erogazione delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Il costo della misura proposta è stimato in 20 milioni di euro annui, senza tener conto del risparmio di spesa conseguente alle minori erogazioni in termini di disoccupazione agricola per i soggetti che passano da rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato.

30.0.4

AS 2448
EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 30

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 30-bis. 1. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato in tutto il territorio nazionale, sono ridotti del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

2. La misura di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "250 milioni"

30.0.5

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 30

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Articolo 30-bis

“I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato in tutto il territorio nazionale, sono ridotti del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La misura di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni”.

30.0.6

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 30

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Contribuzione Agricola Unificata

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

“I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato in tutto il territorio nazionale, sono ridotti del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La misura di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni”.

MOTIVAZIONI

Le imprese agricole operanti sul territorio nazionale sono state particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19 e, nonostante le grandi difficoltà incontrate, hanno dovuto continuare a svolgere l'attività produttiva al fine di garantire l'approvvigionamento alimentare del Paese, mantenendo in servizio i propri lavoratori dipendenti. Gli effetti negativi della pandemia, solo in parte compensati dai vari provvedimenti emergenziali susseguitisi, perdurano anche nell'anno in corso e sicuramente produrranno i loro effetti negativi almeno fino alla fine del 2022.

Occorre dunque prevedere adeguate forme di sostegno a tali imprese che hanno garantito il mantenimento dei livelli occupazionali, facendo ricorso in modo contenuto agli speciali strumenti di integrazione salariale. In tale direzione si propone di ridurre i premi e i contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali nella misura del 50% del totale dei contributi ordinariamente dovuti (compresi quelli antinfortunistici) per tutti i datori di lavoro agricolo ovunque operanti nel territorio italiano. Questa misura – che ha un costo di 350 milioni di euro – consentirebbe alle imprese di poter disporre di una maggiore liquidità, che rappresenta oggi il problema più rilevante per mantenere in esercizio aziende con capacità di competere sui mercati, e di continuare a garantire i livelli occupazionali preesistenti.

La misura proposta ha anche il pregio di essere di semplice ed immediata applicazione, a differenza di altre misure di esonero contributivo previsto dai precedenti provvedimenti legislativi emergenziali che hanno comportato la necessità di ulteriori provvedimenti attuativi (decreti ministeriali e circolari) ritardando gravemente l'effettiva fruizione dei benefici previsti (a tutt'oggi non ancora goduti).

30.07

A.S. 2448

Emendamento

Art. 30

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 30-bis

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono soppresse le seguenti parole: *"del settore agricolo e".>>*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 545 milioni di euro per l'anno 2022, e 445 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030>>

30.0.8

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 30

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Articolo 30-bis

"All'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sopprimere le seguenti parole:

"del settore agricolo e".

30.0.9

A.S. 2448
Emendamento
Art. 30

VATTUONE

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

"Art. 30-bis

(Incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco)

1. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 300 unità non prima del 30 aprile 2023 e 450 unità non prima del 30 aprile 2024. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.
2. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, si provvede mediante il ricorso per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016, fino all'esaurimento della stessa e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le assunzioni ordinarie derivanti dalle cessazioni al 31 dicembre 2021 ed autorizzate dalla vigente normativa, si provvede mediante il ricorso per il 100 per cento dei posti disponibili, mediante il ricorso scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 12.855.000,00 per l'anno 2023 e euro 19.282.500,00 a decorrere dal 2024.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, euro 12.855.000,00 per l'anno 2023 ed euro 19.282.500,00 a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194."

30.0.10

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 30

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 30-bis

(Contributo per il conseguimento della patente per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci in conto proprio)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge, con modificazioni e integrazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 5-bis:

1. Al primo periodo dopo le parole 'autotrasporto di merci' aggiungere le seguenti: 'per conto proprio di cui all'articolo 31 della Legge 6 giugno 1974, n. 198 e'.
2. Al secondo periodo dopo le parole 'autotrasporto di merci' aggiungere le seguenti: 'per conto proprio e'.
3. Al terzo periodo, sostituire le parole '1 milione' con le seguenti: '2 milioni'.

b) Al comma 5-quater sostituire le parole '1 milione' con le seguenti '2 milioni'. »

30.0.11

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 30

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 30-bis

(Contributo per il conseguimento della patente per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci in conto proprio)

Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge, con modificazioni e integrazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo le parole 'autotrasporto di merci' ovunque ricorrano aggiungere le seguenti: 'per conto proprio di cui all'articolo 31 della Legge 6 giugno 1974, n. 198 e'».

30.0.12

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 30

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 30-bis

(Agevolazioni in materia di riconversione lavorativa per attività di autotrasporto merci)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

“5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è concesso, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, di importo pari a 2.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di tali spese. Ai fini della concessione del contributo di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. “

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194. >>

30.0.13

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 30

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 30-bis.

(Incentivi al conseguimento dei titoli propedeutici alla professione di autotrasportatore)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto fino a 2.000,00 euro in favore di coloro che conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto merci o la carta di qualificazione del conducente per il trasporto persone.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto merci e della carta di qualificazione del conducente per il trasporto persone è riconosciuta una detrazione nella misura del 20 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in due quote annuali di pari importo e in una quota singola per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro il 30 giugno 2022, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso e di fruizione della detrazione di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.>>

30.0.14

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 30

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 30-bis

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.
2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

30.0.15

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 30

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

30-bis

Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.
2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

30.0.16

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 30

NATURALE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 30-bis

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

30.0.17

Emendamento
Art. 30
MODENA

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.
2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

30.0.18

EMENDAMENTO

Art. 30

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis (Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.
2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

30.0.19

EMENDAMENTO

Art. 30

DAMIANI

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

"ART. 30-bis (Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere).

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

30.0.20

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Art. 30

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.
2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge.»

30.0.21

A.S. 2448

Emendamento

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.30

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

30bis

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.
2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

30.0.22

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 30

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Tirocini extracurriculari)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo, secondo criteri che ne definiscano e circoscrivano l'ambito di utilizzo in riferimento all'età anagrafica e alle condizioni soggettive;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività anche definendo da parte delle regioni specifiche intese con l'Ispettorato nazionale del Lavoro;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza in relazione nello specifico ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo in quanto attività del tutto elementari e ripetitive (valutare se inserire riferimento a CCNL sottoscritti da OO.SS. maggiormente rappresentative);

d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta;

e) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione.

2. All'articolo 1, il comma 34 della legge 28 giugno n. 92 è abrogato.»

30.0.23

AS 2448

Emendamento

Art. 30

Laforgia

De Petris

Buccarella

Grasso

Ruotolo

Dopo l'articolo inserire il seguente

ART. 30-ter. (Tirocini extracurricolari)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo, secondo criteri che ne definiscano e circoscrivano l'ambito di utilizzo in riferimento all'età anagrafica e alle condizioni soggettive;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività anche definendo da parte delle regioni specifiche intese con l'Ispettorato nazionale del Lavoro;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza in relazione nello specifico ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo in quanto attività del tutto elementari e ripetitive (valutare se inserire riferimento a CCNL sottoscritti da OO.SS. maggiormente rappresentative); d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta; e) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione. 2. Il comma 34 art. 1 Legge 28 giugno n. 92 è soppresso

30.0.24

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 30

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 30-bis

(Emergenza occupazionale comparto HORECA)

1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.

30.0.25

AS 2448
Emendamento
Art. 30

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 30- bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023" con le seguenti: " 590 milioni di euro per l'anno 2022, 474 milioni di euro per l'anno 2023, 426 milioni annui a decorrere dal 2024.

30.0.26